



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 56

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 16 luglio 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 5

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria Pag. 6

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 8

6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro):

Plenaria » 12

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 247

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 250

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) » 252

Plenaria » 253

2^a - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) » 264

Plenaria (pomeridiana) » 266

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	272
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	274
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	281
7 ^a - Istruzione:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	284
<i>Plenaria</i>	»	284
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	304
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	316
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	»	319
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	320
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	323
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	324
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	333
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	333
<i>Plenaria</i>	»	334

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	335
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	338
--	-------------	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	339
<i>Plenaria</i>	»	339

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 56° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 luglio 2013.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 16 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
VITO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale di squadra aerea Claudio Debertolis.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VITO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale di squadra aerea Claudio Debertolis

Il generale DEBERTOLIS svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati ARTINI (*M5S*), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (*PD*), il senatore DIVINA (*LN-Aut*), i deputati Domenico ROSSI (*SCpI*), Donatella DURANTI (*SEL*), CICU (*PdL*) e BOLOGNESI (*PD*).

Il generale DEBERTOLIS risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Il presidente VITO, nel ringraziare tutti gli intervenuti, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione
CASSON

indi della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(724) PUGLISI ed altri. – *Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio*

(764) MUSSOLINI ed altri. – *Introduzione del reato di femminicidio*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente CASSON ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) condivide in primo luogo le considerazioni svolte nella scorsa seduta dalla collega Cirinnà in merito al carattere essenzialmente culturale del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

In questo senso, in astratto, il disegno di legge n. 724 che propone un approccio multidisciplinare al problema potrebbe anche essere condivisibile.

Tuttavia esso, dovendosi necessariamente iscriversi nel contesto di una politica economica sempre più lontana dalle necessità in particolare delle fasce più deboli della popolazione, e privo com'è di specifiche risorse finanziarie, rischia di rivelarsi poco più che una volenterosa dichiarazione di intenti.

Quando infatti si parla del contesto culturale nel quale si sviluppa la violenza contro le donne, non si può prescindere dalla situazione economica e sociale che le produce.

La società italiana vive una fase di forte disgregazione, di disperazione in cui settori crescenti della popolazione non vedono alcuna via di uscita ai loro problemi, e questa situazione rende sicuramente molti uomini incapaci di far fronte psicologicamente alla trasformazione di gerarchie di genere tradizionali.

Allo stesso modo, un'altra delle fonti di tensione nei rapporti fra i sessi può essere indicata nel difficile adattamento alla nostra cultura di immigrati provenienti da società più tradizionalistiche, ed anche questo problema può essere affrontato solo promuovendo un'integrazione che richiede un adeguato finanziamento delle politiche sociali.

Al contrario, queste risorse sono sottoposte da tempo ad un attacco crescente in nome delle compatibilità finanziarie: in proposito egli segnala l'esperienza della città di Torino, da cui egli stesso proviene, dove negli ultimi anni si è assistito alla chiusura di numerosi centri antiviolenza e consultori familiari senza che né l'amministrazione comunale guidata dal Partito Democratico, né l'amministrazione regionale guidata dal Popolo della Libertà facessero nulla per impedirlo.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) esprime vivo apprezzamento per i disegni di legge in titolo, ed in particolare per il disegno di legge n. 724, ispirato ad una visione multifattoriale del contrasto alla crescente fenomeno della violenza contro le donne.

Tuttavia egli osserva che il disegno di legge può essere strutturalmente migliorato tenendo conto di acquisizioni concettuali, successive agli studi a partire dai quali è stato elaborato, recate dalla Convenzione di Istanbul, nonché dalla direttiva n. 29 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di protezione delle vittime dei reati, e che introducono la nozione di violenza di genere, intesa sia come nozione statistica, riferita cioè a quegli atti di violenza che colpiscono in prevalenza le persone appartenenti a un genere, sia come nozione eziologica, riferita cioè a quegli atti di violenza che hanno la loro radice nella differenza di genere, ovvero nel pregiudizio nei confronti dell'orientamento di genere.

Egli ritiene pertanto che sia opportuno intervenire in sede emendativa per conferire al disegno di legge in esame un maggiore ancoraggio internazionale.

Il senatore LUMIA (*PD*) formula l'auspicio che il Parlamento possa al più presto assicurare una buona risposta legislativa al fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

I due disegni di legge in titolo hanno struttura e natura profondamente diversa, dal momento che il disegno di legge n. 724 pone l'accento su un'attività di contrasto alla violenza multifattoriale, che prende le mosse dalla promozione della soggettività femminile, mentre il disegno di legge n. 764 si limita in sostanza all'introduzione di una nuova aggravante nel codice penale: tuttavia le due iniziative legislative non devono essere considerate contraddittorie o alternative, ma in certo modo complementari, dal momento che il contrasto alla violenza contro le donne deve partire da un piano educativo e culturale, per poi svilupparsi in efficaci interventi di prevenzione e, infine, per poi prevedere idonei strumenti sanzionatori e repressivi dei reati.

L'oratore, nel condividere le considerazioni del senatore Lo Giudice circa la necessità di affinare le categorie giuridiche nelle quali inquadrare i fenomeni di violenza contro le donne, condivide altresì le considerazioni del senatore Airola sulla necessità di sostenere ed incrementare la presenza sul territorio di servizi sociali che, se da un lato contribuiscono alla prevenzione della violenza, dall'altro rappresentano uno strumento essenziale per sostenere le donne maltrattate in modo che siano maggiormente disponibili a denunciare le violenze e a richiedere l'intervento dell'autorità.

Il senatore FALANGA (*PdL*) si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni contenute nel Capo II del disegno di legge n. 724, in particolare sull'articolo 2, recante misure per la promozione da parte dei *media* della soggettività femminile. A suo avviso, la previsione di un codice deontologico, adottato dall'Ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, su proposta dell'Autorità per le comunicazioni e del Ministro per le pari opportunità, rappresenta una forma di indiretta ingerenza, da parte dello Stato, nell'autonomia riconosciuta agli operatori delle comunicazioni. In secondo luogo, l'obiettivo di escludere la rappresentazione della donna come oggetto di desiderio appare al contempo autoritario e velleitario.

In riferimento all'articolo 15, finalizzato a introdurre, nel codice penale, ulteriori disposizioni per il contrasto alla violenza, rileva come la normativa che si intende approvare è suscettibile di estendere in misura impropria il concetto di famiglia, al di là del quadro giuridico delineato nel codice civile. Inoltre, appare a suo avviso irragionevole la previsione dell'aggravante del maltrattamento nei confronti di una persona convivente o di una persona della famiglia, ancorché non convivente; non si comprende infatti, ad esempio, perché lo stupro da parte di un parente dovrebbe essere meno grave di un'aggressione sessuale messa in atto da uno sconosciuto sulla pubblica via.

Si sofferma quindi sull'articolo 24, volto a modificare l'articolo 408 del codice di procedura penale, segnalando, in riferimento alle esigenze di economia processuale, l'inopportunità di introdurre l'obbligo, in capo al

pubblico ministero, di avvisare la persona offesa della richiesta di archiviazione o della conclusione delle indagini preliminari.

Infine, ribadisce la sua contrarietà all'intero impianto del disegno di legge, sia in riferimento alla *ratio* ispiratrice sia – più in particolare – in ordine alle modifiche introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente SACCONI comunica che, allo scadere del termine, sono stati presentati 488 emendamenti e 9 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto), che sono già stati trasmessi alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente per l'espressione del prescritto parere. Avverte inoltre che sono stati testé presentati e che verranno altresì pubblicati in allegato al resoconto gli emendamenti predisposti dai relatori, senatori Sciascia e Gatti, finalizzati a recepire le modifiche suggerite dalle Commissioni consultate e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Propone quindi di fissare alle ore 10 di domani, mercoledì 17 luglio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, ad essi riferiti.

Le Commissioni riunite concordano.

Il presidente SACCONI svolge quindi alcune precisazioni in merito alle modalità con le quali potrà essere organizzato il seguito dell'esame del provvedimento nella corrente settimana. Nel presupposto che siano espressi nel corso della giornata di domani i pareri della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati, preannuncia che le relative votazioni potranno avere inizio a partire dalla giornata di giovedì 18 prossimo. Le ulteriori modalità temporali relative al seguito dell'esame del provvedimento saranno definite sulla base del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Propone a tale scopo di completare nella giornata di domani la discussione generale e l'illustrazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite concordano.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GATTI (*PD*), relatrice per l'11^a Commissione, richiama il contenuto degli emendamenti 1.500, 1.501, 2.500, 2.501, 5.500, 7.500, 8.500, 9.500, 9.501, 11.0.500 e 11.0.501, predisposti d'intesa con il senatore Sciascia, relatore per la 6^a Commissione, presentati e pubblicati in allegato al resoconto.

La senatrice MUSSOLINI (*PdL*) lamenta la complessità tecnica e normativa del contenuto del decreto-legge, ritenendo difficilmente raggiungibile, in assenza di modifiche migliorative, l'obiettivo di facilitare l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento d'urgenza da parte dei datori di lavoro interessati, con particolare riguardo alle procedure di accesso agli incentivi per nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1. Invita pertanto i relatori a valutare proposte di modifica che vadano nella direzione da lei indicata, per evitare di rendere ardua l'attuazione di uno strumento incentivante.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) ritiene che tali rilievi presentino valenza più generale, essendo riferibili non solo al contenuto del decreto-legge in esame, ma anche a una consistente quota della legislazione lavoristica, che non risulta coerente con le Linee guida stabilite dall'Unione europea già a partire dal novembre del 2009 e riguardanti i criteri di redazione delle disposizioni in materia. L'obiettivo di tali criteri redazionali è quello di rendere immediatamente comprensibile l'enunciato normativo da applicare, a garanzia della trasparenza e del corretto funzionamento del mercato del lavoro. Ritiene pertanto necessario, sul fronte della qualità della produzione legislativa, un più organico intervento di riordino e coordinamento dei principi fondamentali in materia lavoristica, partendo dalla redazione di un testo unico.

Nel merito del decreto-legge, registra un generale consenso in merito all'esigenza di riservare un opportuno *favor* alla tipologia del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e ciò sia ai fini di una corretta impostazione del sistema delle relazioni industriali, sia per una generale coerenza con le politiche e gli interventi normativi dell'Unione europea. Tuttavia, nel contesto dell'attuale congiuntura economica, tale tipologia contrattuale per il modo in cui è regolata, ed essenzialmente a causa dei costi di separazione nel caso di risoluzione del contratto, viene considerata come un ostacolo all'effettuazione di maggiori assunzioni da parte delle imprese, considerate l'incertezza e le tensioni in cui le imprese operano. Alla luce di tali premesse generali, si sofferma criticamente sull'emendamento 1.0.2, che intende ampliare la facoltà di assumere lavoratori con contratti a termine, prevedendo la possibilità che i contratti collettivi di lavoro deroghino alla normativa vigente limitatamente a una durata massima di tre anni. Nel caso in cui il rapporto superi complessivamente i 36 mesi e ne prevede la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. Pur ritenendo apprezzabili gli obiettivi di maggiore occupazione perseguiti dall'emendamento, sottolinea tuttavia che esso, essendo anche sorretto da una logica derogatoria rispetto alla normativa attuale, si pone contro la richiamata premessa generale. In secondo luogo ricorda che l'esperienza della contrattazione in deroga come strumento per favorire l'occupazione non ha dato risultati positivi. Per tali motivi ritiene che l'ottica della massima tutela del lavoratore si possa difficilmente conciliare con un intervento di ampliamento delle facoltà di assunzione, ma solo per i rapporti a termine. Tale orientamento di modifica normativa si spiega soltanto con la scelta – a suo parere non giustificabile – di rinunciare a un intervento sulla disciplina dei contratti a termine.

La senatrice Rita GHEDINI (PD), in qualità di unica firmataria dell'emendamento 1.0.2, ritiene doveroso chiarirne le motivazioni di fondo, replicando ai rilievi svolti dal senatore Ichino. La proposta in questione contempla un intervento di carattere eccezionale a favore dell'occupazione, da porre in stretta correlazione con la straordinaria gravità – da tutti riconosciuta – dell'attuale crisi economica e occupazionale. A tal fine si prevede un regime transitorio della durata massima di tre anni, per favorire le assunzioni a termine, nell'auspicio che, decorso tale periodo, possa esservi una ripresa dei livelli occupazionali.

La presentazione di tale proposta non sminuisce minimamente il fatto che, per la propria parte politica, il contratto a tempo indeterminato è e resta il modello di riferimento per qualificare il rapporto di lavoro subordinato. L'emendamento va infatti visto come uno stimolo ad avviare una riflessione del Parlamento sugli strumenti più efficaci per affrontare una fase storica eccezionale, limitando peraltro l'approccio in deroga alla sola tipologia dei contratti a termine, che presentano caratteristiche economiche e normative che meglio si conciliano con un intervento di tipo temporaneo; non va infatti ignorata la crescente difficoltà delle imprese ad operare assunzioni a tempo indeterminato.

Segnala quindi altri emendamenti proposti dalla propria parte politica che vanno nella direzione, auspicata dalla senatrice Mussolini, di una maggiore chiarezza del dettato normativo dell'articolo 1. Ulteriori proposte riguardano anche, per la quota di incentivi a carico dei fondi strutturali, l'innalzamento da 29 a 35 anni dell'età per la fruizione dell'incentivo. Altre proposte mirano a rimodulare il riparto degli incentivi tra i due generi, con maggiore attenzione per la disoccupazione femminile. Nel riservarsi un'illustrazione più ampia, richiama infine le proposte in materia di IVA, di rapporti di collaborazione e di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga.

La senatrice FAVERO (PD) richiama l'attenzione sugli emendamenti 1.24 (in materia di disoccupazione femminile), 1.0.3 (concernente i *voucher* per l'inserimento lavorativo), 5.0.1 (inerente all'incremento del fondo per il diritto al lavoro dei disabili) e 11.13 (riguardante l'incremento del fondo nazionale per il servizio civile). Infine segnala l'ordine del giorno G/890/7/6 e 11, sulla tutela del diritto al lavoro dei disabili.

Il presidente SACCONI invita i commissari, ai fini di una migliore e più celere definizione del seguito dell'esame del provvedimento, a far pervenire quanto prima agli uffici le rispettive richieste di intervento in discussione generale, in modo da completare per tempo l'elenco degli iscritti a parlare.

Illustra infine alle Commissioni riunite una tempistica d'esame che dovrebbe consentire la conclusione dell'*iter* del provvedimento in tempo utile per l'avvio della sua discussione in Assemblea. A tal fine anticipa la possibilità di convocare ulteriori sedute giovedì sera, venerdì mattina e nella giornata di lunedì prossimo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 890

(al testo del decreto-legge)

G/890/1/6 e 11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (AS 890);

premesso che:

i commi da 2 a 5 dispongono un'estensione della sperimentazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale (o «social card»), nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti i comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

le risorse in oggetto sono stanziare a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'attivazione di tali risorse (subordinata, qualora occorra, al consenso della Commissione europea) si consegue mediante le procedure di cui al successivo articolo 4;

considerato che:

l'introduzione della C.d. *Social-Card* non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Ulteriori tentativi di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischia di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il C.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/890/2/6 e 11

Maurizio ROMANI, BENCINI, BULGARELLI, FUCSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premessi che:

l'art. 10, comma 7, del decreto in esame esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione da parte della regione delle misure di cui all'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 relative alla cosiddetta riduzione dei costi della politica;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dispone all'articolo 22, comma 1, che «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi

volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte» e, all'art. 18, istituisce il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare i principi e gli obiettivi della politica sociale. In particolare al Piano era rimessa anche l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (IIVEAS) previsti dall'art. 22;

l'art. 22 non determina però il contenuto effettivo delle prestazioni e di conseguenza non soddisfa l'esigenza di garantire un diritto all'assistenza sociale uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo si limita infatti a una mera elencazione generale delle misure e degli interventi, demandando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specificare le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali. Allo stesso modo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, elaborato sulla base dell'art. 18 della legge n. 328 del 2000, non ha fornito ulteriori dettagli circa la determinazione concreta della tipologia dei servizi e delle prestazioni rientranti nei IIVEAS limitandosi al rinvio di quanto disposto dalla legge 328 del 2000;

l'assenza di una disciplina organica dei IIVEAS è confermata anche dalle progressive riduzioni degli stanziamenti relativi al fondo per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

considerato che:

con l'art. 46, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) si è operata una riforma che, indicando i vincoli posti dalla finanza pubblica, ha individuato in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'intesa della conferenza unificata, il potere di proposta per l'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dei servizi sociali;

a distanza di più di dieci anni dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato non ha provveduto alla determinazione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali e le Regioni nel corso degli anni hanno tentato di rimediare a tale inadempienza individuandone autonomamente alcuni, contribuendo però allo stesso tempo a svuotare l'intento egualitario del testo costituzionale. Sostenere che la mancata definizione dei LIVEAS ed il loro relativo finanziamento legittimi le Regioni a legiferare nel modo che più ritengano opportuno significa negare il principio secondo il quale tutti i cittadini dovrebbero godere del diritto all'assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Significa lasciare le autonomie libere di disciplinare le prestazioni, le condizioni di accesso e i relativi costi con l'ovvia conseguenza di realizzare forti disuguaglianze tra le Regioni;

la stessa Corte costituzionale aveva già in passato affrontato l'argomento sostenendo che la normativa posta a protezione di una situazione di estrema debolezza debba essere in ogni caso ricostruita alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 38 e dell'art. 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione (sent. n. 10 del 2010). Lo scopo è infatti quello di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantano un diritto fondamentale che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, deve poter essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo;

impegna il Governo:

a definire i LIVEAS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e a quantificare le risorse per l'assistenza sociale, in modo da poterle riorganizzare e razionalizzare allo scopo di garantire omogeneità alle prestazioni esigibili a livello nazionale.

G/890/3/6 e 11

ZELLER, PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Il Senato,

premessi che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è intervenuta sulla disciplina IV A delle prestazioni sociali a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi di cui al n. 41 bis della Tabella A – Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972;

la disposizione assoggetta all'aliquota ridotta del 4 per cento le «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale»;

nel dettaglio, la legge abroga il n. 41-*bis* della tabella A, parte II, ed inserisce un nuovo n. 127-*duodevicies* alla parte III. Con tali modifiche l'aliquota IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali a soggetti svantaggiati passa dal 4 al 10 per cento per i contratti a partire dal 1 gennaio 2014. Difatti, il comma 490, con riferimento all'entrata in vigore delle novelle, dispone che la nuova aliquota del 10 per cento si applicherà alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;

ciò vuol dire che il regime del 4 per cento non scompare dall'ordinamento, ma continuerà ad applicarsi a tutte le prestazioni sociali rese

da cooperative a soggetti svantaggiati (anche quelle rese «direttamente») purché relative a contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare la vecchia disciplina, facendo rientrare nella tassazione del 4 per cento anche coloro che stipuleranno contratti successivamente al 31 dicembre 2013.

G/890/4/6 e 11

STEFANO, BAROZZINO, URAS

Il Senato,

premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si sostanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico,

sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno,

impegna il Governo:

a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni, equiparandolo a quello dei laureati in medicina.

G/890/5/6 e 11

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO

Il Senato,

premessi che:

le parti sociali chiedono a gran voce una riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

gli aiuti alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo;

un incentivo è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque;

l'entità della gran mole degli incentivi, a vario titolo erogati, viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno;

un riordino complessivo degli incentivi finalizzandoli interamente a settori trainanti, come l'innovazione tecnologica ed ecologica, dando un deciso impulso all'occupazione in quegli stessi settori, è in grado di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale, attraverso la riduzione del «cuneo fiscale», un valore aggiunto ragguardevole in termini di crescita e sviluppo;

impegna il Governo:

a riformare complessivamente il sistema degli incentivi alle imprese per una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, ridefinendo e indirizzando tutti i contributi esistenti, a legislazione vigente, verso i settori dell'innovazione ecologica e tecnologica con un significativo aumento di occupazione.

G/890/6/6 e 11

TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (A.S. 890),

premesso che:

i commi da 380 a 383 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno innovato, in misura significativa, l'assetto della destinazione del gettito proveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni così come delineati dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, del quale si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni;

in particolare, le norme in questione attribuiscono interamente ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato; sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo; sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito IVA;

con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il gettito IMU, pertanto, è integralmente devoluto

ai comuni, fatto salvo quello degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che rimane attribuito allo Stato. Resta, tuttavia, possibile per i comuni innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota ed incassare il gettito eccedente l'aliquota standard;

considerato che,

nei Comuni che ospitano i cosiddetti «Siti di interesse nazionale», come definiti ai sensi della legge n. 426 del 1998, insistono impianti industriali, anche di grandi dimensioni, che hanno avuto negli anni ed hanno tuttora un rilevante impatto negativo su tali territori in termini di potenziale inquinamento, di rischio sanitario ed ambientale, nonché di pregiudizio per la stessa qualità della vita;

in tali Comuni nei primi anni di applicazione dell'IMU gli introiti derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D proprio in presenza dei richiamati grandi impianti industriali hanno rappresentato una voce di entrata particolarmente decisiva per i bilanci degli enti;

solo in una parte minima delle aree SIN richiamate nel corso degli ultimi dieci anni sono state avviate attività di bonifica e risanamento delle aree inquinate e che spesso i Comuni hanno dovuto ricorrere a risorse proprie per promuovere interventi di monitoraggio e controllo delle fonti inquinanti;

a seguito delle modifiche disposte con la legge di stabilità 2013, che hanno riportato allo Stato gli introiti rivenienti dell'imposta in questione riferita agli immobili produttivi e assegnato ai Comuni le risorse rivenienti dagli altri immobili, per gli enti in cui ricadono le aree SIN si è prodotta una decurtazione netta di entrate con gravi conseguenze sull'equilibrio dei bilanci degli stessi;

siamo in presenza di una evidente penalizzazione di comunità che pure hanno subito le conseguenze di insediamenti industriali particolarmente invasivi e, nel contempo, la quasi totale assenza di concrete azioni di bonifica e risanamento ambientale;

il governo ha annunciato una revisione dell'imposta in questione e delle modalità di definizione del relativo carico sui contribuenti, ivi compresi, in particolare, gli operatori economici;

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure volte a prevedere che il gettito dell'imposta riveniente dagli immobili produttivi che ricadono nelle aree classificate «sito di interesse nazionale», ai sensi della legge n. 426 del 1998, sia attribuito per il 50 per cento al Comune sede dei medesimi immobili.

G/890/7/6 e 11

FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, SPILABOTTE

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, reca, tra gli altri, interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati, la cosiddetta *spending review*. L'articolo 2 del decreto dispone in merito alla riduzione delle strutture dirigenziali e delle dotazioni organiche di alcune pubbliche amministrazioni, ulteriore rispetto a già previste riduzioni; allo stesso tempo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di limitazione delle assunzioni;

in materia di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, si è espresso di recente il Dipartimento della Funzione Pubblica, che con parere n. 23580 in data 22 maggio 2013 ha dato risposta alla richiesta proveniente dall'INPS concernente la possibilità di sospendere, per l'anno 2013, gli obblighi assunzionali relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti, previsti rispettivamente dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla legge 29 marzo 1985, n. 113;

in tale parere, la Funzione Pubblica ha statuito che «l'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette, con l'eccezione della disciplina relativa ai centralinisti non vedenti, è sospeso fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica e, *a fortiori ratione*, laddove presentino posizioni soprannumerarie», pur se «l'obbligo di copertura della quota dovrà essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l'assenza di forme elusive del prescritto obbligo»;

l'unica via praticabile per procedere all'assunzione riguarderebbe dunque, oggi, profili professionali di aree in cui vi sia disponibilità in organico, ma anche in questo caso dovrebbe essere operata una valutazione in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento dei soprannumeri entro il 31 dicembre 2014, mentre «resta fermo l'impedimento ad effettuare assunzioni in assenza di posti disponibili nell'area per la quale sono state avviate e/o previste procedure di collocamento dei soggetti appartenenti alle categorie protette»;

per questa via, sono state di fatto bloccate nella pubblica amministrazione le assunzioni di personale appartenente alle «categorie protette», nei confronti delle quali, pure, la legge n. 68 del 1999 prevede particolari forme di tutele in materia di occupazione, riservando infatti a tali soggetti una percentuale di posti in ragione del numero dei lavoratori complessivamente occupati;

considerato che:

la gravità della situazione economica e sociale nel nostro Paese richiede, oltre che misure generali a tutela dell'occupazione, che sia prestata una particolare attenzione alla situazione occupazionale dei disabili, a favore dei quali, appunto, sono state pensate le misure contenute nella legge n. 68 del 1999;

l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica nel parere n. 23580, con la sospensione dell'obbligo di copertura delle quote, sembra invece particolarmente penalizzante nei confronti dei lavoratori disabili, verso i quali dovrebbero prevalere in ogni caso le norme di garanzia pensate a tutela delle categorie più deboli, ancora più in difficoltà a causa della generale situazione di crisi;

impegna il Governo:

a rivedere la posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla sospensione dell'obbligo di copertura di quota sancito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, evitando l'assunzione di qualsiasi atto che preveda o consenta la sospensione degli obblighi di assunzione per le pubbliche amministrazioni di persone disabili anche nei casi di soprannumerarietà, e garantendo la piena attuazione di quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999 a tutela del diritto al lavoro dei disabili;

a prevedere misure mirate, specifiche ed urgenti volte a promuovere l'incremento dell'occupazione stabile delle categorie protette, anche al fine di contrastare forme di marginalizzazione aggravate dall'attuale contesto di crisi economica e sociale.

G/890/8/6 e 11

CANTINI, FEDELI, MARCUCCI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

premesso che:

l'articolo 5 del decreto in esame detta norme in materia di ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga» e che questi erano stati rifinanziati con l'articolo 4 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, norma che al contempo aveva dettato la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione;

alla Toscana come disposto dal d.l. 21 maggio 2013, n. 54 sono stati assegnati 36 milioni consentendo il pagamento di 551 istanze di cassa integrazione in deroga e 318 di mobilità in deroga riguardanti un totale di 2.897 lavoratori ma secondo dati divulgati dalla regione stessa permangono senza copertura 19 mila lavoratori;

in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, le Regioni evidenziano come le risorse stanziare siano assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno dell'anno 2013;

impegna il Governo:

nella legge di stabilità a prevedere ulteriori risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, volte a garantire una efficace copertura integrale del fabbisogno dell'anno in corso nelle singole Regioni.

G/890/9/6 e 11

MARTINI, CALEO, CANTINI, CHITI, DI GIORGI, FEDELI, FILIPPI, GATTI, MARCUCCI, MATTESINI, NENCINI, PIGNEDOLI, PUPPATO, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (Atto Senato n. 890),

premesso che,

lo scorso 21 giugno le popolazioni toscane della Lunigiana e della Garfagnana sono state colpite da un grave evento sismico. L'epicentro del sisma, con una scossa di magnitudo di 5.2 Richter, è stato registrato principalmente nei Comuni di Fivizzano e Casola in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, e nel Comune di Minacciano, in provincia di Lucca, con significativo risentimento anche nel territorio dell'Emilia Romagna, nelle aree montane delle province di Reggio Emilia e Modena, ed in particolare nei Comuni di Ramiseto, Ligonchio, Palagano, Frassinoro, Pievelego, Collagna, Castelnuovo né Monti e Busana;

nei giorni successivi sono state registrate numerose altre scosse e lo sciame sismico continua tuttora a provocare effetti sulle abitazioni civili, sui fabbricati delle imprese, sugli edifici pubblici e quelli di culto. Ad oggi, da verifiche ancora da completare, risultano inagibili oltre 500 abitazioni;

nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio in Garfagnana 680 persone sono state ospitate nelle strutture della Protezione civile mentre in Lunigiana le persone ospitate sono state 384. Dodici nuclei familiari residenti nel Comune di Castelnuovo né Monti sono stati trasferiti presso abitazioni alternative per l'inagibilità di un condominio;

il primo stanziamento di risorse da parte della Protezione Civile, pari a 3 milioni di euro, servirà soltanto a far fronte alle spese di primo intervento di emergenza e a qualche indispensabile ripristino. I dati che la Protezione Civile Regionale continua a registrare fanno temere che i danni agli edifici pubblici e alle abitazioni civili risulteranno assai ingenti;

considerato che,

sono necessari interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio della Lunigiana e della Garfagnana e delle aree montane delle Province di Reggio Emilia e Modena, nonché di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, incluse le chiese, danneggiati dallo sciame sismico descritto in premessa che consentano alle imprese di riprendere le attività produttive e alle famiglie di ritornare in tempi ragionevoli nelle proprie abitazioni;

il decreto legge n. 74 del 2012 e i successivi decreti attuativi, hanno previsto un'articolata disciplina di interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e alla ripresa economica nei Comuni delle diverse province di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpite dal terremoto del maggio 2012, che sta producendo risultati positivi nei predetti territori,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con la Regione Toscana e con la Regione Emilia Romagna, appositi interventi in favore delle aree della Garfagnana, della Lunigiana e delle aree montane delle Province di Reggio Emilia e Modena colpite dal sisma del 21 giugno 2013 e dallo sciame sismico ancora in atto, analoghi per tipologia, strumenti e adeguatezza a quelli previsti per il terremoto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia del maggio 2012;

ad assumere un modello di intervento adeguato alla gravità e alla vastità dell'evento sismico nel territorio della Lunigiana, della Garfagnana e delle aree montane delle Province di Reggio Emilia e Modena, e a quantificare, insieme alla struttura della Protezione Civile, i danni prodotti dal sisma e quelli non ancora definiti e stabilizzati in ragione dello sciame sismico in corso.

Art. 01.**01.1**

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

*Al Capo I, prima dell'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Misure straordinarie per l'occupazione in occasione di Expo 2015)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere eccezionale e temporaneo finalizzate a cogliere le straordinarie opportunità occupazionali per l'Italia derivanti dalla iniziativa dell'Expo 2015 di Milano.

2. Fino al 31 dicembre 2015 è possibile in tutto il territorio nazionale:

a) l'assunzione di lavoratori con contratto a termine tramite rinvio alla specifica causale "Expo 2015" in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;

b) l'assunzione di lavoratori intermittenti, di qualsiasi età, in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) l'utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) l'elevazione ad euro 5.000 del limite di euro 2.000 di compensi per lavoro accessorio prestato nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'operatività della misura di cui alla presente lettera è in ogni caso subordinata alla prioritaria adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003;

e) la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con individuazione del progetto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tramite rinvio alla specifica causale "Expo 2015";

f) il ricorso al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento

mento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali.

3. I contratti attivati ai sensi del presente articolo sono oggetto di specifica attività di valutazione e monitoraggio ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

01.3

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Premettere all'articolo 1 il seguente:

«Art. 01.

(Misure sperimentali e temporanee per l'incremento dell'occupazione)

1. Al fine di accelerare il superamento della fase economica recessiva e di agevolare l'impegno straordinario del sistema economico nazionale per la realizzazione dell'Esposizione Universale 2015, fino al 31 dicembre 2015 è consentita ai datori e ai prestatori di lavoro la stipulazione del contratto di lavoro subordinato con applicazione delle regole contenute nei commi che seguono. Per l'applicazione di queste regole è sufficiente che nel contratto di lavoro, stipulato entro la data predetta, sia fatta espressa menzione della volontà delle parti di applicazione della presente legge.

2. Quando il contratto sia stipulato a tempo indeterminato, all'atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento per motivo economico od organizzativo, che intervenga entro il terzo anno di durata del rapporto, al prestatore che abbia superato il periodo di prova è dovuta dal datore di lavoro un'indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, computandosi anche l'eventuale contratto a termine tra le stesse parti che abbia preceduto quello a tempo indeterminato, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso a nonna del contratto collettivo applicabile.

3. Le esigenze economiche, organizzative o comunque inerenti alla produzione, che motivano il licenziamento entro il terzo anno di durata del rapporto, non sono soggette a sindacato giudiziale, salvo il controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di motivi discriminatori determinanti.

4. La retribuzione per il periodo di preavviso e la corrispondente indennità sostitutiva sono imponibili ai fini delle assicurazioni obbligatorie. L'indennità di cessazione del rapporto non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.

5. L'indennità di cessazione del rapporto di cui al comma 2 si dimezza nei rapporti di lavoro con aziende che occupino meno di sedici dipendenti nella stessa unità produttiva e non occupino più di 60 dipendenti nell'intero territorio nazionale.

6. La indennità di cui al comma 2 si applica nel caso di cessazione di contratto a termine senza proroga o conversione in rapporto a tempo indeterminato, quando il contratto stesso non rientri in uno dei casi nei quali l'apposizione del termine è ammessa per motivi specifici, secondo la disciplina previgente. Il contratto a termine può essere stipulato, rinnovato o prorogato tra le stesse parti senza necessità di motivazione, purché esso o la sua proroga non comportino il protrarsi della prestazione lavorativa oltre il termine complessivo di trentasei mesi».

01.2

URAS, BAROZZINO

Premettere all'articolo 1 il seguente:

«Art. 01.

(Conferenza nazionale per il lavoro e definizione del Piano nazionale di interventi urgenti per l'occupazione)

1. Lo Stato, tramite il Ministero del Lavoro promuove la Conferenza nazionale per il lavoro, di seguito denominata Conferenza, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge. La Conferenza è indetta d'intesa con le Regioni e con la partecipazione degli Enti Locali, sentita la Conferenza Stato – Regioni – Enti Locali.

2. Partecipano inoltre le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le Università, secondo le modalità concordate con il predetto Ministero.

3. La Conferenza ha il compito di definire un Piano pubblico di interventi urgenti di politica del lavoro, di seguito denominato Piano, finalizzato al coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l'occupazione. In tale Piano sono ricompresi anche gli interventi finanziari di competenza delle singole amministrazioni e i cofinanziamenti comunitari come stanziati nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione, nonché i previsti cofinanziamenti di capitale privato.

4. Il Piano è trasmesso al Parlamento come documento del Governo, previa approvazione del Consiglio dei Ministri.

5. Il Piano si articola in diverse azioni, da quelle di sistema proiettate verso la realizzazione stabile di un ambiente favorevole all'incontro domanda e offerta, a quelle destinate a sostenere percorsi individuali e collettivi di inserimento e reinserimento lavorativo, anche attraverso idonei

interventi verso l'impresa. Il Piano contiene inoltre azioni sperimentali atte a promuovere maggiore competitività dell'impresa nazionale verso il mercato euro-mediterraneo, sviluppando forme attive di partenariato economico.

6. Le Università sono individuate come soggetti di sostegno tecnico alla programmazione e alla esecuzione degli interventi del Piano, sulla base di specifici accordi tra Istituzioni regionali e locali e il sistema delle imprese.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età», con le seguenti: «35 anni di età»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni»;*

c) *al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed abbiano un'età compresa tra i 29 e i 35 anni».*

1.2

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 29 anni» con le seguenti: «fino a 35 anni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «ed i 29 anni» con le seguenti: «ed i 35 anni».

1.3

RUVOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fino a 29 anni di età», con le seguenti: «fino a 35 anni di età»;

b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «ed i 29 anni», con le seguenti: «ed i 35 anni».

1.4

DI MAGGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fino a 29 anni di età», con le seguenti: «fino a 35 anni di età»;

b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «ed i 29 anni», con le seguenti: «ed i 35 anni».

1.5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «29 anni di età », con le seguenti: «35 anni di età»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «29 anni», con le seguenti: «35 anni».

1.6

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 40», aggiungere le seguenti: «e 41».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) persone con disabilità».

1.7

BERTUZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro agricolo l'incentivo di cui al presente comma si applica anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

1.8

RUVOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro agricolo l'incentivo di cui al presente comma si applica anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

1.9

DI MAGGIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro agricolo l'incentivo di cui al presente comma si applica anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

1.500

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.";*

b) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, salvo che il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non*

in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. I lavoratori per i quali si sia concluso il rapporto di lavoro di cui al periodo precedente non possono coincidere con i lavoratori in riferimento ai quali lo stesso datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo di cui al comma 4."

d) *al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale.";

e) *al comma 12, sostituire le parole:* "per le regioni del Mezzogiorno" *con le seguenti:* "per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia";

f) *al comma 12, lettera b), sopprimere il secondo periodo;*

g) *al comma 15 sopprimere le parole:* "anche non rientranti nel Mezzogiorno" *e sopprimere il secondo periodo.*

1.10

SANTINI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIANI, FAVERO

Al comma 2, dopo le parole: «L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare» *aggiungere le seguenti:* «nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16» *e sostituire le parole:* «29 anni» *con le seguenti:* «35 anni».

1.11

GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire le parole: «, di età compresa tra i 18 e i 29 anni,» *con le seguenti:* «fino ai 35 anni di età».

Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere la parola: «soli».

Conseguentemente, ai commi 4 e 5, sostituire la parola: «seicentocinquanta» *con la seguente:* «cinquecento».

1.12

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «che rientrino» *fino alla fine del comma.*

1.13

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.14

CENTINAIO, BELLOT

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.15

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.16

BULGARELLI, CATALFO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano laureati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno tre mesi.».

1.17

ANGIONI, Rita GHEDINI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.18

PAGLINI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, BULGARELLI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «vivano soli», aggiungere la seguente: «O».

1.19

BULGARELLI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il cui reddito complessivo, calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sia inferiore 13.402,68 euro.».

1.20

ANGIONI, Rita GHEDINI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: «a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015».

1.21

PUGLIA, BULGARELLI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10»;*
- b) sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

1.22

SANTANGELO, BULGARELLI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'incentivo è pari a:

- a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;*
- b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.*

4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b).»

Conseguentemente, al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis».

E conseguentemente ancora, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"»

1.23

Rita GHEDINI, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'incentivo è pari, per un periodo di 18 mesi, al 30 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo e al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo nel caso di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo sono individuate ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente me-

diante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura».

1.24

Rita GHEDINI, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 4, sostituire le parole: «seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo» *con le seguenti:* «cinquecento euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo e di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo nel caso di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo sono individuate ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modiche e integrazioni.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore» *con le seguenti:* «ed entro i limiti di cui al comma 4 del presente articolo».

1.25

ORELLANA, BULGARELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «per un periodo di 12 mesi» *con le seguenti:* «per un periodo di 36 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento

1-ter. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così

come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.»

1.26

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3», con le seguenti: «di cui ai commi 2, lettere b) e c) e 3».

1.27

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro un mese».

1.28

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo le parole: «deve comunque corrispondere», aggiungere le seguenti: «entro la fine dello stesso mese».

1.29

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a quella del contratto trasformato con contratto a tempo indeterminato».

1.30

ANGIONI, Rita GHEDINI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi.».

1.31

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro dipendente».

1.32

LANGELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «In tale ipotesi, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, verrà restituito integralmente all'impresa».

1.33

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «numero dei lavoratori», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

1.34

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «all'assunzione», con le seguenti: «al mese in cui stata effettuata l'assunzione».

1.35

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dei lavoratori a tempo pieno».

1.36

PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'incentivo spetta nei mesi in cui dalla differenza di cui al comma 6 risulta un valore positivo di almeno 0,51».

1.37

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 9, sostituire le parole: «presente disposizione» con le seguenti: «presente decreto».

1.38

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 9, dopo le parole: «allo scopo», aggiungere le seguenti: «di assicurare in ogni momento la possibilità da parte dei datori di lavoro di conoscere le disponibilità residue, per ciascuna regione e per ciascun anno, delle risorse di cui al comma 1,».

1.39

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 9, sostituire le parole: «le dichiarazioni» con le seguenti: «le domande».

Conseguentemente, dopo le parole: «la fruizione dell'incentivo stesso» inserire il seguente periodo: «Entro tre giorni dal ricevimento delle domande l'INPS comunica l'esito della richiesta di ammissione all'incentivo».

1.40

GALIMBERTI

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. Le risorse di cui al comma 1 destinate all'incentivo straordinario di cui al medesimo comma sono determinate nella misura di 148 milioni di euro per l'anno 2013, 248 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 150 milioni di euro per l'anno 2016, da attribuire:

a) al 50 per cento per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;

b) al 50 per cento per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.

12-bis. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo finanziato dalle risorse di cui al precedente comma è tenuta a fame espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per la coesione territoriale.».

1.41

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 14, premettere il seguente periodo: «Entro dieci giorni dal termine indicato per la presentazione delle domande di cui al comma 9, l'INPS provvede a verificare la sufficienza delle risorse indicate in relazione al numero delle domande pervenute.»

1.42

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, sopprimere le parole da: «e, nel caso », *fino alla fine del comma.*

1.43

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le domande pervenute prima della comunicazione di cui al periodo precedente e per le quali non è possibile erogare l'incentivo devono essere comunque acquisite dall'INPS e, in caso di rifinanziamento delle risorse dell'incentivo di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza rispetto alle nuove domande.».

1.44

BULGARELLI, PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Al comma 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso l'INPS è tenuto a corrispondere l'incentivo a tutti i datori di lavoro che abbiano presentato domanda valida prima della comunicazione di cui al periodo precedente.».

1.501

I RELATORI

Sopprimere il comma 17.

1.45

BULGARELLI

Al comma 17, dopo le parole: «requisiti aggiuntivi», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque più favorevoli».

1.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 21, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

1.47

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. L'incentivo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli incentivi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

1.48

Rita GHEDINI, FEDELI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.».

1.0.1

BERGER, NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure per il sostegno dell'occupazione giovanile e femminile.
Credito d'imposta)*

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente legge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati

alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.

3. I soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 e del decreto di cui all'articolo 4, comma 10.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino il "zone assistite" ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui agli articoli 2, 3, 4, e 6 della presente legge, sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.

5. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui al comma 3, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile, di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e di 100 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 400 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle "zone assistite" di cui al comma 4 dell'articolo 1.

7. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

8. Fermo restando il numero massimo di cinque addetti, il beneficio di cui al comma 5 spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.

9. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.

11. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora non siano rispettati i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 6, nonché qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle leggi vigenti, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni necessarie all'applicazione del regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate dai soggetti di cui al comma 3.

14. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 1,5 miliardi di euro in ragione d'anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 e l'utilizzo dei risparmi derivanti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

15. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15 è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25 è dovuta un'imposta pari al 3 per mille».

1.0.2

Rita GHEDINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi straordinari per favorire l'occupazione)

1. In considerazione della perdurante crisi occupazionale, per il periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti collettivi di lavoro, secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, possono prevedere l'instaurazione di contratti a tempo determinato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente.

2. Nei casi di cui al comma 1, le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti.

3. Entro il predetto limite di durata massima di 36 mesi, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità.

4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

1.0.3

SANTINI, Rita GHEDINI, LEPRI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione dei «voucher di inserimento al lavoro»)

1. Per la realizzazione di misure sperimentali finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani inoccupati e dei lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, le Regioni, previa apposita attività di programmazione dell'intervento con le province, di concerto con i comuni insistenti nel territorio di competenza, e promossa tramite i servizi per il lavoro, sono autorizzate ad emettere appositi *voucher* di inserimento.

2. Possono avere accesso al *voucher* di cui al comma 1 esclusivamente gli inoccupati e i disoccupati così come individuati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che abbiano effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa ed abbiano sottoscritto il patto di servizio e definito un piano di azione individuale tramite il centro per l'impiego di riferimento, ai sensi della legislazione vigente, rilasciati dai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni.

3. In ragione di quanto indicato dal patto di servizio, gli inoccupati e i disoccupati, di cui al comma 1, ottenuto il *voucher*, accedono all'intervento recandosi presso le agenzie di intermediazione accreditate o autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 276 del 2003 e successive modificazioni.

4. Nel caso di esito positivo dell'intermediazione del soggetto titolare di *voucher*, al termine del periodo di prova previsto dal CNL applicato dall'azienda che ha assunto il lavoratore, l'agenzia di intermediazione che ha determinato l'incontro tra domanda ed offerta procede all'incasso del valore del *voucher*, calcolato in misura percentuale sugli oneri fiscali già percepiti dallo Stato rispetto al lavoratore inserito. Il pagamento della prestazione all'agenzia avviene direttamente da parte dello Stato senza alcun trasferimento economico alle Regioni.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente dispositivo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce con specifico decreto l'ammontare del *voucher* percepibile dall'agenzia di intermediazione, che viene distinto in ragione dei seguenti criteri: *a)* durata del rapporto di lavoro; *b)* deficit di opportunità e svantaggio della categoria di appartenenza del disoccupato. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono stabilire incrementi ed integrazioni ai benefici di cui al presente comma, in ragione di una specifica destinazione degli interventi per l'incremento dell'occupazione sostenuti attraverso i Fondi strutturali.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è rivolto altresì ai disoccupati titolari del trattamento di ASpI ed ai lavoratori collocati in via transitoria in mobilità e sottoposti ai programmi di reimpiego, ai sensi della legge n. 92 del 2012.

7. La misura di cui al presente articolo è promossa in via sperimentale, nei limiti delle risorse di cui al comma 8 ed è sottoposta alla verifica tecnica nell'ambito delle finalità della "struttura di missione" di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni per il 2014 ed il 2015 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettere *a* e *b*).

9. Ai fini del rifinanziamento automatico del dispositivo di cui al presente articolo, si provvede ogni anno attraverso la destinazione, fino all'ammontare di cento milioni di euro annui, delle somme derivanti dal gettito fiscale degli oneri relativi al primo mese di lavoro successivo al periodo di prova.

10. Con apposito decreto il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riparto delle risorse per *voucher* disponibili tra le regioni, definendo i criteri di priorità in considerazione del tasso di disoccupazione regionale ed adottando altresì contestuali criteri di premialità per i territori che utilizzino maggiormente il *voucher* di inserimento».

Art. 2.**2.1**

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;*

2) *al comma 2, sostituire le lettera a) con la seguente:*

«a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche»;

3) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 non trovano applicazione»;

4) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.2

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le parti sociali».

2.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003».

2.4

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in vista» con le seguenti: «esclusivamente al fine» e dopo le parole: «articolo 4» aggiungere le seguenti: «comma 3,».

2.5

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono» .

2.6

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.7

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «tecnico-professionali e specialistiche» aggiungere le seguenti: «e in previsione delle assunzioni da parte di medie, piccole e microimprese al 31 giugno 2015, agevolate per il periodo di utilizzo del credito d'imposta, maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta, per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno».

2.8

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) gli artigiani regolarmente iscritti presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)».

2.9

RANUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al termine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5» inserire le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

2.10

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Resta comunque salva la possibilità di una disciplina integrativa in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.».

2.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 3, comma 1, ultimo periodo";

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

2.12

BOCCA, SERAFINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 prima delle parole: "l'assunzione di nuovi apprendisti" sono inserite le seguenti: "salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative",».

2.13

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, prima delle parole: "L'assunzione di nuovi apprendisti", sono inserite le seguenti: "salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,"».

2.14

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al termine del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia di apprendistato a cicli stagionali trovano applicazione anche con riferimento all'apprendistato per la qualifica o il diploma di cui al presente articolo"».

«3-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole: "dall'articolo 4, comma 5", sono inserite le seguenti: "e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1"».

2.15

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 76, è aggiunto il seguente:

''7-bis. Per l'apprendistato per la qualifica e il diploma e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, là dove manchi una espressa previsione nella contrattazione collettiva nazionale di categoria il trattamento retributivo è parametrato a quello dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere in proporzione al monte ore formativo complessivo''».

«3-ter. Il comma 16, lettera d), dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato».

2.500

I RELATORI

*Sopprimere il comma 4.***2.16**

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, deve essere interpretato nel senso che se il datore di lavoro non ha alle proprie dipendenze lavoratori a tempo indeterminato può ospitare non più di tre tirocinanti».

2.17

PUGLISI, TOCCI, Elena FERRARA, MARTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo straordinario pari a 1 milione di euro denominato ''Fondo mille giovani per la cultura'' destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a 29 anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e

delle attività culturali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014,» con le seguenti: «a 560,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203 milioni di euro per l'anno 2014».

2.18

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale».

2.19

Rita GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n. 994/98 e quindi n. 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie "de minimis" agli aiuti di Stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo articolo 7 e quelle dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comu-

nità europee C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002».

2.20

RANUCCI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, alle parole: "l'assunzione di nuovi apprendisti" premettere le seguenti: "salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,"».

2.21

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

2.22

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 11, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

2.23

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 13, sopprimere le parole: «fino all'esaurimento delle stesse».

2.24

MOSCARDELLI, LUCHERINI, CASINI

Sostituire l'ultimo periodo del comma 13 con il seguente: «Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50

per cento, del rimborso spese corrisposto, anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari per i soli tirocini all'estero, da altro soggetto pubblico o privato.».

2.25

MOSCARDELLI, LUCHERINI

Sostituire l'ultimo periodo del comma 13 con il seguente: «Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto, anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari, da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.».

2.501

I RELATORI

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole , "rimborso spese" inserire le seguenti ",comprensivo dei benefici e facilitazioni non monetari,".

2.26

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 14, dopo le parole: «entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».

2.27

CENTINAIO, BELLOT

All comma 14, dopo le parole: «istituti professionali», aggiungere le seguenti: «nonché dei licei artistici, musicali e linguistici.»

2.28

CATALFO, BULGARELLI

Alla rubrica, sopprimere le parole: «, in particolare».

2.0.2

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivo fiscale all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4-*quater* e 4-*quinqües* sono sostituiti dai seguenti:

''4-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i soggetti passivi dell'imposta che incrementano in ciascuno periodo d'imposta successivo al 2012, il numero di lavoratori dipendenti assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta 2012, è deducibile il costo del predetto personale nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile. Ai fini del calcolo dell'incremento, in ciascun periodo d'imposta il numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2012 va assunto al netto del numero dei dipendenti in pensionamento per raggiunti limiti di età. L'incremento della base occupazionale va ridotto in misura corrispondente alle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate a nonna dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, a eccezione di quelle derivanti da pensionamenti per raggiunti limiti di età. Per gli enti privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al per-

sonale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

''4-quinquies. Ai soggetti passivi dell'imposta, di cui all'articolo 3, per ciascun dipendente per il quale si applicano le disposizioni di cui al comma 4quater, non spettano le deduzioni previste dai commi 1 e 4-bis.1'';

b) il comma 4-sexies è abrogato;

c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

''4-septies. Per ciascun dipendente per il quale non si applichino le disposizioni di cui al comma 4-quater, l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1, non può comunque eccedere il limite massimo costituito dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) e 4-bis.1''.

2. Il minor gettito derivante per l'Erario dallo sgravio fiscale di cui al comma 1, valutato per il primo anno in 200 milioni di euro, per il secondo anno in 400 milioni e per il terzo anno in 600 milioni, è compensato per 52 milioni con la soppressione dei contributi in favore delle emittenti radiofoniche private, di cui di cui all'art. 7, comma 11, del decreto-legge 6 agosto 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135; per la parte restante con una corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 6 della legge 2 febbraio 2007 n. 26, relativo alla restituzione di oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione».

2.0.3

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche della disciplina del contratto a termine e di lavoro intermittente nei settori dello spettacolo e della ricerca)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

''4-*ter*. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dello spettacolo per lo svolgimento di attività teatrale, musicale, cinematografica, televisiva, radiofonica o circense, purché aventi per oggetto prestazioni, anche riferite all'attività ordinaria del datore di lavoro, di natura artistica, tecnica, comunque strettamente connesse alla preparazione, produzione e rappresentazione di spettacoli o programmi o serie di durata predeterminata, anche reiterati nel tempo, oppure limitate a una stagione artistica. Ai contratti di cui al presente comma si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 8''.

2. La disciplina limitativa del contratto di lavoro intermittente non si applica nel settore dello spettacolo.

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

''5-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca istituiti con legge dello Stato e lavoratori chiamati a svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. Ai contratti di cui al presente comma si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 8''».

2.0.4

BERGER, BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Rappresentanze sindacali aziendali)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

”1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le intese di cui al primo periodo hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere stipulate in una delle seguenti piattaforme negoziali:

a) dall'associazione imprenditoriale interessata, da un lato, e da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

b) dall'impresa interessata, da un lato, e dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

1-bis. Ai fini dell'efficacia di cui al secondo periodo del comma 1, le intese sono sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario. Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, l'approvazione e sottoscrizione da parte della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è efficace se sono soddisfatti ambedue i seguenti requisiti, riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda:

a) le associazioni sindacali che la compongono, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe;

b) nell'ambito della rappresentanza sindacale aziendale di cui alla lettera a), le associazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo risultino destinatarie di un numero di deleghe superiore a quello delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. Laddove, prima della decorrenza del loro termine finale di efficacia, non sia stata data attuazione all'articolo 39 della Costituzione, la proroga o il rinnovo dei contratti di cui al primo periodo, ha effetto solo nei confronti degli iscritti ai sindacati sotto scrittori, salva l'efficacia delle intese di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis.''.».

2.0.5

BERGER, NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali intellettuali)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un Fondo di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie a giovani professionisti per l'accesso e l'avvio dell'attività professionale, di cui al comma 4, e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, di seguito denominato "Fondo", dal quale possono essere prelevate, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, le somme necessarie per gli interventi di cui al comma 2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 20 milioni di euro annui.

2. Con il fondo di cui al comma 1, si provvede alla concessione di agevolazioni finanziarie per:

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti di età non superiore ai trentacinque anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

b) prestiti ai giovani con età inferiore ai quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, attraverso: progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od inter-

settoriale tra giovani professionisti; programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza; progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.

4. Per attività professionale si intende un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge; per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio.

5. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni necessarie a:

- a) specificare i soggetti legittimati ad accedere al Fondo;
- b) disciplinare i termini per le domande di accesso al Fondo;
- c) individuare le modalità e i termini di erogazione delle somme richieste, prevedendo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;
- d) individuare le modalità di gestione del Fondo.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 127, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabac-

chi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

Art. 3.

3.1

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «26 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «26 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «41 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «56 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «26 milioni di euro per l'anno 2013».

3.2

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate» con le seguenti: «da giovani, da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate».

3.3

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVellini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,».

3.4

LEPRI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b), dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio è definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio».

3.5

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 1, lettera c), le parole: «29 anni», sono sostituite con le seguenti: «32 anni».

3.6

CARIDI, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le azioni di cui alla lettera b) del comma precedente vengono promosse altresì azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 al fine di convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di 5 anni, in favore di nuove imprese. A tal fine le Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, di concerto con gli Enti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, un apposito Piano di recupero del patrimonio immobiliare».

3.7

BULGARELLI, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a:

a) Emilia Romagna, Veneto e Lombardia limitatamente ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

b) Umbria e Marche limitatamente ai soli comuni colpiti dagli eventi sismici del 1997».

3.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

”1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile ed incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ambientali all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei Comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive

(IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa afferenti ai seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale e turismo eco sostenibile;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

3.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE CRISTOFARO, CERVellini

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni ulteriori per favorire l'occupazione giovanile)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire il reinsediamento di attività agricole e il ricambio generazionale in agricoltura, i giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 22 del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente

comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

3.0.3

BERGER, BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Applicazione dell'istituto della mobilità volontaria al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza)

1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

”1-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

- a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;
- b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;

c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione il cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma della cessione di contratto di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:

a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;

b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-bis, al di fuori del territorio regionale".».

Art. 4.

4.1

SANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Eventuali costi sostenuti da Enti di Ricerca su fondi relativi alle Programmazioni FSE 2000-2006 per attività coerenti con le finalità e gli obiettivi istituzionali potranno, ove non coperti da finanziamenti comunitari, essere imputati ai finanziamenti istituzionali.».

Art. 5.**5.1**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:***«Art. 5.**

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione che individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche.

2. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2014.

3. La struttura di missione è coordinata e diretta dal Segretario generale del Ministero del lavoro o da un dirigente generale a tal fine designato e dai dirigenti delle direzioni generali del medesimo Ministero aventi competenze riguardo alle attività di cui al comma 1.

4. Inoltre, al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;

b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;

c) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;

d) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;

e) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;

f) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;

g) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;

h) in esito al monitoraggio degli interventi, predisporre periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, la struttura di missione si avvale di una commissione tecnica composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La partecipazione alla struttura di missione o alla Commissione tecnica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione e della Commissione tecnica, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 40 mila per l'anno 2013, e euro 100 mila per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

5.2

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego» con le seguenti: «nelle more della definizione di un sistema nazionale del lavoro costituito da un'Agenzia nazionale e da Agenzie regionali».

5.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014».

5.4

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;».

5.500

I RELATORI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "comma 1" inserire le seguenti: ", nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

5.6

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera d), dopo le parole «di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;» aggiungere le seguenti: «inoltre ne controlla l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi, riferendone annualmente al ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali;»

alla lettera g) sostituire le parole: «gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e» con le seguenti: «l'efficacia e la congruenza rispetto ai costi degli interventi e delle attività espletate; inoltre».

5.7

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) organizza la rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per ciascun corso di formazione professionale finanziato in tutto o in parte con risorse pubbliche del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro o dell'ISFOL».

5.8

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte dell'agenzia di certificazione dei curricula mandataria della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi dalla persona stessa compiuti o sulle sue esperienze lavorative o formative».

5.0.1

FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, SPILABOTTE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di euro 22 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «commi 6 e 10» inserire le seguenti: «5-bis», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a

315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.136,5 milioni di euro per l'anno 2013, 681,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 437,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;

c) all'articolo 12, alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 224 milioni di euro per l'anno 2014 e a 22 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 106,9 milioni di euro per l'anno 2013».

Art. 6.

6.1

CATALFO, BULGARELLI

Sopprimere l'articolo.

6.2

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (Disposizioni in materia di istruzione e formazione). – 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2019/2020.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 – 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5/2012, convertito con la legge n. 35/2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di or-

ganico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.3

OLIVERO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni in materia di istruzione e formazione*). – 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2017/2018.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 – 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5/2012, convertito con la legge n. 35/2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.4

SANTINI, LEPRI, FAVERO, PARENTE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2017/2018.

2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 – 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell’ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all’articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del 2012, a sostegno dell’occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell’orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l’apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».

6.5

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS

Al comma 1 sostituire le parole da: «e nel primo anno» fino alle: «delle lezioni» con le seguenti: «spazi di flessibilità entro il 10 per cento dell’orario annuale delle lezioni, privilegiando discipline curriculari comuni agli altri indirizzi di istituti superiori, in particolare italiano e matematica, e nel primo anno del secondo biennio spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell’orario annuale delle lezioni,».

6.6

BERGER, NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, la conferma dell’incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall’articolo 1-*sexies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

1-*ter*. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 agosto 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, detratti nel numero del 10 per cento dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.

1-*quinqüies*. All'attuazione della procedura di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 agosto 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, cori propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*sexies*. A far data dal 1° settembre 2014, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015».

6.7

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il triennio 2013-2015, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è destinata alle Università non statali legalmente riconosciute aventi numero di iscritti non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3.500 euro a studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento.

1-ter. Nel caso in cui le somme stanziare annualmente siano eccedenti rispetto a quanto erogato nei confronti delle Università beneficiarie di cui al comma 1-bis, la residua parte sarà ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

6.8

OLIVERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le somme stanziare dagli enti territoriali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n.296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».

6.9

PETRAGLIA, BAROZZINO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni nell'ambito della razionalizzazione dei percorsi di formazione professionale, garantiscono in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di stage eliminando inutili duplicati».

6.10

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni"».

1-ter. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "che hanno compiuto il quindicesimo anno di età"».

1-quater. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 28 marzo 2003, n. 53 sono abrogate le parole: "dai 15 ai 18 anni"».

6.0.1

STEFANO, BAROZZINO, URAS

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.

2. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni.

3. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede ter-

ritorialmente competente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

4. Agli oneri recati dall'applicazione dei commi precedenti, quantificati in 75 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 2014, mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

6.0.2

STEFANO, BAROZZINO, URAS

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al 70 per cento del valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.

2. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni.

3. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata auto certifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territoriale competente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

4. Agli oneri recati dall'applicazione dei commi precedenti, quantificati in 52,5 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 2014, mediante corrispondente incremento dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla Tabella 3 allegata alla medesima legge».

6.0.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art 6-bis.***(Interpretazione autentica del comma 188, articolo 1,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266)*

1. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zootecnici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università».

6.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, URAS

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non

costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

6.0.5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

6.0.6

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, previa approvazione dei Piani «triennali di attività, del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati ad assumere personale in deroga alla procedura prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

6.0.7

RANUCCI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria''».

Art. 7.**7.1**

BAROZZINO, URAS

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.***7.2**

SANTINI, PARENTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte del rispetto dei limiti di durata massima e quantitativi applicabili al rapporto di lavoro, ai sensi del presente decreto legislativo'';

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto''.

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.'';

2) il comma 2 è abrogato;

3) all'articolo 4, il comma 2-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) il comma 2-*bis* è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un con-

tratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

”c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;

2) il comma 6 è abrogato;

3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

”7-bis. In caso di mancata definizione da parte dei contratti collettivi dei limiti quantitativi di cui al comma precedente, ciascun datore di lavoro non può assumere un numero di lavoratori a tempo determinato superiore al quindici per cento del personale assunto nell'unità produttiva interessata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo un numero minimo di 3 unità; i contratti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono soggetti a tale limite”».

7.3

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, BULGARELLI

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

”1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un dato re di lavoro o utilizzato re e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione”;

b) all'articolo 5:

1) sostituire il comma 3 con il seguente:

”3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un con-

tratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;

2) *al comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole:* ”e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.”;

c) all’articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:

”c-ter) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;

2) sopprimere il comma 6;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1-bis. Al comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è abrogato”».

7.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.5

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

7.7

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» lettera a), sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

7.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», lettera a), sopprimere le parole da: «, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).

7.10

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

7.11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis»; lettera b) le parole da: «, anche aziendali,» sono soppresse.

7.12

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera a), lettera b), sopprimere le parole: «, anche aziendali».

7.13

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera a), lettera b) aggiungere in fine: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

7.14

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera a), lettera b), aggiungere in fine: «in ogni caso i contratti acausali di cui alla lettera precedente non possono superare il 2 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva».

7.15

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1, lettera a), dopo le lettere a) e b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) ferme restando le ipotesi di cui alle lettere a) e b), nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva. La percentuale è elevabile dai contratti collettivi di ogni livello stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

7.17

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).**Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere il numero 1).*

7.18

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.19

SPILABOTTE, Rita GHEDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.20

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4, comma 2-bis le parole: "non può essere oggetto di proroga" sono sostituite da: "è prorogabile, in deroga al comma 1, fino ad un massimo di sei volte"».

7.21

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011.»

7.22

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, nel limite complessivo del 20 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva».

7.23

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera c) sopprimere il numero 2).

7.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

7.25

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma e del successivo comma 4 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

7.26

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere il secondo periodo.

7.27

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «anche aziendali».

7.28

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, lettera c), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.» con le seguenti: «secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011.».

7.29

BAROZZINO, URAS

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «purché confermati con referendum dai lavoratori delle categorie nazionali o territoriali».

7.30

BONFRISCO

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), inserire il seguente:

«3-bis) Al comma 4-bis le parole: "trentasei mesi" ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi"».

7.31

BOCCA, SERAFINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

7.32

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: A decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato non sono calcolati nella base di computo occupazionale prevista ai fini delle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente comma:

«1-ter Per i contratti a termine stipulati a decorrere dal 1° agosto 2013 e sino al 31 dicembre 2016, in via sperimentale, sarà possibile il recesso anche per giustificato motivo, oggettivo, prima della scadenza del termine stesso, con preavviso di 15 giorni».

7.33

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o dell'istituto

del lavoro accessorio, di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.34

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere anche il comma 3.

7.35

GALIMBERTI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.36

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

7.37

CASSANO

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1."»;

0b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro"»;

b) al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

”c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi”»;

c) al comma 4, premettere il seguente:

«04. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole ”ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: ”ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialista”».

7.38

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), è premesso la seguente:

«0a) all'articolo 31, i commi 3-bis e 3-ter e 3-quater sono sostituiti dai seguenti:

”3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter”».

7.39

SANTINI

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 30 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2013 c.c. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso''».

7.40

BONFRISCO

Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: ''1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in tutti i settori produttivi e senza limiti di età''.

0b) all'articolo 34, il comma 2 è abrogato».

7.41

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con non meno di sedici anni di età''».

7.42

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) l'articolo 24, comma 4, lettera a) è soppresso».

7.43

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati».

Conseguentemente:

- a) al comma 2, sopprimere la lettera b);*
 - b) sopprimere il comma 3;*
 - c) al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).*
-

7.44

PARENTE, Rita GHEDINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «In ogni caso,» con le parole: «Fatta eccezione per i settori spettacolo, turismo e pubblici esercizi,».

7.45

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «per ciascun lavoratore» inserire le seguenti: «con il medesimo datore di lavoro».

7.46

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «duecentocinquanta».

7.47

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Questa disposizione non si applica nel settore dei teatri lirici e di prosa».

7.16

VERDUCCI, SANTINI

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Sono esclusi dalla disciplina del precedente comma 2-bis i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni».

7.48

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali».

7.49

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire lo seguente:

«a-bis) all'articolo 34, comma 1, dopo le parole: "contratti collettivi" sono inserite le seguenti: ", anche aziendali",».

7.50

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.51

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.52

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.53

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

7.54

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.55

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.56

CARIDI, FLORIS

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.131

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 61, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Sono altresì escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 le collaborazioni svolte nell'ambito delle attività tipiche dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali è imposto il solo obbligo di essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.''».

7.57

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.58

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.59PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE,
FEDELI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.60

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7.61

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il ricorso al lavoro accessorio è incompatibile con ogni tipologia di rapporto lavorativo instaurato presso lo stesso datore di lavoro"».

7.62

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni :

1) al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'art. 70 comma 1 sostituire le parole "alla totalità dei committenti" con le seguenti "al medesimo committente";

e-ter) all'art. 70 comma 2, lettera a) dopo le parole "effettuate da pensionati" inserire le seguenti: "da casalinghe";

e-quater) all'art. 70 comma 2, lettera b) eliminare le parole "che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";

e-quinques) all'articolo 70, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel settore agricolo, nell'ambito del periodo di prestazione comunicato, non vi è presunzione di continuità di prestazione da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b)";

e-sexies) All'art. 72 comma 1 dopo le parole "uno o più carnet di buoni" eliminare le parole "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole "periodicamente aggiornato" eliminare le parole "tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le Parti Sociali"».

7.63

BOCCA, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

''*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria''».

7.64

ZELLER, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*. All'articolo 70, comma 2, lettera *a*), dopo le parole: ''di carattere stagionale effettuate'' sono inserite le seguenti: ''da persone regolarmente iscritte nel sistema di assicurazione generale obbligatoria''».

7.65

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 70, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extrascolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria''».

7.66

DI MAGGIO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 72, comma 1, sostituire le parole: "carnet di buoni orari", con le seguenti: "carnet di buoni"».

7.67

RUVOLO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 72, comma 1, sostituire le parole: "carnet di buoni orari", con le seguenti: "carnet di buoni"».

7.68

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In ogni caso l'importo dei buoni orari di cui al periodo precedente non può essere inferiore all'importo minimo stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1"».

7.69

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). L'articolo 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogato».

7.70

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) L'inciso "vendita diretta di beni e di servizi", contenuto nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi».

7.71

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In alternativa al lavoro intermittente i contratti collettivi nazionali stipulati delle organizzazioni sindacali secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, anche attraverso delega al secondo livello, possono introdurre forme di lavoro a tempo parziale con eventuale stipula di clausole elastiche e flessibili, in grado di assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze dell'impresa e il bisogno del lavoratore di avere continuità di reddito.»

7.72

CASSANO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio", sono inserite le seguenti: "e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio (di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173)".».

7.73

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'art. 2549, comma 2, del codice civile dopo le parole: "o di affinità entro il secondo" sono aggiunte le seguenti: "e dei contratti certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003"».

7.74

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'art. 2549, comma 2, del codice civile è abrogato.».

7.75

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

*Sopprimere il comma 3.***7.76**

BAROZZINO, URAS

*Sopprimere il comma 3***7.77**

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Al comma 4 dopo il primo paragrafo, aggiungere il seguente: «Inoltre la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione per le aziende estere che non superano, per la forza lavoro assunta direttamente in Italia, i limiti dimensionali di cui all'articolo 18, comma 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tal fine, nei limiti dimensionali, non sono conteggiati i lavoratori assunti all'estero».

7.78

SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 4, capoverso «6», sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92», con le seguenti: «all'articolo 2, comma 34, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.79

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

”Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore''.

4-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: ''1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'ar-

ticolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore”;

- b) al comma 2 le parole: ”per motivo oggettivo” sono abrogate;
- c) il comma 8 è abrogato.

4-quater. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola ”oggettivo” è abrogata.

4-quinquies. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è abrogato;
- b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

”3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.”.

4-sexies. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola ”soggettivo” è abrogata».

7.80

SANTANGELO, BULGARELLI

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la Direzione territoriale del lavoro trasmette una nuova convocazione alle parti per un ulteriore incontro da svolgersi nel termine perentorio di sette giorni. Qualora la Direzione territoriale non provveda en-

tro tale termine, il datore di lavoro, a pena di nullità del licenziamento, deve richiedere una nuova convocazione.”».

7.81

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1).

7.82

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) il comma 21, in materia di lavoro intermittente, è abrogato. Riacquisito efficacia le disposizioni recate dagli articoli 34, 35, e 37 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.83

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.500

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: “al 1° gennaio 2014”, inserire le seguenti: “. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 31.”.*

b) *al comma 5, lettera b) sostituire le parole: "cinquanta per cento" con le parole: "settanta per cento";*

c) *al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il beneficio compete, entro i limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti d’importanza minore («de minimis»), di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle assunzioni di lavoratori che hanno*

fruito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) per un periodo inferiore a sei mesi".

d) *al comma 5, lettera c), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:*

"5-bis) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente";

5-ter) ai commi 5, 42, 44 e 45 dopo le parole "decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali" sono sostituite dalle seguenti "decreto non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali".".

7.84

SPILABOTTE

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

«2-bis). Il comma 25 è sostituito dal seguente:

"a) le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in via transitoria e per un periodo non oltre il 31 dicembre 2014, le disposizioni previste dai commi dal 23 al 25 possono essere derogate o applicate gradualmente sulla base di quanto definito da accordi fra le parti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"».

7.85

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 5, lettera a) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

"28-bis. Gli accordi aziendali stipulati dalle associazioni o rappresentanze sindacali che abbiano rappresentatività maggioritaria secondo criteri stabiliti dall'accordo interconfederale applicabile, o in mancanza di questo secondo quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011, possono prevedere:

che il limite di tre associati in partecipazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo sia aumentato a cinque;

che il limite stesso sia riferito, invece che all'intera azienda, alla singola unità produttiva, con conseguente collegamento del reddito di partecipazione all'andamento economico dell'unità produttiva medesima''».

7.86

Rita GHEDINI, ANGIONI, CUCCA, LAI

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

''29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276''».

7.87

FEDELI, Rita GHEDINI, PUGLISI

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

''29-bis. Le disposizioni di cui al comma 28 non si applicano al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.'''».

7.88

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

''10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che usufruiscono dell'Aspi di cui al comma 1 è concesso, per le prime quattro mensilità di retribuzione corrisposte al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile usufruita dal lavoratore. ''I contributo è riconosciuto anche al datore di lavoro che assuma alle stesse condizioni del presente comma un lavoratore che usufruisce della Mini Aspi di cui al

comma 20 e che, pur avendo già esaurito al momento dell'assunzione il diritto al sussidio, sia disoccupato da meno di quattro mesi. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative'».

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.89

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

»10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto

della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.

2) al comma 34, è aggiunto infine il seguente periodo: ”Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”».

7.90

SANTINI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «pieno e» e sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «cento per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b)».

7.91

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: «pieno e» e sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «settanta per cento».

7.92

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «cento per cento».

7.93

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», primo periodo, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «settanta per cento».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «7, commi 5, lettera b-bis), 7 e 11» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «759,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 515,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 256,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 206,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 201 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) quanto a euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

7.94

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», primo periodo, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «settanta per cento».

7.95

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Consequentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis, Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"».

7.96

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 2, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti è aumentato del 20% nel caso di assunzioni effettuate da piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.».

Consequentemente dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 5, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7-ter.

7-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg"».

7.97

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, lettera b), al capoverso «10-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con ulteriori contributi della medesima tipologia.».

7.98

BERTUZZI

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole «7, comma» inserire le seguenti: «5,» e sostituire le parole «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015», con le seguenti: «pari a 1.134,5 milioni di euro per l'anno 2013, 589,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 345,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;

c) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 104,9 milioni di euro per l'anno 2013».

7.99

DI MAGGIO

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

7.100

RUVOLO

Al comma 5, lettera b), capoverso «10-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive.».

7.101

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:

''20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.

20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis;».

7.102

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 2, comma 22, le parole: "4, lettera a)" sono soppresse».

7.103

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 5, dopo le lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). All'articolo 2, i commi da 31 a 35 sono abrogati».

7.104

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, il comma 31, è sostituito con il seguente:

''31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30''».

7.105

PUGLIA, BULGARELLI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, il comma 31, sostituito con il seguente:

''31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi interi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30''».

7.106

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole ''chiusura del cantiere'' sono aggiunte le seguenti: ''c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria''».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

7.107

BERTUZZI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, dopo le parole "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.108

Rita GHEDINI, PARENTE

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

7.109

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) All'articolo 2, il comma 36 è abrogato».

7.110

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, i commi 51, 52, 53 sono sostituiti con i seguenti:

''51. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

52. Possono accedere al trattamento di cui al comma 1 i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1. risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2. operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

53. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335'».

7.111

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 2, comma 57, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «7, commi 5, lettera b-bis, 7 e 11» e le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 232 milioni di euro per l'anno 2014»;

c) alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014».

7.112

Rita GHEDINI, Gianluca ROSSI, FABRI

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 15, lettera a), le parole: "un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota o una cifra in misura fissa complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento, non inferiore, in entrambi i casi, allo 0,20 per cento"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «7, comma 7» inserire le seguenti: «10, comma 7-bis», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.129,5 milioni di euro per l'anno 2013, 609,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 465,775 milioni di euro per l'anno 2015»;

c) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 99,9 milioni di euro per l'anno 2013».

7.113

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5, lettera c) dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 15, lettera a), le parole: "un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota o una cifra in misura

fissa complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento, non inferiore, in entrambi i casi, allo 0,20 per cento'».

7.114

Rita GHEDINI

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 4 inserire il seguente:

«4-bis) al comma 34 sono aggiunte le seguenti parole: "Sono altresì escluse dal pagamento del contributo di cui al comma 31 le aziende aderenti ai consorzi titolari dei servizi di pulizia delle scuole, oggetto dell'accordo sottoscritto al Ministero del lavoro il 14 giugno 2011, limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell'accordo stesso"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;*

b) *all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,» con le seguenti: «pari a 1.129,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 609,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 365,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;*

c) *all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti: «quanto a 99,9 milioni di euro per l'anno 2013» e le parole «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «, a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;*

d) *alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014 e a 140 milioni di euro per l'anno 2015».*

7.115

LANGELLA

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 37 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«In ogni caso, il Comitato Amministratore rimane in carica fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato»».

7.116

LANGELLA

Al comma 5, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 45 dopo la parola: "decreto", sono aggiunte le seguenti: "di natura non regolamentare"».

7.117

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5, lettera c), dopo il punto 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) al medesimo comma 4 dopo le parole: "per i lavoratori dei diversi comparti" sono aggiunte le seguenti: "compresi quelli dipendenti dalle società partecipate degli Enti pubblici e dello Stato"».

7.118

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

7.119

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 5, lettera d), al numero 1) premettere il seguente punto:

«01) al comma 8 le parole: "cinquanta per cento sono sostituite dalle seguenti: "settanta per cento"»

Conseguentemente:

al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Articolo 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 dicembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 11-bis,» e sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: « a 563,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 321,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 66,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,775 milioni

di euro per l'anno 2017 e a 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

7.120

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.121

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5, lettera d), numero 1) sopprimere le parole: «e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile».

7.122

SANTINI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIANI, FAVERO

Al comma 5, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 8 le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "cento per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, lettera d), numero 2-bis), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b)».

7.123

STEFANO, BAROZZINO, URAS

Al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis): all'articolo 2, comma 34, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230'».

7.124

CERONI

Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 2, comma 34, le parole: "Per il periodo 2013-2015" sono abrogate».

7.125

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è abrogato».

7.126

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La lettera i) del comma 9 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92 è soppressa».

7.127

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comma 16, lettera d) e il comma 19 dell'articolo 1 della legge 29 giugno 2012, n. 92, sono soppressi».

7.128

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al comma 39 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole "1° gennaio 2014" con le parole "1° gennaio 2015"».

7.129

PARENTE, Rita GHEDINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

7.130

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'art. 2549, comma 2 del Codice Civile, sostituire le parole da: "con l'unica eccezione" a: "entro il secondo" con le seguenti: "fatti salvi i seguenti casi: associato in forma societaria; associazione in partecipazione tra produttori e artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento; associati legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo"».

7.0.1

RANUCCI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

7.0.2

Rita GHEDINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al seguente comma, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e se-

condo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al precedente comma, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associanti per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1, gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014 ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettività dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al precedente comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al precedente comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviati dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma».

7.0.3

BERGER, NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni a sostegno dei lavoratori precari)

1. Allo scopo di estendere misure a favore dei lavoratori a progetto, ex articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, è istituito un fondo presso l'INPS per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, sospensione del lavoro, scadenza del termine del contratto.

2. Ai lavoratori a progetto di cui al comma 1 è riconosciuta una prestazione previdenziale connessa alla cessazione del rapporto di collaborazione, per recesso anticipato o per scadenza naturale, pari a quella prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale indennità è erogata per un periodo massimo di 12 mesi se il lavoratore ha meno di 55 anni, di 18 mesi se li ha superati.

3. La prestazione di cui al comma 2 sostituisce quella prevista dal comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Al fondo di cui al comma 1 sono attribuiti 250 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui allo stesso comma 1.

6. Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, a valere per gli anni 2013-2015. Agli stessi lavoratori è garantita la tutela della malattia e dell'assegno al nucleo familiare, purché iscritti alla gestione separata presso l'INPS, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.

7. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-ter, è aggiunto il seguente:

''5-quater. i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato''.

8. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti a progetto ex articolo 61 e seguenti del de-

creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, la legge 10 aprile 1991, n. 125 e il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di "Azioni positive" e "Pari opportunità";
- c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per gli anni 2014-2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.4

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art 7-bis.

1. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

7.0.5

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI, BOCCA

*Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:***«Art. 7-bis.***(Criteri di computo e modalità di formazione dei lavoratori a tempo determinato)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria'';

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali'';

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato''».

Art. 8.**8.500**

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 dopo le parole: "le Province autonome" inserire le seguenti: "le Province e l'ISFOL";*

b) *al comma 3, dopo le parole: "il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica" inserire le seguenti: "il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico".*

8.1

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 4, aggiungere infine, le seguenti parole: «le banche dati dei Consorzi interuniversitari».

8.2

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 5, sopprimere in fine le seguenti parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4».

8.3

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso autorizzato l'accesso alla banca da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

8.0.1

CATALFO, BULGARELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro S.p.a.)

1. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

Art. 9.

9.1

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e, ove presenti, agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, salvo diversa disposizione dei contratti individuali di lavoro certificati dalle commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto regolati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni – da intendersi in riferimento al settore a cui appartengono i lavoratori su cui incide la deroga – hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi».

9.2

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole «ai compensi e».

9.3

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 1 dopo le parole: «ai compensi», inserire le seguenti: «per il lavoro a progetto».

9.4

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo», con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.5

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti dei lavoratori» sostituire le parole: «con contratto di lavoro autonomo» con le seguenti: «impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto».

9.6

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

9.7

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, FEDELI

Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In considerazione della grave situazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2015».

9.8

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

9.9

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere la parola «non».

9.10

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.11

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

All'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «hanno effetto» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati».

9.12

SANTANGELO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 2.

9.13

Giuseppe ESPOSITO, PICCINELLI, CASSANO

Al comma 2 premettere i seguenti:

«02. Il comma 11, dell'articolo 71, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:

''11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, ovvero dai medesimi soggetti pubblici o privati abilitati di cui al periodo precedente. Alle verifiche periodiche sopra riportate, si

provvede, per quanto riguarda la prima entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta, per le successive entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”.

03. Dall’attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal precedente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

9.14

FUCKSIA, BULGARELLI

All’articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il capoverso «4-bis», è sostituito con il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2015, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse derivanti dalle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell’art.13 della Legge 12 marzo 1999, n.68 ed al Fondo speciale di cui al comma 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.500

I RELATORI

Al comma 2, capoverso "4-bis", primo periodo, dopo le parole: "ogni cinque anni" inserire le seguenti: ", nel rispetto dei principi di cui al comma quarto dell'articolo 2 del codice penale,".

9.15

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «del 9,6%» sono sostituite dalle seguenti: «del 9,7%».

9.501

I RELATORI

Al comma 2, capoverso "4-bis", secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: "e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data."

9.16

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «4-bis», il terzo e il quarto periodo, sono sostituiti con i seguenti: «Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, nella misura del trenta per cento del loro ammontare, ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro e, nella misura del settanta per cento del loro ammontare, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

9.17

BAROZZINO, URAS

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «per la metà del loro ammontare» e aggiungere in fine le seguenti: «che le utilizzerà, individuando anche altre risorse finanziarie, oltre all'intero ammontare delle penalità applicate e versate, per il potenziamento ed il riordino delle attività di vigilanza a livello territoriale in materia di sicurezza del lavoro.».

9.18

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI, BULGARELLI

Al comma 2, capoverso «4-bis», al terzo periodo, le parole: «di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.», sono sostituite con le seguenti: «ai compiti di vigilanza e prevenzione delle Direzioni territoriali del lavoro.».

9.19

FUCKSIA, BULGARELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli Organi di Vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quali Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle ASL e Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei casi di constatata inosservanza di norme in materia di tutela della salute e sicurezza su lavoro, puniti con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda o solo dall'ammenda, applicano la procedura della prescrizione di cui agli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in tutti casi in cui le stesse violazioni abbiano determinato, in sede causale e/o concausale, un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, o ogni qualvolta le stesse siano commesse in presenza di lavoro irregolare o sommerso. In tutti gli altri casi, ovvero nell'ordinaria vigilanza ispettiva, in caso di constatata inosservanza di norme in materia di tutela della salute e sicurezza, ad esclusione di quelli puniti dal solo arresto per cui si procede come da legislazione vigente, si applica la procedura della diffida di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1955 n. 520.».

9.20

CARIDI, FLORIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è, successivamente, dall'articolo 2, comma 2-*quaterdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola «CONI» sono aggiunte le seguenti: «e ai consorzi industriali».

9.21

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Sopprimere il comma 4.

9.22

BAROZZINO, URAS

Sopprimere il comma 4.

9.23

Rita GHEDINI, FAVERO, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, SPILABOTTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

''Art. 8. – (*Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità*). – 1. Il contratto collettivo aziendale di lavoro, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti nell'azienda, relativamente alle materie e secondo le regole e le procedure previste dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 in attuazione dell'accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato. Le intese stipulate ai sensi del presente comma producono efficacia nei confronti dei lavoratori di cui al primo periodo su-

bordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio'».

9.24

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il comma 4, è sostituito con il seguente:

«4. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

9.25

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati prima dell'emanazione del presente decreto-legge la suddetta disposizione ha effetto soltanto dal centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore».

9.26

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

9.27

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adeguamento dei contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, il termine del 1 gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, decorre dal 10 gennaio 2012».

9.28

RANUCCI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-ter. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata».

9.29

RUVOLO

Sopprimere il comma 7.

9.30

DI MAGGIO

Sopprimere il comma 7.

9.31

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

9.32

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 11-bis dopo le parole: "master universitario di II livello" aggiungere le seguenti: "laurea triennale, laurea specialistica"».

9.33

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 6, dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.».

9.34

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare" sono aggiunte le seguenti: "i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.35

ORELLANA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1, dopo la lettera r-bis), è aggiunta, in fine ,la seguente:

"r-ter) i beneficiari di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per i primi due anni successivi al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria."».

9.36

Rita GHEDINI

Al comma 10, sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

«11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per lavoro subordinato, previa assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, attraverso la comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. Il nuovo rapporto di lavoro viene meno in mancanza del possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1».

9.37

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati, il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.38

BOCCA, SERAFINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

9.39

BERTUZZI, RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Al comma 11, sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole, e da imprese strutturate in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, regolarmente riconosciute».

9.40

GALIMBERTI

Al comma 11, capoverso 3-bis), sostituire le parole: «Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa», con le seguenti: «Le imprese, anche agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa».

9.41

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, BULGARELLI

Al comma 11, capoverso «3-ter», le parole: «50 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».

9.42

BERTUZZI

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguite dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.43

RUVOLO

Al comma 11, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente periodo: «In tal caso i lavoratori dipendenti sono inquadrati agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel settore di attività che è da considerarsi principale in relazione alle attività prevalentemente svolte e alle finalità complessivamente perseguite dalle imprese legate dal contratto di rete.».

9.44

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54 sopprimere ove ricorrono i riferimenti alle "piccole e/o medie aziende"».

9.45

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera s), della legge 28 marzo 1968 n. 434, come modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54, dopo lo parola "Stato", sono inserite le seguenti: ", dal Consiglio Nazionale"».

9.46

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.47

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»: sono sostituite dalle seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.».

9.48

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi», sono inserite le seguenti:

«i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi nei settori agricolo e agro-alimentare».

9.49

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

''6-bis. 1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''».

9.50

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

''6-bis.1. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, biologico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano''».

9.51

RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.».

9.52

DI MAGGIO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo."».

9.53

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, BERGER

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile

presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.».

9.54

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti," sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 ore dall'instaurazione dei relativi rapporti";

b) al comma 2-bis, le parole: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando l'obbligo di comunicare entro 48 ore al Servizio competente"».

9.55

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della Direttiva 93/I04/CE del 23 novembre 1993"».

9.56

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI

Sopprimere il comma 12

9.57

D'ALÌ

Al comma 12, dopo le parole: «nonché per le spese sostenute», aggiungere le seguenti: «per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia municipale e».

9.58

D'ALÌ

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano altresì per far fronte, nel biennio 2013-2014, alle peculiari esigenze di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87».

Conseguentemente, all'articolo 10, il comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'art. 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.»

9.59

RANUCCI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni.

12-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.».

9.60

SUSTA, ICHINO

Al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.61

Rita GHEDINI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.62

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

9.63

Gianluca ROSSI, CUOMO

Al comma 13, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.64

D'ANNA, LANGELLA

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.65

CARRARO

Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: "Se l'atto costitutivo non è conforme al modello *standard* tipizzato, le clausole previste nel modello sono inserite di diritto nell'atto, anche in sostituzione delle clausole difformi."».

9.66

ORELLANA, BULGARELLI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis*, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione"».

13-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 13-*bis*».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *d*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

1-*ter*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

9.67

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

''3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato.''.».

9.68

PICCINELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

''3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato.''

9.69

CARRARO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

''3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato''».

9.70

SUSTA, ICHINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

''3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio soltanto euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato''».

9.71

DE POLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

''3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non sono dovuti alcun compenso né il rimborso delle spese di studio. Negli altri casi sono dovuti al notaio euro 350 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato''».

9.72

Gianluca ROSSI, CUOMO

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: .

«14-bis. Il comma 3 dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, numero 27, è sostituito dal seguente:

''3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo e di segreteria. Quando i soci fondatori sono persone fisiche che non hanno compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, al notaio non è dovuto alcun compenso né rimborso delle spese di studio. Quando almeno due dei soci fondatori abbiano più di 35 anni sono dovuti al notaio euro 250 per il rimborso delle spese di studio. L'ammontare del rimborso è adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio nazionale del notariato''».

9.73

CARRARO, CASSANO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, si applica e continua ad applicarsi alle società responsabilità limitata semplificate costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di ea alla data della costituzione».

9.74

ORELLANA, BULGARELLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a d), del Testo unico delle imposte sui redditi

di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.75

D'ANNA, LANGELLA

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "presso una banca" sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.76

SUSTA, ICHINO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 2464, comma quarto, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "presso una banca", sono sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto."».

9.77

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, le parole: "le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato" sono abrogate».

9.78

CUOMO, Gianluca ROSSI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età e la sua iscrizione al registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i diritti e gli onorari notarili standard per gli atti costitutivi di società a responsabilità limitata semplificata compiuti da soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età.».

9.79

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Al comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alla lettera h), il punto 2) è soppresso».

9.80

GALIMBERTI

Al comma 16, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero in possesso di specifici requisiti tecnici necessari allo sviluppo della stessa;».

9.81

MUNERATO, BELLOT, BITONCI, CONSIGLIO

Al comma 16, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) alla lettera h), punto 3), dopo la parola: "sia", è inserita la seguente: "preferibilmente"».

9.82

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. In via sperimentale per il biennio 2013-2014, e comunque nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 16-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno pre-

cedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

16-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma *16-ter* devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

16-quinquies. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16-sexies. I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono abrogati».

Conseguentemente:

– all'articolo 11, al comma 22, capo verso Articolo *52-quater*, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014» con le seguenti: « A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;
– all'articolo 12, comma 1,

a) dopo le parole: «comma 7,» inserire le seguenti: «9, comma *16-bis*», e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: «659,375 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « a 302 milioni di euro per l'anno 2014».

9.83

PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«*16-bis.* Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la con-

tribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

16-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

9.84

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

16-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

9.85

GASPARRI, GENTILE

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

16-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 16-bis, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

9.86

BONFRISCO

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica

l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

16-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.»

9.87

Rita GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.»

9.88

Rita GHEDINI, FEDELI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 20

Il, n. 148, è abrogato. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

9.89

RUSO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

''188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o della quota ordinaria del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.''.».

9.91

CERONI

Dopo comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Anche quando la programmazione, l'elaborazione e l'erogazione della formazione, sia effettuata dalle singole associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro, senza il tramite degli organismi bilaterali, queste devono essere in possesso del requisito del ''comparativamente più rappresentative sul piano nazionale''».

9.92

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

1) è aggiunto il seguente comma 1-bis:

”1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, per i quali l'esercizio del potere direttivo e organizzativo può avvenire mediante tecnologie che consentono per loro natura il controllo a distanza. In tale caso, le modalità dei controlli a distanza devono rispettare i seguenti principi:

a) i controlli a distanza non possono essere continuativi, e comunque non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera;

b) quando i controlli a distanza vengono attivati, questi devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi;

c) le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali.

2) al comma 2 le parole: ”Gli impianti e le apparecchiature di controllo” sono precedute dalle seguenti: ”Salvo quanto previsto dal comma 1-bis,”».

9.93

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. E' permesso ricorrere al telelavoro in deroga all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fermo restando che i controlli a distanza dei lavoratori non possono superare il cinquanta per cento della prestazione contrattuale giornaliera e che, là dove attivati, devono risultare palesi al lavoratore interessato, e dunque non possono essere effettuati con modalità occulte per il lavoratore destinatario dei controlli stessi. Le modalità di controllo devono comunque risultare proporzionate all'obiettivo perseguito, nel pieno rispetto del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali e delle norme sulla protezione dei dati personali».

9.90

BERTUZZI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 3, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.31.».

9.94

STEFANO, BAROZZINO, URAS

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 3, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.95

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

''2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.'''»

9.96

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le informazioni contenute nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono acquisite attraverso la procedura di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa con la Conferenza unificata».

9.97

OLIVERO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché la creazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità, sono istituiti presso le Camere di commercio sportelli per le nuove imprese che assicurano, anche in via telematica, per le start up e per i progetti di autoimprenditorialità servizi integrati di informazione, formazione, orientamento, assistenza tecnica, accompagnamento al microcredito e tutoring, nonché per le procedure di richiesta degli incentivi eventualmente previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

16-ter. Al fine di favorire l'accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali europei, lo Stato e le Regioni, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 23. giugno 203.3, n. 69, possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, degli sportelli per le nuove imprese, di cui al comma 1».

9.98

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA), come individuate dalla normativa comunitaria'';

b) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali'';

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da un consulente esperto da lui incaricato''».

9.0.1

MUNERATO, BELLOT, BITONCI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Analisi dei flussi migratori)

1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 10.

10.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Sopprimere il comma 1.

10.2

Rita GHEDINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modifiche e integrazioni, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, si applicano a Poste Italiane S.p.A. e a tutte le Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso».

10.3

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, Rita GHEDINI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: "il diritto al lavoro dei disabili," sono inserite le seguenti: "nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge,"».

10.4

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, FEDELI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, e dall'articolo 4, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in conversione, sono stanziati ulteriori 1,4 miliardi di euro, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-ter, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

7-ter. 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 novembre 2013. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale ri-

sulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2014, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 settembre 2013, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

7-quater. Le maggiori entrate di cui al comma 7-ter, sono destinate per un ammontare pari a 1,4 miliardi alle finalità di cui al comma 7-bis e per la restante quota sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

10.6

BERTUZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sui contributi previ-

denziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadano successivamente.’’».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013», e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «7, comma 7», inserire le seguenti «10, comma 7-*bis*», e sostituire le parole: «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013, 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, », con le seguenti: «pari a 1.129,5 milioni di euro per l'anno 2013, 609,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 465,775 milioni di euro per l'anno 2015, »;

c) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « , a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «quanto a 99,9 milioni di euro per l'anno 2013».

10.8

SPILABOTTE, ANGIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 3, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si intendono riferite alle procedure per l'incarico dirigenziale ivi previsto, già avviate d'ufficio mediante la pubblicazione delle posizioni vacanti sul sito internet del Ministero, alla data di entrata in vigore del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95».

10.9

SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel medesimo comma, cessa l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

7-ter. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo con la Fondazione Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile, continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della medesima Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. La predetta facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

7-quater. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa alla data del 31 dicembre 2009 e che cessino di contribuire alla Fondazione Enasarco, conseguono il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, resta fermo l'obbligo del proprio intermediario del versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare alla Fondazione Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.».

10.10

Rita GHEDINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito nei ruoli dell'INAIL è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa in atto presso l'ente di provenienza. L'opzione di cui sopra deve essere esercitata entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.11

Gianluca ROSSI, PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE, MORGONI, CANTINI, FABBRI, FEDELI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1,

comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 12 gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

all'articolo 12, comma 1:

a) dopo le parole «commi 7» inserire le seguenti «, 10, comma 7-bis,» e sostituire le parole: «a 1.114, 5 per l'anno 2013, a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «a 1.159, 5 per l'anno 2013, a 604,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 360,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 101,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 51,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 247 milioni di euro per l'anno 2014 e a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a)».

10.12

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

''239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti

dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione'».

10.13

Gianluca ROSSI, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, MORGONI, SANTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È prorogata, per l'anno 2013, nel limite di 45 milioni di euro, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-*quater*», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «pari a 1.114,5 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «pari a 1.134,5 milioni di euro per l'anno 2013»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013» con le seguenti «quanto a 104,9 milioni di euro per l'anno 2013».

10.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «In tal caso l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, nel caso in cui l'Istituto previdenziale abbia emesso avviso di addebito o iscritto a ruolo i contributi previdenziali scaduti, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni.».

10.14

RUVOLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "In tal caso l'Istituto previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni"».

10.21

DI MAGGIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "In tal caso l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunica-

zione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni''».

10.15

RUVOLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadano successivamente''».

10.16

GASPARRI, GENTILE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

7-ter. Una quota del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.5

PARENTE, Rita GHEDINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.17

BONFRISCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.19

PAGANO, MUSSOLINI, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II,

capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».

10.18

BONFRISCO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel medesimo comma, cessa l'iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco.

7-ter. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo con la Fondazione Enasarco ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile, continuando a versare, in deroga al regolamento in materia di contribuzione vigente nell'ordinamento previdenziale della medesima Fondazione, un contributo annuo pari al minimale vigente per la loro posizione. La predetta facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

7-quater. I soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa alla data del 31 dicembre 2009 e che cessino di contribuire alla Fondazione Enasarco, conseguono il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva almeno pari a sette anni.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 1, titolari di posizione assicurativa costituita alla data del 31 dicembre 2013, che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 2, resta fermo l'obbligo del proprio intermediario del versamento di un contributo, di entità pari a quello che avrebbero dovuto versare alla Fondazione Enasarco, alla forma di previdenza complementare scelta dall'agente.».

10.20

MAURIZIO ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 14-bis dell'articolo 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:

''14-bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici

di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.'».

10.22

BERGER, ZELLER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

''2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza''».

10.0.1

SACCONI, MUSSOLINI, PAGANO, PICCINELLI, SERAFINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, realizzano risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di *welfare* in favore dei propri iscritti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi sono destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'associazione degli enti previdenziali privati – Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

10.0.2

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

*(Sperimentazione di sgravi fiscali selettivi
sui livelli occupazionali femminili)*

1. In via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017, la Banca d'Italia cura una ricerca empirica volta a determinare gli effetti di sgravi fiscali selettivi sui livelli occupazionali femminili, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro regionale e alle altre circostanze soggettive e oggettive suscettibili di assumere rilievo in proposito.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, destinati alla simulazione sperimentale di uno sgravio fiscale di entità non superiore alla metà dell'imposta gravante su ciascuna persona, su un campione di 5.000 donne, rappresentativo della popolazione.

3. Entro il 28 febbraio 2018, la Banca d'Italia comunica ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alla sperimentazione di cui al comma 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia della sperimentazione. Gli esiti della verifica sono trasmessi al Parlamento, al fine di valutare l'eventuale prosecuzione della sperimentazione o l'adozione di disposizioni finalizzate all'attuazione e all'estensione degli sgravi fiscali oggetto della sperimentazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2014 al 2017, dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.3

MARINELLO, PAGANO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento di famiglia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta prestazione, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente la contribuzione per i trattamenti di famiglia».

Art. 11.

11.1

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 1-ter e 1-quater, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, sostituire le parole: «1.114,5 milioni», «559,375 milioni», «56,775 milioni», «6,775 milioni» e «1 milione», rispettiva-

mente con le seguenti: «2.114,5 milioni», 4.759,375 milioni», 4.256,775 milioni», «4.206,775 milioni», «4.201 milioni»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

”1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall’articolo 11, comma 1, valutati in 1 miliardo di euro per il 2013 e 4,2 miliardi a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante la riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili”.

1-ter. Sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n.228.

1-quater. A decorrere dall’anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell’1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1 miliardo di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell’ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1-quinquies. Sono escluse dalle riduzioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l’Università e la Ricerca.

1-sexies. Ai commi 491 e 495 dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell’1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l’imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell’1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto».

11.2

TREMONTI, CALDEROLI, SPOSETTI, PAOLO ROMANI, URAS

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, all’inizio, le seguenti parole: «Al fine di sospendere per il 2013 tanto l’aumento dal 21 al 22 per cento dell’aliquota dell’impo-

sta sul valore aggiunto, quanto il pagamento dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali,»;

b) alla lettera a), sostituire le parole «1° ottobre 2013» con le seguenti: «1° gennaio 2014».

c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, le parole "della prima rata" sono soppresse e le parole "è sospeso" sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuto". Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, il secondo periodo è soppresso.

1-ter. Nei limiti dell'importo di 15.000 milioni di euro, con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al pagamento, esclusivamente mediante assegnazioni di titoli di Stato, di quei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato oggetto di cessioni, pro solvendo o pro soluto, perfezionate entro il 31 dicembre 2012 da parte di creditori verso banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. L'importo eventualmente non utilizzato per i pagamenti mediante assegnazioni di titoli di Stato di cui al periodo precedente è destinato, con le modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati al 31 dicembre 2012, diversi da quelli che già hanno formato oggetto di cessione verso banche o intermediari finanziari. A differenza di quanto sopra, tale ultimo decreto disciplina il pagamento di detti debiti su base volontaria, mediante assegnazione di titoli di Stato.

Nel rispetto degli obiettivi di finanza stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, al fine di garantire il pagamento dei debiti di cui al comma 2, è autorizzata l'emissione di mini titoli di Stato «ad hoc» per un importo fino a 15.000 milioni di euro per l'anno 2013. La tipologia ed il tasso di interesse dei predetti titoli di Stato, che non può superare il 2 per cento annuo, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità».

Conseguentemente, all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «e 11, commi 1, 5, 20, 21, pari a 1.114,5 milioni di euro» con le seguenti: «e 11, commi 5, 20 e 21, pari a 55,5 milioni di euro»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «65 milioni» con le seguenti: «55,5 milioni»;

- c) al comma 1, sopprimere la lettera b);
- d) al comma 1, lettera c) sostituire le parole «quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013», con la seguente: «Quanto»;
- e) al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «quanto a 84,9 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;
- f) al comma 1, lettera g), sostituire le parole «quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e» con la seguente: «Quanto»;
- g) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

''1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, pari, rispettivamente, a 1900 milioni di euro e a 4000 milioni di euro, questi ultimi da trasferire ai Comuni, fermo restando per i contribuenti la sospensione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013:

- a) dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;
- b) dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-ter.

Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1-ter, in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede:

- a) per il 2013, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate sull'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure di cui all'articolo 11, comma 1-ter;
- b) a decorrere dal 2014, residualmente, mediante riduzione modulare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

11.3

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede mediante risparmi di spesa derivanti da riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

11.4

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «1° ottobre 2013» con le parole: «31 dicembre 2013».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.5

D'ALÌ, CASSANO, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurare l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.»

11.6

ZELLER, PANIZZA, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 143, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere le parole: "10-ter"».

11.7

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 31 dicembre 2013, al fine di meglio armonizzare le aliquote IVA con la contingente situazione economica, il Governo adotta, in accordo con la parti sociali, le Associazioni dei Consumatori e l'Istituto nazionale di statistica, una revisione dei panieri IVA, con specifica considerazione per i beni e servizi di consumo ritenuti di prima necessità.»

11.8

D'ALÌ, CASSANO, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurare l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui

al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

11.9

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso.»

11.10

ALBANO, PADUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 12-bis), dopo la parola: "basilico," sono aggiunte le seguenti: "origano a rametti o sgranato"».

11.11

LEPRI, Rita GHEDINI, ANGIANI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, ELENA FERRARA, FORNARO, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PUGLISI, RUSSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I commi 488, 489, 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «e commi 1», inserire le seguenti: «e 1-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «712,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 468,775 milioni di euro per l'anno 2015, a

209,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 159,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 154 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) quanto a euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2014 a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al seguente periodo. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore pari a 153 milioni a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2014, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.».

11.12

MALAN, STEFANO ESPOSITO, REPETTI, BORIOLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La sede dell'Autorità è definita in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013."».

11.13

DIRINDIN, LEPRI, Rita GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2013.»

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013», e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: «30 settembre 2013».

11.14

DIRINDIN, LEPRI, Rita GHEDINI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «e commi 1,5», inserire le seguenti: «e 6-bis,» e sostituire le parole: « 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, », con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 465,775 milioni di euro per l'anno 2015,»;*

b) *alla lettera d), sostituire le parole: « e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: « , a 232 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro per l'anno 2015»;*

c) *alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015», con le seguenti: «quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2014 e a 140 milioni di euro per l'anno 2015».*

11.15

FORNARO, Gianluca ROSSI, SANTINI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di accelerare il risanamento degli enti locali dissestati, di gestire e contenere gli effetti sociali del processo di razionalizzazione del personale delle società partecipate dagli enti locali dissestati, al sostegno dei lavoratori interessati da programmi di ristrutturazione delle suddette società si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante l'attivazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al quale sono assegnati esclusivamente per le predette finalità 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.»

Conseguentemente:

– *al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: « 30 settembre 2013»;*

– *all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «comma 7,», inserire le seguenti: «e 7-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015,», con le seguenti: «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015»;*

b) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per l'anno 2015».*

11.16

MARTINI, CALEO, CANTINI, CHITI, DI GIORGI, FEDELI, FILIPPI, GATTI, MARCUCCI, MATTESINI, NENCINI, PIGNEDOLI, PUPPATO, VACCARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per i primi interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nelle aree delle province di Lucca e Massa Carrara individuate dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Per le aree delle province di Reggio Emilia e Modena colpite dal medesimo evento sismico è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013.»

Conseguentemente, al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1 gennaio 2014», con le seguenti: « A decorrere dal 1 ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole:« 31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013»;

11.17

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

11.18

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 6 del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 dopo il comma 5, è inserito il seguente:

''5-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono rideterminate rispettivamente in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015.''.».

11.19

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

”Art. 3-bis. - (*Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili*). – 1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici distrutti o gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici non occupati alla data del sisma ed aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli e destinarli alla locazione per almeno 10 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa Unità minima d'intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.

3. La vendita di cui al comma 1 può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.

4. Con apposita ordinanza del commissario delegato viene stabilita, nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi di riparazione, di miglioramento sismico o di ricostruzione, determinato secondo le modalità stabilite con le precedenti ordinanze. La percentuale è variabile tra il 100% ed il 50% in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione che sarà stipulata tra i beneficiari del finanziamento ed i comuni interessati sulla base di convenzione tipo approvata dal commissario delegato.

5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute, al prezzo stabilito nella convenzione, a soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 3-ter. - (Domanda di contributo per edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi). – 1. Per i condomini, costituiti e di fatto, negli edifici in cui siano presenti unità immobiliari aventi proprietari diversi e nelle Unità minime di intervento individuate dai comuni, la domanda di concessione di finanziamenti agevolati è presentata, sia per le parti comuni che per le proprietà esclusive:

- a) dall'amministratore del condominio ove presente,
- b) dall'amministratore del consorzio, ove costituito;
- c) dal soggetto all'uopo delegato dai proprietari negli altri casi.

2. I contenuti e la forma della delega di cui al comma precedente saranno definiti da un apposito atto del commissario delegato.

3. I soggetti delegati cureranno per conto dei proprietari deleganti degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, ivi compresi l'affidamento degli incarichi di natura tecnica, l'appalto dei lavori, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione del contratto e l'utilizzo del finanziamento.

4. La domanda di concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è presentata nella forma stabilita dai provvedimenti del commissario delegato.

5. Quando la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, riguardano un edificio composto da più unità immobiliari non costituite in condominio e di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio, designano un solo rappresentante, ai sensi del comma 1, lettera c), per la presentazione della domanda di contributo relativa agli interventi da eseguire sull'edificio, il quale è tenuto ad operare con le regole previste per l'amministratore di condominio.

6. I finanziamenti di cui dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 sono esentati dagli obblighi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 231/2007 in quanto considerati presentare un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo n. 231/2007.'».

11.20

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "nonché degli altri soggetti pubblici competenti" sono inserite le seguenti: "e degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici per quanto attiene progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000,00 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"».

11.21

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è sostituito dal seguente:

"14. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

11.22

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, si applicano altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

11.23

VACCARI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, Rita GHEDINI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagra-

fica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

11.24

CARRARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "concedere finanziamenti agevolati," sono aggiunte le seguenti: ", assistiti dalla garanzia dello Stato,";

b) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

11.25

MARINELLO, CASSANO, PAGANO, MANCUSO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'Eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle

somme relative è stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007».

11.26

Rita GHEDINI, CARRARO, LUIGI MARINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "concedere finanziamenti agevolati," sono aggiunte le seguenti: "assistiti dalla garanzia dello Stato,";

b) gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

11.27

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella Regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, cos'come integrato con decreto legge 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.».

11.28

VATTUONE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

”14-ter. Al fine della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.”».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 dicembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 11-bis,» e sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «a 561,275 milioni di euro per l'anno 2014, a 317,675 milioni di euro per l'anno 2015, a 58,675 milioni di euro per l'anno 2016, a 8,675 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

11.29

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verifica-

tasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.».

Conseguentemente al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1 dicembre 2013»; all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e commi 1, 5» inserire le seguenti: «e 11-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «560,875 milioni di euro per l'anno 2014,»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 203,5 milioni di euro per l'anno 2014».

11.30

D'ALÌ, PAGANO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale). – 1. Al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 2.

2. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

‘16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione’.

3. Ai sensi di quanto previsto nel comma 2, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.'».

11.31

MANDELLI, ZUFFADA, SERAFINI, PICCINELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste solo, per la copertura degli ammortamenti e per l'importo di cui all'assegnazione per l'anno 2014, restano nella disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge 35 del 2013.».

11.32

BROGLIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluisce nell'accantonamento di cui al comma 6, dell'articolo 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.».

11.33

MANDELLI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, SERAFINI, PICCINELLI, GALIMBERTI, CONTI, CALIENDO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluisce nell'accantonamento di cui al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

11.34

SANTANGELO, BULGARELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano nei confronti delle regioni Sicilia e Sardegna.».

11.35

SANTINI, SANGALLI, TOMASELLI, Gianluca ROSSI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, Rita GHEDINI, FEDELI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Salvo quanto previsto dal successivo comma 1-ter, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge, e sono pagati con le modalità previste dai commi da 12-ter a 12-quinquies.

12-ter. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di

parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 12-*bis* ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.

12-quinquies. Per le finalità di cui al comma 12-*quater*, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-*bis* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debtrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debtrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

12-sexies. Per quanto non diversamente disposto dai commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

12-septies. Il maggiore gettito Iva che si determina in attuazione delle misure previste dal comma 12-*quater* è attribuito ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato, in quota parte e fino alla relativa concorrenza, alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato sui crediti di cui al medesimo comma 12-*quater*. La restante quota parte è destinata al raggiungi-

mento degli obiettivi di finanza pubblica definiti nei documenti di economia e finanza.».

11.36

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Sopprimere il comma 13.

11.37

BONFRISCO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 112, al comma 7, inserire il seguente: "Possono altresì continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
 - b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
 - c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
 - d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».
-

11.38

BARANI

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi, altresì, i piani di rientro dai disavanzi sanitari, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191».

11.39

CHIAVAROLI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011" sono inserite le seguenti: "integrata con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza"».

16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

11.40

CHIAVAROLI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011" sono inserite le seguenti: "integrata con i tetti di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza"».

16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

11.41

D'ALÌ, CASSANO, PAGANO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

11.42

FORNARO, BORIOLI, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di accelerare il risanamento degli enti locali dissestati e soddisfare i debiti censiti in base alle richieste pervenute, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 10, ultimo periodo, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è riservata, previa apposita istanza dell'ente interessato, una quota annua sino all'importo massimo di 100 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto legge e hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al predetto arti-

colo, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari».

11.43

DEL BARBA, ELENA FERRARA, FAVERO, LEPRI, STEFANO ESPOSITO, DI GIORGI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2013 le riduzioni da imputare a ciascun Comune sono determinate, con Decreto del Ministero dell'Interno di natura non regolamentare, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2011, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. A partire dal 2014 le riduzioni da imputare a ciascun Comune sono determinate con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi dell'ultimo triennio disponibile, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. In ogni caso l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore all'8 per cento della riduzione operata nell'anno precedente. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 è abrogata"».

11.44

D'ALÌ

Al comma 17 dopo le parole: «fondazione lirico sinfoniche» inserire le seguenti: «e degli enti "teatro di tradizione"», e alla fine del comma, dopo la parola: «fondazione» inserire le seguenti: «e dei medesimi enti».

11.45

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Al comma 17, aggiungere, in fine, se seguenti parole: «e ai circhi, con esclusione dei circhi con animali».

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

11.46

URAS, BAROZZINO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento, per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni. Gli incrementi previsti dal presente comma si applicano anche ai titolari di concessioni che utilizzano manufatti di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I predetti manufatti dovranno essere rimossi alla scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa. In ogni caso l'utilizzo di tali manufatti deve essere conforme alla normativa regionale di settore.

11.47

Gianluca Rossi

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluisce nell'accantonamento di cui al comma 20, dell'articolo 6 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122».

11.48

SANTINI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle unità di personale di ruolo in tal modo trasferite è assicurato sino al 31 dicembre 2011 il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto Affari Sociali. A far data dal 1° gennaio 2012, il suddetto trattamento deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ente subentrante».

11.49

RUTA, MOSCARDELLI, STEFANO, COLUCCI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato negli anni 2013 e 2014 entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente: al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1°

gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «1,5» inserire le seguenti «e 17-bis,» e sostituire le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «584,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 340,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,775 milioni di euro per l'anno 2017, a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 227 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

11.50

FILIPPI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici"».

11.51

Gianluca Rossi

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 450 è abrogato;
- b) al primo periodo del comma 454, le parole: "di competenza finanziaria e" sono abrogate;
- c) il secondo periodo del comma 454 è abrogato;
- d) al comma 460, le parole: "sia la gestione di competenza sia quella" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione";
- e) al terzo periodo della lettera a), del comma 461, le parole: "o di competenza finanziaria" sono abrogate.

17-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni inerenti il rispetto del patto di stabilità interno in termini di competenza finanziaria.».

11.52

Rita GHEDINI, LO GIUDICE, SANGALLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 25, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni"».

Conseguentemente: al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° novembre 2013»;

all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «e commi 1, 5» inserire le seguenti «e 17-bis,» e sostituire le parole: «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 315,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 56,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 6,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: « a 569,375 milioni di euro per l'anno 2014, a 325,775 milioni di euro per l'anno 2015, a 66,775 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,775 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a 202 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «a 212 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

11.53

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

Conseguentemente, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e lo coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.100 milioni per il 2013.

11.54

SANGALLI, FABBRI

Sopprimere i commi da 18 a 20.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 21 a 22 e mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di cui alla tabella c) allegata alla legge 24.12.2012 n. 228»;

la lettera e) è abrogata.

11.55

SANTINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Le somme stanziare dagli enti territoriali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono computate, per l'anno 2013, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 11, al comma 22, capo verso Art. 62-quarter, primo comma, sostituire le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2014», con le seguenti: « A decorrere dal 1° settembre 2013» e al terzo comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «84,9 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «96,9 milioni di euro per l'anno 2013».

11.56

BELLOT, MUNERATO, BITONCI

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta».

11.57

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis All'articolo 4 del Decreto Legge 21 Maggio 2013 n. 54, è aggiunto il seguente comma:

''7. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 149 'Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 Maggio 2009, n.42', al termine del periodo dopo le parole: 'patto di stabilità interno è aggiunto il seguente periodo: 'il rispetto del parametro è considerato utile anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto''».

11.58

ALBANO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 1, comma 204, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Ai fini della determinazione» fino a: «di cui al presente comma», sono soppresse.».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 11, al comma 22, capoverso Art. 62-quater, primo comma, sostituire le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2014», con le seguenti: «A decorrere dal 1 settembre 2013» e al quarto comma, sostituire le parole: «31 ottobre 2013», con le seguenti: « 31 agosto 2013»;

all'articolo 12, comma 1,

a) sostituire le parole: «e 21,», con le seguenti: «, 21 e 21-bis,», e sostituire le parole: « 559,375 milioni di euro per l'anno 2014, » con le seguenti: « 589,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e a 202 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti: «e a 232 milioni di euro per l'anno 2014».

11.59

BONFRISCO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

''1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni''».

11.60

BONFRISCO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è introdotto il seguente comma:

''2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli situati nelle ripartizioni geografiche ISTAT del nord-ovest e del nord-est da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis.'''».

11.61

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-bis. Nelle more di una complessa riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per i terreni agricoli che pur oggetto di variante e di ottenimento del Piano di Utilizzazione Aziendale, non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche. Una quota del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21-ter. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.62

SANTINI, SANGALLI

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

''Art. 62-quater (*Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati*) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi o ricariche per sigarette elettroniche idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari 20 centesimi di euro per millilitro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti le modalità di versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1.

3. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della salute entro e non oltre il 31 ottobre 2013, sentite le competenti Commissioni parlamentari, viene istituito un registro degli operatori al fine di censire e monitorare il settore, cui sono tenuti ad iscriversi, mediante procedura telematica, i produttori, distributori e rivenditori di sigarette elettronica e di liquidi contenenti nicotina. Il medesimo decreto prevede, altresì, le modalità di autorizzazione, di esercizio e di vigilanza dell'attività.

4. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei medesimi è libera. La vendita è altresì consentita per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074''».

11.63

MALAN

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

''Art. 62-quater (*Imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati*) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo pari a 2 centesimi di euro per milligrammo di nicotina contenuta. L'imposta è corrisposta dal produttore, se in Italia, o dall'importatore.

2. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per i prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le confezioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute.

3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti.

4. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repub-

blica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2. In caso di violazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione'».

11.64

SANGALLI, SANTINI

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore. Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si provvede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente».

Conseguentemente, al medesimo comma 22, capoverso «Art. 62-quater»:

dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute»;

al comma 2 dopo le parole: «del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. G7.» *aggiungere le seguenti:* «Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti»;

sostituire il comma 3 con il seguente: "3. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta";

al comma 7 sopprimere le parole: «o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3» *e successivamente sopprimere le parole:* «in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e».

11.66

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore. Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si provvede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente.»

11.67

FASANO

Al comma 22, capoverso «Art.62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad

imposta di consumo nella misura di 0,02 euro per ciascun milligrammo di nicotina utilizzato per la confezione dei liquidi impiegati in tali prodotti. L'imposta sarà corrisposta dal produttore o importatore al momento dell'immissione sul mercato».

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente periodo, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui sopra, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui sopra non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi.

11.68

OLIVERO

All'articolo 11 al comma 22 apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura di euro 1,5, per ciascuna confezione da 10 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 2,0 per ciascuna confezione di 10 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9, di euro 3 per ciascuna confezione di 20 ml. con nicotina compresa fra 0,8 e 0,9 mg., di euro 4 per ciascuna confezione da 20 ml. con nicotina compresa fra 1,6 e 1,9. Per altri tipi di confezioni l'imposta è aumentata o diminuita in proporzione ai rapporti sopraelencati come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'imposta è corrisposta dal produttore o importatore. Conseguentemente all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 39 milioni, si prevede mediante aumento dell'accisa sui superalcolici fino alla concorrenza della somma corrispondente».

al capoverso «Art. 62-quater» dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute».

al capoverso «Art. 62-quater», comma 2, dopo le parole: «del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67» *aggiungere le seguenti:* «Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti».

al capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta».

5) al capoverso «Art. 62-quater», comma 7 sopprimere le parole: «o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3» *e successivamente sopprimere le parole:* «in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e».

11.65

SPOSETTI

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 22, capoverso articolo 62-quater:

1) al quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013,»;

2) al quinto comma, aggiungere infine le seguenti parole: «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.»;

b) al comma 23, capoverso 10-bis premettere il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;

c) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

11.71

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) allo stesso capoverso «Art. 62-quater», comma 4, sopprimere le parole: «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

b) allo stesso capoverso «Art. 62-quater», comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni di cui al de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

c) al comma 23, capoverso «10-bis», all'alinea, è premesso il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori»;

d) dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza, di cui al comma 22 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

11.69

Giuseppe ESPOSITO, PICCINELLI, CASSANO, CHIAVAROLI

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 1, sopprimere le parole «dal 1° gennaio 2014»;

b) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 4, sopprimere le parole «da adottarsi entro il 31 ottobre 2013»;

c) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati»;

d) al comma 23, capoverso articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 10-bis premettere il seguente periodo «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente

articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate al finanziamento di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

11.70

Giuseppe ESPOSITO, PICCINELLI, CASSANO

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 1, sopprimere le parole: «dal 1° gennaio 2014»;

b) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 4, , sopprimere le parole: «, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013,»;

c) al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.»;

d) al comma 23, capoverso «Art. 51» della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 10-bis premettere il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale nonché di tutela della salute dei non fumatori.»;

e) dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di propria competenza previsti ai sensi del comma 22 del presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.

23-ter. Per l'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dal comma 22 sono destinate a ridurre in misura proporzionale la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 18.».

11.87

LEPRI, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, COLLINA, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DIRINDIN, FAVERO, ELENA FERRARA, MANASSERO, MATURANI, OLIVERO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, RUSSO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per il sostegno ad operazioni di aggregazione tra imprese sociali o cooperative sociali, attraverso la costituzione o lo sviluppo di consorzi o di altre forme societarie o la stipula di contratti di rete.

2. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le aggregazioni di imprese sociali realizzate negli anni 2013 e 2014:

a) in cui siano presenti in modo prevalente imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) tese a promuovere iniziative di sviluppo con ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, negli ambiti del turismo, della gestione di beni museali e del patrimonio artistico e culturale, dell'agricoltura sociale, della valorizzazione di lavori artigianali e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2014.

4. I tempi, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

a) all'articolo 11, comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2013» e al comma 4, sostituire le parole: «31 ottobre 2013» con le seguenti: «31 agosto 2013»;

b) all'articolo 12, comma 1, alinea, sostituire le parole «a 559,375 milioni di euro per l'anno 2014», con le seguenti «574,375 milioni di euro per l'anno 2014,»;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2014».

11.72

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater» dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della salute».

11.73

FASANO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I produttori dei liquidi per le sigarette elettroniche devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per la produzione di prodotti alimentari e rispettare nella produzione le stesse condizioni di garanzia. Le produzioni di liquidi contenenti nicotina devono riportare in etichetta il lotto di produzione per consentirne la tracciabilità. Gli importatori sono responsabili dei prodotti di importazione che distribuiscono e devono acquisire prima dell'immissione nel mercato italiano certificazione d'idoneità disciplinata con decreto del Ministro della Salute».

11.74

FASANO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater» sopprimere i commi 2, 3, 4 e 7.

11.75

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 2, dopo le parole: «del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.» aggiungere le seguenti:

«Per gli esercizi commerciali già aperti la predetta autorizzazione dovrà essere ottenuta entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 4. In caso di diniego della autorizzazione non sarà più consentita la commercializzazione dei prodotti».

11.76

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I produttori e gli importatori sono tenuti alla prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta».

11.77

FASANO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», sopprimere il comma 5.

11.78

OLIVERO

Al comma 22, capoverso «Art. 62-quater», comma 7 sopprimere le parole: «o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3» e successivamente sopprimere le parole: «in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e».

11.79

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«23-bis. All'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore fi-

nale», sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 codice civile».

11.80

PETROCELLI, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti.. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.81

DI BIAGIO

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si

interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *23-bis* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.82

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«*23-bis.* Il comma *8-bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

11.83

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«*23-bis.* La rivendita di beni agricoli acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5000 euro per ogni anno, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario».

11.84

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-bis. All'articolo 7-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione di cui ai precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427''».

11.85

ZELLER, BERGER, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«23-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente:

''128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/

7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre ce ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere *c*) e *d*) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis*) della parte seconda della presente tabella''».

11.86

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 342 aggiungere il seguente:

''23-*bis*. La possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel cinema (Tax Credit), nonché il beneficio fiscale per la parte degli utili investiti in produzione e distribuzione cinematografica disciplinati dai commi 325-342, è estesa, con le dovute diversificazioni relative ai singoli specifici campi di applicazione della creatività, a tutte le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, la produzione e la distribuzione letteraria, la produzione e distribuzione artistica, la produzione cinematografica, la conservazione dei beni culturali.

23-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi».

11.88

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre

di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.89

PERRONE

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

«23-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.

23-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle agevolazioni di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti. La riduzione è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia».

11.90

GIBIINO, RUVOLO, CERONI, Luciano ROSSI

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Per gli anni di imposta 2013-2014, nei casi di comprovata difficoltà economica, i pagamenti delle cartelle esattoriali emesse dagli enti cui è affidato il servizio di riscossione, dal dicembre 2010, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono essere effettuati con una riduzione del cinquanta per cento delle somme maturate a titolo di sanzioni e interessi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

23-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, negli anni 2013 e 2014, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio". Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente».

11.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure per il ristoro degli stessi danni.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti: a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione; b) gli eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti per il

ristoro degli stessi danni; c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. Ai fini di cui al presente articolo, si considera in ogni caso danno economico diretto, causalmente conseguente alle calamità naturali di cui al presente articolo, il danno evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo dei sei mesi susseguenti all'evento calamitoso, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno rispetto all'anno precedente;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente all'evento calamitoso (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente all'evento calamitoso rispetto alla dotazione di personale occupato nel periodo precedente al verificarsi dello stesso;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso, dei consumi per utenze nel periodo dei sei mesi successivi all'evento, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente l'evento stesso, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento calamitoso, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.».

4. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni o ne comporti una sovracompensazione.

5. L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, mediante apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del comma 2.

6. Per effetto della decisione della Commissione europea 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa, a condizione che, in ragione delle caratteristiche dell'attività esercitata, l'aiuto concesso abbia inciso o possa avere inciso sugli scambi tra Stati membri

dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, nei confronti delle imprese che:

a) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non presentano la dichiarazione di cui al comma 2 o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;

b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi; in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta; c) non hanno titolo al beneficio.

7. Le imprese di cui al comma 6 riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

8. Ai fini di cui al presente articolo, per impresa si intende, secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.».

11.0.501

I RELATORI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limite di indebitamento enti locali e Fondo svalutazione crediti)

1. Al comma 1, dell'articolo 204, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014”.

2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento” sono sostituite dalle parole: “relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento”.».

11.0.1

ZELLER, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, LANIECE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA)*

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15.000 euro";

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "di accertamento o di rettifica" sono inserite le seguenti: "negli ultimi 5 anni".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie,

iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

11.0.2

ZELLER, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'IVA sul Welfare)

1. I commi 488, 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 30 milioni di euro per l'anno 2014, 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.3

ZELLER, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sanzione per richieste di rimborsi in assenza dei presupposti)

1. Chi richiede un rimborso Iva, annuale o infrannuale, non spettante per assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 633 del 1972, è punito con sanzione amministrativa pari al 5 per cento della somma non spettante».

11.0.4

ZELLER, PANIZZA, BERGER, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, LANIECE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sanzioni in materia di riscossioni)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''3-bis. Per i versamenti di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento, si applica la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo solo sull'omesso versamento degli interessi e non sull'intero importo dovuto, comprensivo anche dell'imposta già versata''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.5

ICHINO, SUSTA, OLIVERO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Incremento aliquote contributive pensionistiche per lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995)

1. All'articolo 1, comma 79, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dal comma 57 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole da: ''per l'anno 2014'', fino a: ''a decor-

rere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2014".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2014 al 2020, dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.6

MANCUSO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero, qualora non sia ancora intervenuta la delibera della corte dei conti di approvazione o diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono presentare proposte di modifica e integrazione del predetto piano. In tale ultimo caso l'istruttoria è prorogata di trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle proposte».

2. Alle risorse finanziarie destinate all'attuazione dei programmi e degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 133 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, che costituiscono entrate aventi specifica destinazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 28, è aggiunto il seguente:

"28-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi e per fronteggiare gravi carenze di personale, gli enti locali di cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, entro il limite della spesa complessivamente sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, per la durata della gestione commissariale".

4. Le limitazioni contenute nell'articolo 1, comma 444, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, esplicano i loro effetti sulle delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottate, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'anno 2013.

5. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*quater*, al comma 2, sostituire le parole: «la sottocommissione di cui al comma 1», con le seguenti: «la commissione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

''1-*ter*. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-*quater*. Agli enti locali di cui al comma 1-*ter* che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, letto a), della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tal fine, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli enti locali di cui al periodo precedente.»;

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

''6-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi e per fronteggiare gravi carenze di personale, negli enti locali di cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'articolo 143, la spesa per il personale a tempo determinato non può superare la spesa media sostenuta a tale titolo nel triennio antecedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, per la durata della gestione commissariale.'''».

Art. 12.**12.1**

CENTINAIO, BELLOT

All'articolo 12, al comma 1, sopprimere le lettere a) ed f).

Conseguentemente, viene aumentato di pari importo la riduzione di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

12.2MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA,
SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*alla lettera a), sostituire le parole: «77 milioni», con le seguenti:
«84,6 milioni»;
sopprimere la lettera f).*

12.3

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*alla lettera a), sostituire le parole: «65 milioni» con le seguenti:
«67 milioni»;
alla lettera c), sostituire le parole: «117 milioni», «112 milioni»,
«51 milioni» e «1 milione», rispettivamente, con le seguenti: «122,775
milioni», «117,775 milioni», «56,775 milioni» e «6,775 milioni»;
sopprimere la lettera g).*

12.4

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 1, alla lettera d), sostituire le parole: «202 milioni» con le seguenti: «209,6 milioni».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

12.5

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila".

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

1-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 1-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza".

1-quater. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora sca-

duto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

1-*quinquies*. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-*bis*, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

12.0.1

ICHINO, SUSTA, OLIVERO, MARAN, ROMANO, GIANNINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero i debiti delle pubbliche amministrazioni di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono certificati secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5-*bis* del medesimo decreto-legge, e sono pagati con le modalità previste dai commi successivi.

2. Per i debiti delle pubbliche amministrazioni in conto capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti scaduti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e garantito ai sensi del comma 1 ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti

sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'amministrazione debitrice ha diritto di contrattare con altro istituto di credito o intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 1 ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorchè i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debtrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debtrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35».

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria**1^a Seduta***Presidenza del Presidente della 10^a Commissione***MUCCHETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per le parti di competenza della 10^a Commissione il senatore TOMASELLI (PD), osservando che il disegno di legge in oggetto reca, rispetto al testo originario del decreto-legge, sostanziali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. All'articolo 1, che prevede il commissariamento straordinario dell'impresa industriale di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille, viene specificato ad esempio che, in caso di ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione integrata ambientale – AIA (così come rilevato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA), dovranno essere le competenti Commissioni parlamentari a doversi pronunciare prima dell'adozione della procedura di commissariamento. Questa specifica previsione, per motivi di tempo,

non può valere ovviamente nel caso dell'Ilva, dove ci si trova già in una fase successiva. Il testo del decreto è stato migliorato anche con riferimento a chi ha la titolarità dell'impresa, ponendo la dovuta attenzione anche al ruolo dei soci rispetto ai vari adempimenti. La specifica previsione, al comma 5, relativamente ai componenti il comitato di tre esperti, della competenza in ingegneria impiantistica oltre a quella in materia ambientale, offre maggiori garanzie rispetto all'attuazione del piano ambientale e al suo recepimento nel conseguente piano industriale, che dovrà essere adottato dal commissario straordinario al termine della procedura indicata. Grande attenzione viene posta anche al tema della conoscibilità degli atti: ampia pubblicità verrà data al piano ambientale sui siti *web* istituzionali, come anche all'attività del commissario straordinario, chiamato a promuovere apposite iniziative di informazione a vantaggio dei cittadini. A proposito del piano ambientale, fa notare che esso può modificare l'AIA, ma solo limitatamente alla tempistica degli interventi, che comunque dovranno essere realizzati non oltre i 36 mesi assegnati al commissario straordinario. Lo stesso rapporto di valutazione del danno sanitario non può modificare l'AIA, ma costituisce ragione per una revisione di tale Autorizzazione, laddove sia richiesto dalla Regione competente. Rispetto poi allo sblocco delle somme eventualmente poste sotto sequestro dal giudice nel corso del procedimento penale, osserva come la Camera abbia inteso precisare che non possono essere utilizzate per interventi diversi da quelli aziendali e di tutela della salute pubblica. Laddove con la gestione del commissario e a seguito di tutti gli interventi previsti si realizzino dei proventi, questi dovranno essere utilizzati per la bonifica dell'area dello stabilimento. Lasciando al collega Bruni la trattazione di alcuni aspetti specifici riguardanti l'ISPRA, rileva soltanto che all'articolo 2 viene precisato quanto veniva affermato dinanzi alla Commissione industria dal responsabile dell'ISPRA, il dottor Laporta, nel corso della sua audizione, quando chiariva che i suoi ispettori, nell'ambito di quella specifica attività, agiscono a tutti gli effetti con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Ricorda infine che la Camera dei deputati ha introdotto gli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater: il primo assegna per il triennio 2013-2015 lo stanziamento di ulteriori 90.000 euro per le attività dell'ISPRA; il secondo concede alla Regione Puglia la deroga al patto di stabilità per gli interventi di risanamento ambientale e di riqualificazione del territorio della città di Taranto, mentre il terzo pone fine alla figura del Garante dell'attuazione dell'AIA di Taranto, destinando le rinvenienti risorse per le attività ispettive dell'ISPRA.

Il senatore BRUNI (*PdL*), relatore per la 13^a Commissione, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame rappresenta il terzo decreto-legge che interviene sulle problematiche ambientali ed industriali connesse allo stabilimento ILVA di Taranto, questa volta sulla base dell'esperienza dei precedenti decreti e delle pronunce dell'Autorità giudiziaria e della Corte costituzionale. Il decreto-legge n. 61 del 2013 cerca di effet-

tuare un equo contemperamento tra i principi costituzionali relativi alla tutela del lavoro, alla salubrità dell'ambiente, alla salute pubblica, alla libertà di iniziativa economica ed alla tutela della proprietà privata. Tra gli aspetti di particolare interesse vi sono la possibilità di commissariare un solo ramo aziendale, le modalità di impiego delle somme sequestrate e la connessione tra il piano di recupero ambientale e il piano industriale. Per quanto riguarda i profili di interesse ambientale, giudica positiva la rivalutazione delle Agenzie ambientali pubbliche, di livello regionale o nazionale, ed il superamento della figura del Garante con la nuova figura prevista dal decreto che risulta essere più funzionale alle finalità da conseguire.

Il presidente MUCCHETTI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame e di fissare per le ore 12 di venerdì 19 luglio prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 16 luglio 2013

Sottocommissione per i pareri

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 15,05.

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di ri-finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni su emendamenti)

La relatrice BERNINI (*PdL*) illustra il decreto-legge in esame, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.0.200, sul quale propone di formulare un parere non ostativo, nel presupposto che la disciplina transitoria ivi prevista sia riferita esclusivamente ai beni demaniali di competenza statale.

La Sottocommissione conviene.

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Parere alle Commissioni 6^a e 11^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 01.2 propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che, al comma 3, il coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l'occupazione, oggetto del Piano pubblico definito dalla Conferenza nazionale per il lavoro, non incida sull'autonomia normativa e finanziaria di Regioni ed enti locali. Segnala, inoltre, al comma 1, l'opportunità di razionalizzare le modalità di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella promozione della Conferenza.

Quanto all'emendamento 1.45, ritiene necessario esprimere parere contrario, dal momento che – coerentemente a quanto segnalato nel parere già espresso sul testo, in riferimento al comma 17 dell'articolo 1 – la disposizione è suscettibile di comprimere l'ambito di intervento riservato, in materia, alla competenza regionale.

In riferimento all'emendamento 1.0.1, propone un parere non ostativo, segnalando, al comma 3, l'irragionevolezza della norma ivi prevista, la quale, prevedendo un regime speciale di agevolazione, introduce una disparità di trattamento, in quanto contempla un diverso requisito anagrafico per la donna, rispetto all'uomo, come presupposto per l'accesso al beneficio.

Sull'emendamento 1.0.3, ritiene di esprimere un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni siano riformulate in modo da assicurare alle Regioni autonomia e discrezionalità quanto alle modalità e alle procedure per l'emissione dei *voucher* di inserimento al lavoro.

Propone un parere non ostativo anche sull'emendamento 2.17, a condizione che sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalità di accesso al Fondo straordinario.

Sull'emendamento 6.9 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista viola la competenza legislativa delle Regioni in materia di formazione professionale.

In riferimento all'emendamento 6.0.5, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, nelle procedure per la stabilizzazione di personale ivi prevista, sia in ogni caso assicurato il rispetto del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici tramite concorso.

Quanto all'emendamento 7.68, suggerisce l'espressione di un parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in sede adozione del decreto ministeriale volto a definire condizioni, modalità e importi dei buoni orari per alcune categorie di soggetti svantaggiati.

In ordine all'emendamento 8.0.1, propone di esprimere un parere contrario, in quanto appare improprio, in riferimento al corretto rapporto tra le fonti, che l'atto legislativo sopprima un ente costituito in base a norma di rango inferiore.

Sull'emendamento 10.18 formula un parere non ostativo, a condizione che la disposizione contenuta nel comma 1 sia riformulata, dal momento che non si tratta di una norma di interpretazione autentica, ma – più correttamente – di una modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo.

Quanto all'emendamento 11.34, reputa opportuno esprimere un parere contrario, in quanto l'esclusione ivi prevista appare irragionevole, determinando una disparità tra Regioni ad autonomia speciale.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel condividere la proposta di parere avanzata dal senatore Migliavacca, ritiene opportuno che il rilievo riferito all'emendamento 1.0.1 sia formulato come condizione.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) accoglie l'invito del senatore Palermo e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia che assicuri il rispetto delle particolari forme di autonomia costituzionalmente riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare avente ad oggetto le questioni più urgenti concernenti i rapporti di lavoro nel settore pubblico. Segnala che una richiesta analoga potrà essere avanzata dalla Commissione lavoro, previdenza sociale. In tal caso, la richiesta sarebbe rivolta ad ottenere un'assegnazione dell'affare alle due Commissioni riunite.

La Commissione prende atto.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Bernini entra a far parte della Sottocommissione per i pareri in sostituzione del senatore Zanettin.

La Commissione prende atto.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

La PRESIDENTE comunica che il senatore Zanettin entra a far parte della Sottocommissione per le politiche delle pari opportunità in sostituzione della senatrice Bernini.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61 del 4 giugno 2013, già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il decreto-legge n. 61, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, si compone di tre articoli volti a disciplinare – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

Il decreto-legge all'esame è il terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi undici mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA. Esso fa seguito ai decreti legge n. 129 e n. 207 del 2012.

In particolare, con il presente decreto, si intende adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nei contesti nei quali si sviluppa l'attività produttiva di imprese definite strategiche ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, nella consapevolezza che un'interruzione della produzione potrebbe arrecare gravi danni all'economia nazionale, oltre che all'ambiente e alla salute degli abitanti delle comunità circostanti.

È di pressante attualità il fatto che l'autorità giudiziaria sia intervenuta in significativi contesti aziendali, che hanno già indotto il Governo a provvedere in via d'urgenza con il citato decreto-legge n. 207 del 2012, in merito al quale ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte costituzionale. Questa circostanza, indipendentemente dalle iniziative dell'autorità giudiziaria, giustifica l'urgenza e la necessità di un intervento normativo diretto ad assicurare la continuità del processo produttivo e la realizzazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale e di bonifica necessari per garantire condizioni accettabili di salubrità ambientale e di salute dei cittadini, mediante apposita struttura commissariale, nel pieno rispetto delle ragioni e degli interessi dell'impresa.

La soluzione proposta, attraverso una temporanea sospensione dei poteri degli organi societari e la nomina di una struttura commissariale, consente di far convergere le risorse disponibili prioritariamente verso gli in-

terventi di risanamento ambientale, garantendo al contempo una corretta continuazione delle attività produttive. Al termine di questa fase di gestione straordinaria potranno essere ricostituiti gli ordinari organi di amministrazione, restituendo alla proprietà il pieno controllo dell'azienda e delle risorse economiche residue.

Quanto fin qui rilevato trova un rilevante riscontro nella vicenda concernente la società ILVA s.p.a., in primo luogo per ciò che essa rappresenta per l'economia del territorio e per l'intera industria nazionale. Sul piano occupazionale, infatti, l'ILVA impiega direttamente circa 12 mila lavoratori, a cui deve aggiungersi un indotto strettamente collegato sul piano verticale che porta l'occupazione diretta a oltre 15 mila unità. A questo dato devono sommarsi 9.200 unità legate all'indotto.

Allo stesso modo, a suo avviso, occorre tenere in assoluta considerazione l'emergenza ambientale in atto, che minaccia la salute dei cittadini e preoccupa molte famiglie, dal momento che la crescita economica e la salvaguardia della salute non possono rappresentare due diritti contrapposti e la prima non può esser perseguita a danno della seconda.

Il Governo, con il presente provvedimento d'urgenza, ha inteso, quindi, anche adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nella città di Taranto, nella consapevolezza che un'interruzione della produzione peggiorerebbe ulteriormente la situazione a tutti gli effetti.

La sopravvivenza dello stabilimento è oggi legata alla capacità di mettere in atto gli investimenti necessari a rendere compatibile l'impianto con le norme ambientali e di sicurezza sulla salute dei cittadini. Nel mese di ottobre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato una revisione dell'A.I.A., prevedendo un percorso di risanamento ambientale da realizzarsi, secondo termini molto cogenti, nell'arco del prossimo triennio. Nel frattempo, l'autorità giudiziaria di Taranto ha disposto il sequestro preventivo di 8,1 miliardi di euro presso la società che controlla l'ILVA, nel presupposto che non vi sia stata corrispondenza tra gli obblighi di assolvere a tutte le prescrizioni ambientali e sanitarie fissate dai diversi provvedimenti amministrativi e dalle normative europea, nazionale e regionale vigenti e le risorse stanziare da parte dell'azienda per realizzare gli indispensabili interventi di risanamento e bonifica.

Questa circostanza, nel pieno rispetto della autonomia dell'autorità giudiziaria, giustifica l'urgenza di un intervento normativo diretto ad assicurare la continuità del processo produttivo e la realizzazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale e di bonifica necessari per garantire condizioni accettabili di salubrità ambientale e di salute dei cittadini, mediante apposita struttura commissariale.

La Camera dei deputati ha apportato significative modifiche al decreto-legge, le quali saranno oggetto di esame quando la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi per il parere di costituzionalità.

Riservandosi di compiere, in quella sede, una valutazione approfondita sui profili di costituzionalità del decreto-legge e delle modifiche ap-

portate dall'altro ramo del Parlamento, propone di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (n. COM (2013) 173 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 12)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore CAMPANELLA (*M5S*) integra lo schema di risoluzione, già pubblicato, proponendo l'inserimento, nel dispositivo, di una valutazione favorevole circa l'obiettivo di una più stretta integrazione tra formazione e azioni operative.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore e pubblicato in allegato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (n. COM (2013) 441 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) riferisce sulla proposta in titolo, rilevando in primo luogo che, dal 1° luglio 2013, la Croazia è entrata nell'Unione europea, evento assai significativo, anche considerando le vicende storiche, le relazioni economiche, sociali e culturali tra quel Paese e l'Italia.

Come in occasione dei precedenti allargamenti del 2004 e 2007, anche per la Croazia, per le questioni relative all'*acquis* di Schengen, è stato seguito un processo di attuazione in due fasi. Di conseguenza, dalla data di adesione, la Croazia dovrà sottoporre all'obbligo del visto i cittadini dei Paesi terzi, anche se gli interessati sono in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'area Schengen.

Per evitare di imporre inutili oneri amministrativi a carico dei Paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007, gli organi dell'Unione Europea hanno già autorizzato il riconoscimento unilaterale facoltativo, da parte dei nuovi Stati membri, dei visti rilasciati dagli altri Stati membri che rientrano nell'area Schengen. Le persone in possesso di tali documenti, infatti, sono state già sottoposte a verifiche dallo Stato di rilascio e non sono da questo considerate una minaccia per l'ordine pubblico né un rischio in termini di immigrazione illegale.

Osserva, inoltre, che il regime di riconoscimento unilaterale non incide sull'obbligo dei Paesi aderenti di rifiutare l'ingresso alle persone segnalate nelle rispettive banche dati nazionali ai fini della non ammissione.

Analogamente a quanto accaduto nel 2004 e 2007, in deroga al regolamento (CE) n. 539/2001, la presente proposta mira a introdurre un regime facoltativo, basato su norme comuni, che permetta alla Croazia, in via transitoria, fino a quando applicherà integralmente l'*acquis* di Schengen, di riconoscere unilateralmente – come equipollenti al suo visto nazionale – i visti uniformi, i visti per soggiorno di lunga durata, i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri dell'area Schengen, nonché i documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.

Tuttavia, tale autorizzazione non è limitata al transito non superiore a cinque giorni, ma è valida sia per il transito, sia per i soggiorni previsti nel territorio fino a 90 giorni su un periodo di 180.

Analogamente alla Croazia, la presente proposta prevede che tale regime di riconoscimento dei visti Schengen sia applicato anche da Cipro, fino al termine del periodo transitorio e alla piena partecipazione dei due Stati allo spazio senza frontiere interne.

La decisione proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto si tratta di una misura riguardante la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata, nonché i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne.

Ricorda che, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Poiché l'obiettivo perseguito dalla presente proposta richiede una deroga al diritto dell'Unione vigente, esso può essere conseguito, a suo avviso, solo mediante un'azione a livello di Unione. Appare, pertanto, rispettato il principio di sussidiarietà.

Il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono, inoltre, limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Questa iniziativa ha un carattere temporaneo, fino alla data della piena integrazione degli Stati membri interessati nello spazio comune senza frontiere interne, quando il regime di riconoscimento reciproco diventerà obbligatorio. Esso si giustifica con la necessità di evitare di imporre oneri amministrativi inutili. La proposta è pertanto conforme, a suo avviso, anche al principio di proporzionalità.

Propone, pertanto, di esprimersi favorevolmente sulla proposta in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore e pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 173 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 12)**

La Commissione, esaminato l'Atto Comunitario recante la proposta di regolamento COM (2013) 173 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto che sostituisce e succede all'attuale ufficio Europol nonché a CEPOL (Accademia europea di polizia), di cui assorbe le funzioni, abrogando le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio,

tenuto conto che:

la proposta di regolamento è volta ad adeguare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, potenziandone il ruolo con particolare riguardo all'interscambio di intelligence tra le autorità di contrasto alla criminalità degli Stati membri, all'assorbimento dei compiti di CEPOL (l'Accademia europea di polizia, contestualmente soppressa), al rafforzamento del regime di protezione dei dati applicabile ad Europol ed al miglioramento della *governance* dell'Agenzia, in particolare semplificando le procedure decisionali degli organi direttivi, la cui struttura è peraltro parzialmente diversa rispetto all'Ufficio attuale;

a tal fine la proposta di regolamento in oggetto appare volta ad aumentare le informazioni che gli Stati membri devono comunicare a Europol, rafforzare l'obbligo degli Stati membri di fornire dati pertinenti nonché il coordinamento delle indagini e delle azioni operative dell'Agenzia, garantendo la semplificazione delle operazioni decisionali,

osservato che:

la proposta di Regolamento in oggetto da un lato appare suscettibile di superare gli stessi obiettivi che si propone, dall'altro presenta aspetti di indeterminatezza che richiedono una revisione e precisazione del testo;

in particolare, in materia di formazione, appare necessario valutare con maggior attenzione i profili operativi derivanti dall'incorporazione di CEPOL in Europol, onde assicurare l'effettività dei risparmi di spesa attesi e la maggior efficacia delle attività di formazione;

nell'ambito del documento all'esame, la Commissione europea non fornisce alcuna indicazione circa il suo giudizio di compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà, se non nella formula di rito contenuta nel considerando 59 della proposta di regolamento stesso,

considerato che:

Europol può svolgere un ruolo molto importante ai fini dello scambio di informazioni, del coordinamento delle operazioni tra i Paesi membri dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo e della ampiezza delle materie che rientrano nelle competenze di Europol;

è necessario garantire un più elevato livello di formazione dei funzionari addetti alle autorità di contrasto alla criminalità organizzata, attualmente svolta dall'Accademia europea di polizia (CEPOL), la quale verrebbe ad essere incorporata nell'Agenzia Europol;

appare necessario conciliare con maggior attenzione le disposizioni relative al trattamento delle informazioni, per le finalità istituzionali di contrasto, con la tutela delle persone fisiche e dei loro dati sensibili,

valutando favorevolmente l'obiettivo di una più stretta integrazione tra formazione e azioni operative, si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

con riferimento all'articolo 3, siano puntualmente definiti i limiti della cooperazione in riferimento all'allargamento del mandato di Europol in considerazione della presenza di altri organismi di cooperazione (Interpol e Sistema di Informazione Schengen);

in materia di cooperazione, sia specificato, all'articolo 4, paragrafo 1 lettera c) che lo svolgimento di indagini e azioni operative è conferito a Europol esclusivamente nell'ambito delle funzioni tipiche di coordinamento, già istituzionalmente proprie come definite dal Trattato di Lisbona;

siano puntualmente indicate le attività, attualmente svolte da Cepol le quali, non rientrando tra quelle istituzionali, presumibilmente non sarebbero trasferite a Europol;

con riferimento all'articolo 7, comma 5, sia mantenuto il ruolo dell'Unità Nazionale Europol;

con riferimento all'articolo 6, sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 7 del Regolamento vigente in materia di obbligo degli Stati membri e delle Autorità Competenti all'avvio delle indagini di inviare comunicazioni motivate ad Europol;

sia esclusa o comunque limitata, all'articolo 12, la facoltà di istituire organismi, attualmente non previsti, sulla base di una determinazione del consiglio d'amministrazione, rafforzando a tal fine l'aspetto del conseguimento di maggiori risparmi;

sia esclusa, nello specifico, la possibilità di conferire al comitato esecutivo di cui agli artt. 21 e 22 funzioni svolte dal direttore esecutivo di cui all'articolo 18;

con riferimento all'articolo 25 sia assicurata, ridefinendo il potere di ciascun soggetto di determinare autonomamente limitazioni all'accesso alle informazioni, la omogeneità delle competenze di ciascun soggetto, ed in particolare degli Stati membri;

siano rafforzate le disposizioni volte a prevenire e sanzionare ogni abuso e violazione in materia di accesso e trattamento dei dati personali, valutando altresì la esclusione della possibilità per Europol di determinare limitazioni per quanto riguarda informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico;

sia espunta, o comunque definita con criteri stringenti, la tipologia dei soggetti privati con i quali si potrebbe procedere allo scambio e alla condivisione di informazioni, prevedendo comunque l'obbligo di motivazione per ciascuna operazione in tal senso;

con riferimento all'articolo 54 e all'accesso del Parlamento europeo ad informazioni classificate e dati sensibili non classificati transitati attraverso Europol, siano apportate le necessarie integrazioni finalizzate ad assicurare la riservatezza delle indagini e la tutela dei dati sensibili;

con riferimento al Capo IX in materia di controllo parlamentare:

a) siano introdotte disposizioni specifiche volte a rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali e lo strumento di controllo rappresentato dalle riunioni interparlamentari delle Commissioni competenti per materia, secondo quanto stabilito nelle conclusioni della Conferenza di Stoccolma del 15 maggio 2013;

b) siano introdotte idonee modalità di verifica, da parte parlamentare, sia sugli indirizzi programmatici dell'attività di Europol, che, soprattutto, sugli esiti di tale attività e sui risultati raggiunti;

c) siano previste idonee forme di partecipazione parlamentare alle procedure di valutazione dell'idoneità dei candidati agli incarichi di vertice dell'Agenzia.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 441 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 13)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio,

considerato che:

essa introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio;

la proposta abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE;

come in occasione dei precedenti allargamenti del 2004 e 2007, anche per la Croazia, per le questioni relative all'*acquis* di Schengen, è stato seguito un processo di attuazione in due fasi. Di conseguenza, dalla data di adesione, la Croazia dovrà sottoporre all'obbligo del visto i cittadini dei Paesi terzi, anche se gli interessati sono in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'area Schengen;

per evitare di imporre inutili oneri amministrativi a carico dei Paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007, gli organi dell'Unione Europea hanno già autorizzato il riconoscimento unilaterale facoltativo, da parte dei nuovi Stati membri, dei visti rilasciati dagli altri Stati membri che rientrano nell'area Schengen. Le persone in possesso di tali documenti, infatti, sono state già sottoposte a verifiche dallo Stato di rilascio e non sono da questo considerate una minaccia per l'ordine pubblico né un rischio in termini di immigrazione illegale;

il regime di riconoscimento unilaterale non incide sull'obbligo dei Paesi aderenti di rifiutare l'ingresso alle persone segnalate nelle rispettive banche dati nazionali ai fini della non ammissione;

analogamente a quanto accaduto nel 2004 e 2007, in deroga al regolamento (CE) n. 539/2001, la presente proposta mira a introdurre un regime facoltativo, basato su norme comuni, che permetta alla Croazia, in via transitoria fino a quando applicherà integralmente l'*acquis* di Schengen, di riconoscere unilateralmente – come equipollenti al suo visto nazionale – i visti uniformi, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di

soggiorno rilasciati dagli Stati membri dell'area Schengen, nonché i documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen;

tale autorizzazione non è limitata al transito non superiore a cinque giorni, ma è valida sia per il transito, sia per i soggiorni previsti nel territorio fino a 90 giorni su un periodo di 180;

analogamente alla Croazia, la presente proposta prevede che tale regime di riconoscimento dei visti Schengen sia applicato anche da Cipro, fino al termine del periodo transitorio e alla piena partecipazione dei due Stati allo spazio senza frontiere interne,

rilevato che:

la decisione proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto si tratta di una misura riguardante la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata, nonché i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne,

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in base al quale, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. Poiché l'obiettivo perseguito dalla presente proposta richiede una deroga al diritto dell'Unione vigente, esso può essere conseguito solo mediante un'azione a livello di Unione.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che l'iniziativa ha un carattere temporaneo, ovvero fino alla data della piena integrazione degli Stati membri interessati nello spazio comune senza frontiere interne, quando il regime di riconoscimento reciproco diventerà obbligatorio. Esso si giustifica, peraltro, con la necessità di evitare di imporre inutili oneri amministrativi.

Tanto considerato e rilevato, la Commissione si pronuncia in senso favorevole.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria

23^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio scorso.

Il presidente CASSON ricorda che nella precedente seduta era iniziata la discussione generale.

Preso atto del fatto che diversi senatori intendono intervenire nel pomeriggio, egli raccomanda di concludere comunque la discussione generale in quella seduta, dal momento che il decreto-legge è stato calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana e che il termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea è stato fissato per il prossimo venerdì.

A suo parere dunque, al fine di poter trasmettere gli eventuali emendamenti approvati dalla Commissione entro tale termine, sarebbe opportuno che, alla conclusione della discussione generale, il termine per gli emendamenti fosse fissato questa sera, in modo da renderne possibile l'esame e la votazione nella seduta pomeridiana già convocata per domani o, se questa non fosse sufficiente, nella seduta di giovedì.

Concorda il senatore LUMIA (*PD*).

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) fa presente che ella intende intervenire questo pomeriggio insieme anche al suo Capogruppo, il senatore Bistonci, in considerazione della delicatezza della materia.

In proposito ella deplora i tempi estremamente ristretti dell'esame, a fronte ad esempio dell'accurato esame che la Camera dei deputati ha potuto condurre sul disegno di legge in materia di pene detentive non carcerarie.

Ella ritiene quindi che sarebbe opportuno che l'Assemblea valutasse un differimento del termine per gli emendamenti e dell'inizio dell'esame in sede plenaria.

Il presidente CASSON, nell'osservare che i tempi per l'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge sono per forza di cose più compressi di quelli che possono essere dedicati ad un disegno di legge ordinario, assicura la senatrice Stefani che nella seduta di oggi l'opposizione avrà adeguati spazi di intervento in discussione generale, magari grazie a uno sforzo della maggioranza di contenere i suoi tempi in modo da concludere la discussione generale.

Per quanto riguarda la calendarizzazione in Aula, questa è ormai già stata fissata.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) concorda con le osservazioni della senatrice Stefani, avanzando riserva sulla effettiva urgenza di un decreto-legge che, mentre si propone di attenuare la tensione detentiva, è però di dubbia efficacia per gli stessi proponenti, dal momento che in una recentissima intervista a Radio Radicale il ministro Anna Maria Cancellieri ha mostrato di ritenere indispensabile l'approvazione di un vasto provvedimento clemenziale.

Egli chiede quindi al Presidente di voler concedere un po' più di tempo per la redazione degli emendamenti fissando il relativo termine alle ore 12 di domani.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che la redazione degli emendamenti non dovrebbe presentare eccessive difficoltà, anche perché molti di questi riprenderebbero interventi che in un primo momento si voleva attuare emendando il disegno di legge n. 114.

Concordano i senatori LUMIA (*PD*) e GINETTI (*PD*).

Il PRESIDENTE, rispondendo al senatore Cappelletti, ritiene che una valutazione sul termine degli emendamenti potrà essere fatta più utilmente a conclusione della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

Plenaria

24^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUMIA (*PD*) segnala l'opportunità di una rapida calendarizzazione, oltre che di disegni di legge presentati da senatori del Partito democratico in materia di contrasto alla criminalità organizzata, anche del disegno di legge n. 54, prima firmataria la senatrice Amati, in materia di introduzione del reato di negazionismo.

In proposito, sottolinea l'importante significato politico e culturale che avrebbe l'approvazione di tale disegno di legge, sottoscritto da senatori di tutte le parti politiche, proprio quest'anno in cui ricorre, il prossimo 16 ottobre, il settantesimo anniversario della deportazione degli ebrei romani.

IN SEDE REFERENTE

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore BARANI (*GAL*) rileva che il decreto-legge in esame muove da esigenze non solo condivisibili, ma addirittura non più procrastinabili.

I più recenti dati sul sovraffollamento delle carceri, infatti, testimoniano una situazione non più accettabile, che giustifica pienamente le ripetute condanne dello Stato italiano in sede europea, e che di fatto

pone il nostro paese al di fuori di quelli che dovrebbero essere gli *standard* di una società civile e democratica, determinando anzi un'aperta violazione della Costituzione, dal momento che il regime italiano della detenzione, lungi dal soddisfare il principio della finalità rieducativa della pena, determina in moltissimi casi situazioni che non possono essere definite che come tortura.

Il numero dei detenuti infatti raggiunge oggi le 67 mila unità, contro i 45 mila posti letto che costituirebbero il limite massimo di capienza secondo il ministero, mentre secondo valutazioni più obiettive, che tengono conto della insufficienza sia strutturale che igienico-sanitaria di gran parte delle istituzioni carcerarie, i posti letto a norma non sarebbero più di 33 mila.

Rispetto a questa emergenza, l'intervento del Governo si configura come indispensabile ma tutt'altro che sufficiente; va a suo parere peraltro colta l'occasione di un intervento in via d'urgenza per introdurre in sede emendativa una serie di disposizioni dirette ad avviare un radicale mutamento della politica italiana in materia di esecuzione delle pene.

Preannuncia pertanto la presentazione di una serie di emendamenti diretti, fra l'altro, a rendere obbligatorio il rispetto degli *standard* strutturali e igienico-sanitari da parte delle strutture carcerarie, a prevedere specifiche sanzioni nei confronti di funzionari dell'amministrazione penitenziaria e magistrati che si rendano responsabili di comportamenti che determinino violazioni dei diritti umani dei detenuti, a rendere complessivamente più umano il regime della detenzione domiciliare.

Soprattutto, infine, appare necessario a suo parere restringere al massimo i casi di custodia cautelare in carcere, se si pensa che ben 26 mila detenuti sono oggi in attesa di giudizio: in proposito, egli osserva che il sovraffollamento carcerario può essere considerato in buona parte una manifestazione del problema di fondo del nostro sistema giudiziario, che è la sua lentezza che, secondo una valutazione della Camera di commercio di Mestre costa ai cittadini italiani 31 miliardi all'anno.

Il senatore LUMIA (*PD*) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo al decreto-legge in esame che, unitamente all'indagine conoscitiva decisa dalla Commissione, al disegno di legge n. 925 approvato dalla Camera dei deputati e a una serie di altre iniziative di origine parlamentare attualmente all'esame di questa Commissione, rappresenta un momento importante di un'azione coordinata diretta ad affrontare e risolvere l'annoso problema del sovraffollamento carcerario per il quale l'Italia continua a subire le condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il decreto-legge in conversione interviene sui flussi di popolazione carceraria, allargando il ricorso a forme di esecuzione alternative al carcere. Deve essere tuttavia chiaro, al fine di evitare il formarsi di aspettative assolutamente ingiustificate, che le disposizioni in esame non si applicano in alcun modo agli associati alla criminalità organizzata.

L'oratore svolge quindi una rapida esamina dell'articolato, soffermandosi criticamente in primo luogo sulla disposizione di cui all'articolo

1, comma 1, lettera *b*), numero 3, lettera *a*) – nella quale, modificandosi l'elencazione dei casi, previsti dal comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, in cui non si applica la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 dello stesso articolo, viene escluso il reato di incendio boschivo, che rappresenta una fattispecie non solo di rilevante allarme sociale ma anche collegata alle attività della criminalità organizzata – nonché sull'articolo 4, che disciplina le attività del commissario straordinario per l'edilizia carceraria.

In proposito, egli preannuncia una serie di emendamenti diretti a contrastare la politica attualmente seguita in materia di edilizia carceraria che – in palese contrasto con quanto dichiarato dallo stesso Governo circa la necessità di intervenire sulla rete carceraria al fine di creare le condizioni idonee ad accentuare il carattere rieducativo della pena – procede, in un'ottica meramente economicistica, al tendenziale accorpamento degli istituti carcerari in grandi complessi, rendendo di fatto impossibile una politica di differenziazione del regime di detenzione a seconda della pericolosità dei soggetti e dunque di adozione di iniziative differenziate in materia di rieducazione e risocializzazione, che viene realizzata con successo proprie in strutture piccole e medie, come il carcere-modello di Modica, recentemente visitato da senatori del suo Gruppo, e che rischia la chiusura.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) si sofferma sulla disposizione già ricordata dal senatore Lumia recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 3, lettera *a*), che cancella l'esclusione dell'incendio boschivo tra i reati per i quali non è possibile usufruire della sospensione dell'esecuzione.

In proposito ella osserva che una simile norma, oltretutto emanata in estate, rappresenta un pessimo segnale di allentamento dell'attenzione dello Stato nei confronti di un reato che si ripresenta ogni anno in maniera epidemica e tale da creare una drammatica esigenza ambientale, fra l'altro in un momento in cui vi sono pesanti tagli ai finanziamenti delle attività di spegnimento degli incendi.

L'oratrice si dichiara consapevole del fatto che l'eliminazione di tale delitto da quelli per i quali è esclusa la sospensione dell'esecuzione della pena prende anche le mosse dal fatto che i detenuti per questo reato sono ben pochi; proprio le difficoltà che si incontrano nel perseguimento degli incendi boschivi, tuttavia, dovrebbero indurre a mantenere al massimo livello il potere dissuasivo della sanzione penale.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva che nella storia della Repubblica il problema dell'affollamento carcerario è stato affrontato, per circa 50 anni, ricorrendo periodicamente ad amnistie che, peraltro, non risolvevano la situazione.

A seguito della riforma costituzionale sul *quorum* parlamentare richiesto per l'approvazione dei provvedimenti di amnistia e indulto, il ricorso a questo strumento di deflazione dell'affollamento dei carceri è diventato molto più problematico e infrequente, e si sono tentate nuove

strade, prima fra tutte quella dell'incremento dell'edilizia carceraria che, anche se incontra numerose difficoltà, ha però ottenuto risultati significativi negli ultimi 5 anni, nel corso dei quali sono state costruite nuove carceri per una cubatura 4 volte superiore a quella realizzata nel decennio precedente.

Si tratta comunque di una strada difficile e problematica, anche per l'insufficienza del personale di custodia.

Negli ultimi 2 anni si è poi tentata la strada di provvedimenti deflativi attraverso il ricorso a forme di esecuzione diverse da quella carceraria, in questo momento sono all'esame della Commissione numerosi interventi di vario genere, che potranno essere utilmente presi in considerazione in sede di emendamenti al decreto-legge, in modo da aumentarne l'efficacia complessiva.

Nel ripercorrere la struttura del provvedimento d'urgenza, si sofferma criticamente sull'articolo 3, che modifica l'articolo 73 del testo unico delle tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel senso di inserire dopo il comma 5-*bis* un comma 5-*ter* che estende l'applicazione della pena alternativa consentita appunto dal 5-*bis* in caso di reati di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti commessi da tossicodipendenti o assuntori di droghe, anche a non meglio specificati «altri reati» commessi dalle stesse categorie di soggetti.

Si tratta di una disposizione sostanzialmente incomprensibile, dal momento che l'indeterminatezza dei reati cui si applicherebbe la disposizione, la mancata previsione di qualsiasi collegamento anche sociologico con la condizione di tossicodipendente e l'estensione, in mancanza di qualunque natura specifica del reato, alla categoria del mero assuntore di sostanze stupefacenti, finiscono per configurare questa norma, in astratto, come uno strumento per l'accesso alla pena alternativa da parte degli autori di gravi reati.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel valutare in maniera complessivamente positiva il decreto-legge che tenta di rispondere ad un'emergenza oggettiva e gravissima, ritiene però necessario bilanciare l'esigenza di ridurre significativamente la tensione detentiva – in vista di una più complessiva riorganizzazione del sistema carcerario che lo renda conforme ai principi costituzionali – con quella di non ridurre la tutela della sicurezza dei cittadini.

In proposito, egli ritiene che la strada maestra per conseguire tale risultato, più che nell'esclusione di questo o quel reato dalla ammissione alla sospensione dell'esecuzione – in proposito le osservazioni della senatrice Cirinnà sull'incendio boschivo, pur condivisibili, potrebbero allo stesso modo applicarsi ad altri reati – risieda nella generalizzata applicazione dello strumento del braccialetto elettronico per il quale lo Stato italiano paga alla società fornitrice un canone di notevole entità senza farvi praticamente ricorso.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) manifesta in primo luogo la contrarietà della sua parte politica all'estrema rapidità con cui è stato calendarizzato in Aula il provvedimento in titolo, una scelta che ostacola un esame approfondito su una materia tanto delicato.

Al di là di queste considerazioni di metodo, poi, la Lega Nord non può che esprimere una complessiva contrarietà al decreto-legge. La sua parte politica non disconosce certamente la gravità del problema del sovraffollamento delle carceri, né intende minimizzare l'obiettivo lesione dei diritti umani fondamentali che molto spesso è determinata dalle condizioni della detenzione.

Tuttavia, a parere dei parlamentari della Lega Nord, altre dovrebbero essere le strade da seguire per ridurre l'affollamento carcerario, in particolare da un lato si dovrebbero mettere in campo azioni dirette a consentire l'esecuzione, nei paesi di origine, della pena per gli stranieri detenuti in Italia, nei paesi di origine, mentre dall'altro lato bisogna proseguire sulla strada virtuosamente percorsa negli anni passati di incrementare l'edilizia carceraria.

Nel soffermarsi sull'articolato, la senatrice STEFANI si esprime in maniera fortemente critica in particolare sull'eliminazione di alcuni reati da quelli esclusi dal beneficio della sospensione dell'esecuzione – non solo l'incendio boschivo, ma anche il furto – nonché sull'estensione dei benefici anche ai condannati cui sia stata applicata la recidiva reiterata e, infine, sulla soppressione dell'automaticità della sospensione del beneficio per il condannato che si sia allontanato dal luogo dove sconta gli arresti domiciliari.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), pur rilevando la necessità di correggere alcune disposizioni del decreto-legge, come quella relativa all'ammissibilità della sospensione dell'esecuzione per i condannati per il reato di incendio boschivo, esprime una valutazione complessivamente molto favorevole del suo Gruppo alla logica ispiratrice del provvedimento d'urgenza, che ribalta la linea seguita negli ultimi anni di un progressivo incremento del ricorso alla sanzione penale anche per comportamenti che non dovrebbero essere considerati come reati, e che è alla base del dramma del sovraffollamento carcerario.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) concorda con quanto osservato dalla collega Stefani circa l'inopportunità di comprimere i tempi dell'esame del decreto-legge, ed osserva che sarebbe auspicabile ottenere un rinvio del termine degli emendamenti da parte dell'Assemblea.

Esprime poi una valutazione complessivamente negativa sull'idoneità del provvedimento d'urgenza in esame ad assicurare una reale deflazione dell'affollamento carcerario; nel momento in cui, infatti, la prevedibile riduzione della popolazione carceraria che si consegnerà per effetto del decreto-legge non supera le 3 mila unità, a fronte dei 22 mila detenuti in eccesso, vi è motivo di chiedersi se il ricorso a questo provvedimento d'urgenza fosse in realtà giustificato, tanto più che lo stesso Ministro Can-

cellieri, in una recente intervista a Radio Radicale, ha auspicato l'approvazione di un'amnistia con ciò, implicitamente, ammettendo la sostanziale inefficacia del decreto legge.

Si sofferma poi criticamente sull'articolato, sottolineando come esso non sia corredato da nessuno studio attuariale sugli effetti che le singole norme produrrebbero sulla popolazione carceraria.

Coglie infine l'occasione per segnalare la recente assegnazione alla Commissione di alcuni disegni di legge il cui esame dovrebbe essere congiunto con l'esame del disegno di legge n. 19 in materia di corruzione.

Il senatore STUCCHI (*LN-Aut*) chiede al Presidente se vi sia la possibilità di proseguire la discussione generale nella giornata di domani, eventualmente anche chiedendo all'Assemblea una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatori CALIENDO (*PdL*) e LUMIA (*PD*), il presidente CASSON fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle 19 di domani, in modo che possano essere discussi e votati nella seduta già prevista per le ore 14 di giovedì 18 luglio.

Resta inteso che nella seduta già convocata per le ore 14,30 di domani potranno essere svolti gli ultimi interventi in discussione generale e potranno replicare il Relatore ed il rappresentante del Governo.

Il senatore FALANGA (*PdL*) interviene brevemente in discussione generale preannunciando la presentazione di un emendamento all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, nella parte in cui, al comma 4-*bis* che viene introdotto all'articolo 656 del Codice di procedura penale, stabilisce che il magistrato di sorveglianza provveda all'applicazione della liberazione anticipata con ordinanza adottata «senza ritardo».

In proposito egli osserva che la non fissazione di un termine, nemmeno ordinatorio, per la decisione del magistrato rappresenta una deplorabile manifestazione di soggezione psicologica del potere legislativo a quello giudiziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria**42^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) per quanto di competenza, ritiene debba ribadirsi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.36, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.0.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.36.

Altrettanto dovrebbe, poi, ribadirsi il parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.26. In merito agli emendamenti di nuova presentazione, risulta necessario acquisire la Relazione tecnica, positivamente verificata, sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202 e 4.0.200. Comporta maggiori oneri l'e-

mendamento 4.201 (che richiederebbe, comunque, l'acquisizione di una Relazione tecnica positivamente verificata). Occorre, infine, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 1.203, 1.0.200 e 4.200.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI condivide l'impossibilità di un giudizio non ostativo sulla proposta 1.200 in assenza di Relazione tecnica, anche in considerazione dell'impiego pressoché totale del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ammette che gli emendamenti 1.200 e 1.201 obiettivamente presentano problemi di copertura, tuttavia segnala l'importanza della tematica e auspica che il Governo tenga conto di tale ripetuta indicazione proveniente dal Parlamento e si ponga nell'ottica di una risoluzione della problematica sottostante.

Il sottosegretario GIORGETTI evidenzia i profili di onerosità della proposta 4.201.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene per illustrare l'emendamento 1.203, che costituisce la riformulazione di una precedente proposta volta a superare i problemi in contrasto con la normativa contabile. Esso mira ad esentare i comuni dall'obbligo di allegare le tabelle di riferimento delle entrate ai bilanci preventivi da presentarsi entro il 30 settembre prossimo. Il Governo, infatti, ha più volte preannunciato un globale riassetto della finanza comunale entro il mese di agosto, e pertanto appare poco coerente obbligare gli enti locali all'elaborazione ed allegazione di tabelle contabili che successivamente si potrebbero rivelare poco affidabili alla luce del mutato quadro normativo.

La senatrice ZANONI (*PD*) evidenzia l'opportunità di venire incontro alle esigenze dei comuni in materia contabile, anche in considerazione delle difficoltà che stanno incontrando gli enti locali, specie i più piccoli, nella predisposizione dei bilanci preventivi.

Il PRESIDENTE, nel condividere la necessità di una maggiore chiarezza del quadro normativo per la predisposizione dei bilanci preventivi, sottolinea però come un'esenzione dall'obbligo di allegare le tabelle di riferimento contabile comporterebbe un forte rischio di arbitrarietà nella determinazione delle poste in entrata che i comuni devono approvare entro il 30 settembre. Propone quindi l'espressione di un avviso di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento in questione. Rispetto, invece, alla proposta 1.0.200, considera opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà, in coerenza con quanto deliberato dalla Commissione su analoga proposta nel parere alle Commissioni di merito.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), all'esito del dibattito intervenuto propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.36, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.0.3, 1.0.200, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.36, 4.200, 4.201 e 4.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.0.200 e 4.26. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

43^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Parere alle Commissioni 6^a e 11^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice ZANONI (PD) dà lettura di una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali: – risulta confermata la disponibilità delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche europee, utilizzate a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera *a*), e 3, commi 1 e 2;

– per quanto attiene all’impatto sull’indebitamento netto e sul fabbisogno delle spese da sostenersi con le predette risorse, viene confermata la relativa neutralità, in quanto l’articolazione temporale della spesa prevista per i nuovi interventi è la medesima di quella stimata nei tendenziali per le misure definanziate;

– con riferimento all’articolo 2, comma 9, che estende il periodo di utilizzo del credito di imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, si fa presente che tale disposizione non incide sui limiti del finanziamento, risultando esclusivamente finalizzata a consentire ai beneficiari l’effettiva fruizione dell’agevolazione in questione;

– in relazione all’articolo 9, commi da 13 a 16, ove si eliminano i limiti di età ai fini della costituzione delle società a responsabilità limitata (SRL) semplificate, si ritiene che tale tipologia societaria non sia idonea a sostituire in tutto e per tutto le SRL ordinarie e che, pertanto, i relativi effetti finanziari saranno poco significativi;

– per quanto attiene all’articolo 11, commi da 2 a 4, il ricorso all’anticipazione di tesoreria costituisce una mera possibilità che, in ogni caso, verrebbe regolarizzata in tempi molto brevi;

– in relazione all’articolo 11, commi da 18 a 20, ove si modificano le percentuali di acconto a titolo di pagamento dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, le stime del Governo sono state elaborate considerando anche l’eventualità che i contribuenti calcolino l’acconto non solo con il metodo storico, ma anche con quello previsionale;

– risulta suffragata l’effettiva disponibilità delle risorse indicate dall’articolo 12 come copertura del provvedimento in esame; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

– l’utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche europee a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera *a*), e 3, commi 1 e 2, non pregiudichi interventi già avviati, in rapporto ai quali le risorse non sono state ancora formalmente impegnate, ma di fatto erano ad essi destinate;

– l’articolo 7, comma 5, lettera *b*), recante l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (AspI), non comporti effetti negativi per la finanza pubblica, posto che, a fronte del beneficio economico per il datore di lavoro, non viene corrisposta la prestazione al lavoratore dipendente e, altresì, non viene riconosciuta la contribuzione figurativa, in presenza di contribuzione effettiva versata a seguito dell’assunzione;

– in merito all'articolo 9, comma 12, le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali rappresentino effettivamente una voce di limitata incidenza nel complesso delle spese di personale;

– dall'articolo 10, commi 5 e 6, sui requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma che conferma, per via legislativa, la prassi amministrativa già adottata dall'INPS;

– in relazione all'articolo 11, commi 7 e 8, concernente le agevolazioni per la ricostruzione post sismica in Emilia, il nuovo articolo 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013 risulti conforme alla normativa europea, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 47, comma 3, della legge n. 234 del 2012, che prevede la necessaria autorizzazione della Commissione europea;

– in merito all'articolo 11, commi da 13 a 16, l'utilizzo di quota parte dell'anticipazione di liquidità, concessa alla Regione Campania in base all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, per il finanziamento del piano di rientro dal disavanzo sanitario, non incida negativamente sul soddisfacimento dei debiti della Regione medesima, esistenti alla data del 31 dicembre 2012, e, altresì, non comporti alcuna necessità di reperire risorse finanziarie alternative; e con le seguenti osservazioni:

– l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti del Fondo di rotazione per le politiche europee, a copertura delle misure di cui agli articoli 1, comma 12, lettera *a*), e 3, commi 1 e 2, potrebbe comportare, in sede applicativa, il rischio di una dequalificazione della spesa, derivante dallo storno di risorse di parte capitale per il finanziamento di interventi di natura corrente;

– con riferimento all'articolo 7, comma 5, lettera *b*), recante l'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego (AspI), pur prendendo atto delle rassicurazioni del Governo sull'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, si rileva come tale norma potrebbe agevolare anche i datori di lavoro che avrebbero, comunque, assunto i lavoratori in questione, i quali sarebbero decaduti dal relativo sussidio;

– per quanto concerne l'articolo 9, comma 3, si segnala il carattere potenzialmente oneroso di tale norma, laddove essa, senza prevedere un tetto di spesa, aggancia la durata massima complessiva dei periodi di apprendistato a quella individuata in sede di contrattazione collettiva; per ciò che riguarda l'articolo 11, commi 22 e 23, che introduce l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si rileva come la relazione tecnica non fornisca la fonte dei dati riportati, né chiarisca in base a quali parametri, ovvero trend osservati, si sia giunti ad ipotizzare un mercato del settore di 200 milioni di euro a partire dal 2014. Inoltre, non sembra che si sia tenuto conto di possibili effetti disincentivanti, in relazione alle ricadute sul prezzo derivanti dall'imposta introdotta.».

Si apre, quindi, il dibattito sulla proposta di parere.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) sottolinea la criticità delle norme che utilizzano, quale mezzo di copertura, le risorse allocate sul Fondo di rotazione per le politiche europee, in quanto, come peraltro richiamato dal Ministro per la coesione territoriale nella recente audizione parlamentare svolta con la 14^o Commissione, tale meccanismo rischia di definanziare progetti di investimento programmati in precedenza.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 11, comma 12, che, nel novellare il decreto-legge 35 del 2013, introduce, per le regioni ad autonomia differenziata, la possibilità di aumentare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'IRPEF, al fine di garantire il pagamento dei debiti contratti verso le imprese. A tale riguardo, oltre a rilevare un problema di coordinamento normativo, evidenzia come tale misura rischi di introdurre, in maniera strutturale, un gravame fiscale sui cittadini delle Regioni a statuto speciale, posto, inoltre, il fatto che la novella di cui al citato comma 12, nonché la norma recata dall'articolo 11, comma 13, che consente alla regione Campania di utilizzare una quota dell'anticipazione per il pagamento dei debiti ai fini del rientro dal disavanzo sanitario, rischia, nel suo insieme, di incrinare l'impianto complessivo del decreto-legge sui pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche recentemente approvato dal Parlamento.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) evidenzia come le misure volte a introdurre un'imposizione fiscale sui prodotti succedanei del tabacco possano determinare un calo della relativa domanda, con la conseguenza di produrre un gettito inferiore a quello preventivato: al riguardo, chiede al Governo se, ai fini delle stime elaborate sull'evoluzione del relativo mercato, ci si sia basati su simulazioni di lungo periodo ovvero su calcoli di carattere temporale limitato.

Il senatore LAI (*PD*) si ricollega alla considerazione svolta dal senatore D'Alì sulla possibilità per le Regioni ad autonomia differenziata di incrementare le addizionali regionali IRPEF, al fine di favorire il pagamento dei debiti verso le imprese: in relazione a ciò, chiede se tale facoltà sia già prevista anche per le Regioni ad autonomia ordinaria e se la misura in questione sia motivata dall'emergere di uno *stock* di debiti precedentemente non individuato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rileva come l'incremento degli acconti d'imposta, per l'anno in corso, in misura superiore al 100 per cento, rischi di determinare, nell'anno successivo, un decremento di gettito.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede al rappresentante del Governo se sia stata elaborata una stima sull'incremento occupazionale atteso dalle misure contenute nel decreto in esame.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) domanda al Governo se sia stata approfondita la possibilità che il calcolo degli acconti con il metodo previsionale, in luogo del metodo storico, possa determinare un gettito inferiore alle aspettative.

Il senatore SANGALLI (*PD*), con riferimento a quest'ultimo interrogativo, rileva l'esistenza di una tendenza consolidata che consente di formulare stime di gettito abbastanza sicure.

Si sofferma, poi, sulla soppressione dei limiti di età per la costituzione di società a responsabilità limitata semplificate e, ricordando come questo nuovo istituto societario abbia avuto una diffusione maggiore rispetto a quanto previsto al momento della relativa istituzione, chiede se l'ampliamento della possibilità di creare srl semplificate possa determinare effetti finanziari negativi per l'Erario.

Il presidente AZZOLLINI ritiene come tale misura possa non avere effetti finanziari particolarmente significativi per l'Erario, in quanto le esenzioni dai diritti di bollo e dagli oneri notarili rappresentano, comunque, una cifra esigua per le entrate statali.

Il sottosegretario GIORGETTI, nel riservarsi di fornire tempestivamente le risposte ai rilievi sollevati nel corso della seduta, rileva incidentalmente, con riguardo a quanto sollevato dal senatore Luigi Marino, che le stime sugli acconti d'imposta si basano su tendenze consolidate che tengono conto anche della questione da lui sollevata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(825) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garavini ed altri, Migliore ed altri, Brunetta ed altri

(93) LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(656) DE CRISTOFARO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare

(722) SCHIFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(827) GIARRUSSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (*PdL*), in relazione al testo del provvedimento in titolo, considerato che le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dei bilanci interni delle due Camere, ribadisce il parere di nulla osta già formulato alla Commissione di merito. In

merito agli emendamenti, per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il relatore MANDELLI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

– preso atto delle assicurazioni del Governo circa il modesto impatto sulle strutture pubbliche di assistenza e cura del maggior ricorso agli arresti domiciliari, e in ogni caso circa la capacità di tali strutture di far fronte a maggiori impegni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– preso atto altresì della capienza attuale della contabilità speciale di cui al capitolo n. 5421, della quale si vale il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché della pianta organica del medesimo ufficio;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, commi 5, 7 ed 8, sostituire le parole "sul cap. 5421 assegnato alla" con le seguenti: "sulla".

Il parere è altresì reso nel presupposto che, sulla base di quanto rappresentato dal Governo, le procedure di comando di ulteriori unità di personale presso gli uffici del Commissario non comporti l'obbligo di corrispondere indennità o compensi aggiuntivi.».

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene incidentalmente per stigmatizzare la strabordante produzione legislativa sui comandi e distacchi nelle pubbliche amministrazioni, che rischiano di irrigidire l'utilizzo delle risorse umane del pubblico impiego e di non valorizzare adeguatamente le professionalità interne.

Il PRESIDENTE, nel concordare con tale valutazione, suggerisce, peraltro, al Relatore di trasformare il presupposto contenuto nella proposta di

parere in una specifica condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 20, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria**22^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che i lavori della Commissione potranno essere integrati nella prossima settimana con l'esame del decreto-legge n. 63 (Atto Senato n. 783) ove modificato dalla Camera dei deputati, già esaminato dalle Commissioni riunite 6^a e 10^a.

Preannuncia inoltre che alla luce dei numerosi emendamenti presentati al disegno di legge n. 890 di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti, per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 6^a e 11^a il calendario dei lavori già diramato potrà subire della modifiche.

La Commissione prende atto.

Programmazione del seguito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che l'indagine conoscitiva in titolo ha visto impegnata la Commissione dal 15 maggio al 25 giugno: sono stati ascoltati numerosi soggetti che hanno formulato osservazioni e suggerimenti su un vasto spettro di problematiche. Sono inoltre pervenuti e acquisiti ulteriori documenti inviati da soggetti non auditi, ovvero ad integrazione della documentazione formalmente depositata.

Com'è noto il calendario delle audizioni è stato organizzato e programmato con l'obiettivo di concludere i lavori prima della fine del mese di luglio, tenendo conto della tempistica prospettata dal Ministro dell'economia e delle finanze per elaborare la riforma. La prossima settimana è previsto l'intervento del Ministro Saccomanni al fine di portare a compimento la fase istruttoria e per interloquire direttamente circa le linee della riforma della tassazione immobiliare.

Dopo aver precisato che le indagini conoscitive si concludono di prassi con un documento nel quale la Commissione esprime una valutazione di sintesi e formula indicazioni e suggerimenti, puntualizza che, nel caso in esame, l'interlocutore privilegiato è certamente il Governo, impegnato, come detto, a definire una revisione della materia della fiscalità immobiliare.

Per predisporre tale documento ritiene opportuno coinvolgere più relatori, designati dai gruppi che intendono partecipare al lavoro redazionale, ai quali affidare il compito di riferire alla Commissione immediatamente dopo l'audizione del Ministro circa gli argomenti da affrontare e le soluzioni condivise da suggerire al Governo.

Su indicazione dei rispettivi gruppi, intendo designare relatori i senatori Carraro, Fornaro, Olivero e Bellot.

Rileva infine che la conclusione della procedura informativa costituisce l'occasione per ribadire l'obiettivo di una interlocuzione paritaria tra il Parlamento e il Governo, in uno spirito certamente collaborativo, ma nel rispetto delle reciproche prerogative.

Dopo un'interlocuzione del senatore CARRARO (*PdL*) il presidente Mauro Maria MARINO specifica che l'audizione del ministro Saccomanni è programmata per il giorno 25 luglio, in congiunta con la Commissione Finanze della Camera dei deputati, per l'esposizione delle linee programmatiche in materia tributaria: la revisione della tassazione immobiliare e l'esame delle delega fiscale costituiranno gli argomenti principali dell'esposizione del Ministro.

Il senatore CARRARO (*PdL*) richiama le posizioni espresse dalla propria parte politica sulla revisione della disciplina dell'IMU, sottolineando l'esigenza di sostenere per tale via la domanda interna, ma soprattutto auspicando che l'interlocuzione con il Governo possa diradare l'incertezza sulla futura disciplina, che è essa stessa fonte di freno alla espansione dei consumi.

A giudizio del senatore SCIASCIA (*PdL*) le ipotesi prospettate dal Presidente sono ampiamente condivisibili, ma richiama l'esigenza di una tempistica non troppo stringente sia per i lavori cui è chiamata la Commissione nelle prossime settimane, sia per la complessità delle questioni esaminate nel corso dell'indagine conoscitiva con particolare riferimento alla revisione del catasto e alla potestà impositiva degli enti locali.

Dopo un'interlocuzione del senatore FORNARO (*PD*), il PRESIDENTE puntualizza che la scelta di nominare più relatori è comunque funzionale al raggiungimento di un'intesa quanto più ampia possibile tra i vari Gruppi, rimarcando che un'opinione maggioritaria della Commissione costituisce il presupposto naturale di una forte e incisiva interlocuzione con il Governo.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) apprezza il coinvolgimento del proprio Gruppo nella elaborazione del documento conclusivo e tuttavia rimarca l'esigenza che, dopo l'audizione del Ministro, possa esserci un ulteriore lasso di tempo per individuare le soluzioni più adatte.

Il presidente Mauro Maria MARINO puntualizza che il mancato coinvolgimento del Movimento 5 Stelle nella predisposizione del documento conclusivo deriva da una scelta di tale parte politica.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) mette in guardia dal rischio che l'auspicata interlocuzione del Governo, come è già avvenuto in molte occasioni, si risolva in un nulla di fatto, esprimendo il timore che la tempistica della revisione della disciplina IMU consenta al Governo di non prendere in considerazione le posizioni che saranno espresse dalla Commissione finanze, con una grave lesione delle prerogative parlamentari.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel ricordare le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 54 in materia di IMU, non sottacendo il valore della preoccupazione espressa dal senatore Vacciano, si dichiara convinto che gli spazi per un'interlocuzione con il Governo in materia di tassazione immobiliare rimangono al momento pressoché intatti.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) condivide la preoccupazione sulla tempistica sul lavoro istruttorio che dovrà essere compiuto dai relatori, giudicando essenziale compiere un'attenta analisi dell'esposizione del ministro Saccomanni. Condivide in conclusione le proposte del Presidente.

SUGLI ULTERIORI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili, è pervenuta la documentazione trasmessa dall'Associazione dei geometri fiscalisti (AGEFIS) e dalla Federazione italiana mediatori agenti d'affari (F.I.M.A.A.). È inoltre pervenuta anche l'integrazione dei documenti di Confindustria. Tale documentazione sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 16 luglio 2013

Sottocommissione per i pareri

3^a Seduta

Presidenza del Presidente

SIBILIA

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(888) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012: rimessione alla sede plenaria;

(889) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013: rimessione alla sede plenaria.

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Giordani e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla senatrice Idem, la quale cessa di essere sostituita dalla senatrice Ferrara.

Si associa la Commissione.

SUL SOPRALLUOGO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE A POMPEI

Il PRESIDENTE, ricordando le decisioni assunte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, fa presente che è stata inoltrata alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un sopralluogo a Pompei, per verificare le condizioni del sito archeologico. In proposito rammenta che nella scorsa legislatura la Commissione ha svolto uno specifico affare assegnato, approvando un atto di indirizzo al Governo (Doc. XXIV, n. 54), ma non ha potuto compiere detto sopralluogo a causa dell'intensa attività parlamentare che ha preceduto la conclusione della XVI legislatura.

Tenuto conto del rilievo del tema, precisa che in occasione del sopralluogo saranno presenti anche il ministro Bray e il professor Puglisi, presidente della Commissione nazionale italiana UNESCO, tanto più che proprio l'UNESCO ha di recente lanciato un allarme sulle condizioni in cui versa l'area archeologica.

Tiene peraltro a sottolineare di aver richiesto l'autorizzazione per una delegazione ampia della Commissione, rappresentativa di tutti i Gruppi politici, considerata l'esigenza di testimoniare in maniera concreta l'attenzione delle istituzioni anche attraverso la convergenza di tutti gli schieramenti nella difesa dei beni culturali. Sollecita dunque i Gruppi ad indicare i propri rappresentanti nella delegazione, fermo restando che i partecipanti si impegnano a rinunciare all'indennità di trasferta.

Fornisce in ultima analisi alcuni dettagli organizzativi circa gli orari di arrivo e di partenza dal sito di Pompei.

IN SEDE CONSULTIVA

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Parere alle Commissioni 6^a e 11^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

In discussione generale interviene la senatrice DI GIORGI (PD), la quale sottolinea l'esigenza di non esaurire le iniziative a favore delle Fon-

dazioni lirico-sinfoniche solo attraverso le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 17, dato che per essi occorre un sostegno mirato. Dopo aver ricordato il debito degli enti lirici, accenna anche al tema del contratto di lavoro intermittente degli operatori dello spettacolo, rilevando la specificità del relativo mercato del lavoro.

Concluso il dibattito, replica il relatore SIBILIA (*PdL*) il quale fa presente anzitutto al senatore Bocchino che le norme sull'innalzamento dei limiti al *turn over* sono contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto-legge del fare»). Illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale dichiara di aver recepito tutti i rilievi avanzati in discussione generale.

La senatrice PUGLISI (*PD*), nel ringraziare il relatore per lo sforzo di sintesi, segnala di aver presentato un emendamento nella sede di merito riguardante i tirocini formativi per i giovani fino a 29 anni di età nei settori delle attività e dei servizi della cultura, finanziati mediante un fondo straordinario istituito presso il Ministero dei beni e delle iniziative culturali e del turismo. Rileva in proposito l'importanza di promuovere dette iniziative di orientamento, dalle quali possono nascere anche positive esperienze di impresa. Chiede dunque al relatore di inserire un'esplicita osservazione nello schema di parere finalizzata al sostegno dei tirocini nel settore della cultura.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) manifesta soddisfazione per l'inserimento della condizione riguardante il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), rispetto alla quale comunica di aver presentato uno specifico emendamento nella sede di merito.

Svolge peraltro ulteriori considerazioni circa la possibilità di prevedere interventi diretti per favorire l'occupazione nelle università e negli enti di ricerca, nei quali c'è un precariato diffuso su cui comunque si fonda l'attività di ricerca.

Prende atto altresì delle precisazioni del relatore circa l'innalzamento del *turn over*, contenuto nel decreto-legge n. 69, giudicandolo tuttavia non sufficiente in quanto sussistono vincoli ulteriori per il comparto degli enti di ricerca connessi alla sua equiparazione con il resto della pubblica amministrazione; ciò potrebbe svuotare l'efficacia della disposizione prevista dal summenzionato decreto-legge n. 69. Chiede pertanto di aggiungere un rilievo sulla esigenza di superare detti vincoli, consentendo assunzioni agevolate nel comparto degli enti pubblici di ricerca rispetto alle procedure tradizionali vigenti nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione della specificità del settore.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) ritiene che il senatore Bocchino abbia avanzato importanti questioni di merito, in parte a suo avviso già recepite nello schema di parere del relatore. Reputa pertanto che possa essere raf-

forzata la peculiarità del mondo dell'università e della ricerca, prestando però particolare attenzione all'utilizzo dell'espressione «assunzioni agevolate» in quanto essa potrebbe richiamare situazioni di *ope legis* che hanno a suo giudizio devastato il settore pubblico in generale. Invita perciò a valutare una formulazione condivisa, evitando il rischio di una interpretazione fuorviante e non meritocratica, dalla quale ella si dissocerebbe.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) suggerisce di chiarire che la mobilità dei lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche riguarda il personale amministrativo.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) ritiene che parte delle considerazioni del senatore Bocchino siano già contenute nello schema di parere ma si dichiara disponibile a rafforzarlo nel senso prospettato, onde trovare una soluzione condivisa. Prefigura peraltro possibili problemi di copertura connessi alla previsione di assunzioni agevolate nel segmento degli enti di ricerca.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) prende brevemente la parola per precisare di aver proposto, nella sede di merito, di svincolare a livello normativo gli enti pubblici di ricerca dalle procedure di assunzione delle pubbliche amministrazioni, per cui non sarebbe necessaria una copertura finanziaria.

Il senatore MARTINI (*PD*) chiede un chiarimento circa la premessa riguardante l'utilizzo delle somme residue a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), le quali sono destinate alle Fondazioni lirico-sinfoniche. In proposito, fa presente che al FUS non accedono solo tali Fondazioni ma anche altri settori della cultura, che verrebbero pregiudicati da una devoluzione complessiva dei residui esistenti nel FUS: occorrerebbe dunque specificare che le somme residue sono solo quelle destinate alle suddette Fondazioni.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI conferma che si tratta solo dei fondi riguardanti le Fondazioni lirico-sinfoniche, i quali vengono corrisposti a titolo di anticipo.

Il PRESIDENTE osserva che l'articolo 11, comma 17, potrebbe effettivamente prestare il fianco a dubbi interpretativi. Propone pertanto di precisare nelle premesse dello schema di parere che le somme residue sono quelle relative al segmento di riferimento. Dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) dà indi conto di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni riformulato, nel quale dichiara di aver accolto tutti i suggerimenti avanzati.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previe astensioni dei senatori PETRAGLIA (*Misto-SEL*) e CENTINAIO (*LN-Aut*), la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di un Stato membro (n. COM (2013) 311 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato di sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 14)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore VILLARI (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) concorda con il tenore della risoluzione, rilevando tuttavia criticamente che solo alcune delle richieste avanzate dall'Italia sono state accolte nella proposta di direttiva. In particolare, chiede di inserire una raccomandazione affinché si solleciti l'Esecutivo a insistere per l'accoglimento, in sede europea, dell'assunto in base al quale l'appropriazione di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini deve essere considerata alla stregua di un furto. Oltre a ciò, sottolinea l'importanza che la valutazione dell'illiceità dell'esportazione sia valutata dallo Stato richiedente e non dallo Stato richiesto.

Il relatore VILLARI (*PdL*) pur ritenendo condivisibili i rilievi della senatrice Montevocchi, fa notare che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Si dichiara comunque disponibile ad inserire un richiamo affinché l'Esecutivo reiteri le proprie richieste di modifica della direttiva del 1993 presso le istituzioni comunitarie, tenuto conto che l'aggiornamento della legislazione europea è costante. Riformula conseguentemente lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) rimarca negativamente l'esiguità delle richieste italiane accolte nella proposta di direttiva e dunque si au-

gura che il Governo possa svolgere in futuro un'azione maggiormente incisiva. Dichiara comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione favorevole, come riformulato.

AFFARE ASSEGNATO

Sovraffollamento delle classi scolastiche (n. 64)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Bocchino ha presentato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 3 luglio, sul quale il Governo stava svolgendo alcuni approfondimenti.

Il relatore BOCCHINO (*M5S*) ringrazia tutti i commissari per il contributo reso su un tema di indiscussa rilevanza. Afferma quindi che, per essere efficace, la risoluzione deve contenere impegni precisi al Governo, tanto più che il problema del sovraffollamento delle classi è assai sentito in Italia. Comunica pertanto di aver avuto colloqui informali con il sottosegretario Toccafondi, che ringrazia per l'attenzione dimostrata, all'esito dei quali auspica di giungere ad una formulazione condivisa che possa essere approvata all'unanimità dalla Commissione. Propone perciò di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il sottosegretario TOCCAFONDI conferma la disponibilità dell'Esecutivo a lavorare sul testo, d'intesa con il relatore e la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 890

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerate le disposizioni di carattere trasversale, quali:

l'articolo 1, che introduce – in via sperimentale e per importi di spesa predeterminati – un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori da 18 a 29 anni con determinati requisiti;

l'articolo 2, comma 2, che incarica la Conferenza Stato-Regioni di adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, e reca anche alcune deroghe rispetto al Testo unico dell'apprendistato, novellato anche dall'articolo 9, comma 3;

l'articolo 2, commi 6 e 7, che istituisce in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, presso il Ministero del lavoro, un fondo di 2 milioni di euro per ciascun anno volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera *d*), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta «legge Fornero»), per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione;

l'articolo 3, che consente l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi comunitari del periodo 2007-2013, pari a 328 milioni di euro complessivi per gli anni 2013-2015, per alcune finalità, tra cui il finanziamento di borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno;

l'articolo 4, finalizzato ad accelerare la riprogrammazione dei programmi nazionali – alcuni dei quali impattano nei settori di interesse della 7^a Commissione – cofinanziati dai fondi strutturali europei e la rimodulazione del Piano di azione e coesione;

l'articolo 7, comma 2, che modifica la disciplina del lavoro intermittente – inerente anche il settore dello spettacolo – stabilendo che esso è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari e che, in caso di superamento del predetto periodo, il relativo

rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

l'articolo 8, che istituisce la Banca dati delle politiche attive e passive presso il Ministero del lavoro, alla quale concorrono, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca e le università pubbliche e private e in cui confluiscono anche l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università e la dorsale informativa unica relativa al patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, che costituisce il cosiddetto «apprendimento permanente»;

l'articolo 9, comma 16, che modifica la disciplina sulle *start up* innovative, abbassando dal 20 al 15 per cento il requisito in ordine alla quota minima delle spese in ricerca e sviluppo (in rapporto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) e aggiungendo, all'esistente requisito occupazionale (impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero), come alternativa, anche quello di impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;

l'articolo 11, comma 1, che posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

esaminate le norme che specificamente attengono alla scuola e all'università, quali:

l'articolo 2, commi da 10 a 13, con cui si stanziavano 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014 a favore delle università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati;

l'articolo 2, comma 14, secondo cui con successivo decreto sono fissati i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premiano l'impegno e il merito;

l'articolo 6, che intende raccordare dal prossimo anno scolastico 2013-2014 in maniera più efficace i percorsi degli istituti professionali statali con quelli di istruzione e formazione professionale regionali, attraverso l'ulteriore estensione, per il primo anno del secondo biennio, della flessibilità dell'orario annuale già prevista solo per il primo biennio nella misura del 25 per cento del monte ore annuale;

rilevata l'esigenza di rendere effettivo lo svolgimento dei tirocini formativi, onde evitarne un uso distorto, mediante lo stanziamento di risorse per corrispondere una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

condiviso altresì l'obiettivo di incentivare le attività di tirocinio universitario curriculare, anche attraverso un cofinanziamento statale in aggiunta al rimborso spese di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante;

valutata positivamente l'intenzione di rendere compatibili i percorsi di istruzione e formazione professionale, che hanno durata triennale, con i percorsi statali;

giudicate negativamente le modifiche al contratto di lavoro intermittente per ciò che attiene ai lavoratori dello spettacolo, per i quali non dovrebbe essere applicata l'automatica trasformazione del contratto di lavoro in rapporto a tempo pieno e indeterminato, data la specificità dell'attività svolta;

manifestata piena condivisione sull'articolo 11, comma 17, che autorizza, per il 2013, il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fronteggiarne lo stato di crisi e di salvaguardarne i lavoratori;

ritenuto inoltre importante individuare soluzioni normative per permettere la mobilità dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 12, comma 1, lettera *f*), la copertura di una parte degli oneri del provvedimento, pari a 7,6 milioni di euro per il 2014, non deve essere posta a carico del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università. Al riguardo, benché l'importo sia modesto, si manifesta infatti netta contrarietà alla riduzione del FFO, che farebbe fatica a tollerare ulteriori decurtazioni;

2. si reputa necessario escludere espressamente i lavoratori dello spettacolo dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, in quanto la trasformazione di tali forme di lavoro intermittente – che rappresentano la peculiarità di quel comparto – in rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporterebbe la necessità di assumere figure che resterebbero inattive per lungo tempo o, in alternativa, di interrompere il rapporto di lavoro con i tecnici prima del raggiungimento del limite entro il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato. Ciò avrebbe ripercussioni negative sul settore, il cui mercato del lavoro ha delle proprie specificità.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 11, comma 17, si ritiene che l'intervento, pur condivisibile, non possa esaurire le iniziative a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali occorre un sostegno mirato anche attraverso risorse ulteriori;

b) si auspica che nel provvedimento in esame siano inserite norme per consentire la mobilità dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche in esubero, ai fini di un loro passaggio nell'amministrazione del Ministero.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 890

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerate le disposizioni di carattere trasversale, quali:

l'articolo 1, che introduce – in via sperimentale e per importi di spesa predeterminati – un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori da 18 a 29 anni con determinati requisiti;

l'articolo 2, comma 2, che incarica la Conferenza Stato-Regioni di adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, e reca anche alcune deroghe rispetto al Testo unico dell'apprendistato, novellato anche dall'articolo 9, comma 3;

l'articolo 2, commi 6 e 7, che istituisce in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, presso il Ministero del lavoro, un fondo di 2 milioni di euro per ciascun anno volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera *d*), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta «legge Fornero»), per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione;

l'articolo 3, che consente l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi comunitari del periodo 2007-2013, pari a 328 milioni di euro complessivi per gli anni 2013-2015, per alcune finalità, tra cui il finanziamento di borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno;

l'articolo 4, finalizzato ad accelerare la riprogrammazione dei programmi nazionali – alcuni dei quali impattano nei settori di interesse della 7^a Commissione – cofinanziati dai fondi strutturali europei e la rimodulazione del Piano di azione e coesione;

l'articolo 7, comma 2, che modifica la disciplina del lavoro intermittente – inerente anche il settore dello spettacolo – stabilendo che esso è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari e che, in caso di superamento del predetto periodo, il relativo

rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

l'articolo 8, che istituisce la Banca dati delle politiche attive e passive presso il Ministero del lavoro, alla quale concorrono, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca e le università pubbliche e private e in cui confluiscono anche l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università e la dorsale informativa unica relativa al patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, che costituisce il cosiddetto «apprendimento permanente»;

l'articolo 9, comma 16, che modifica la disciplina sulle *start up* innovative, abbassando dal 20 al 15 per cento il requisito in ordine alla quota minima delle spese in ricerca e sviluppo (in rapporto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) e aggiungendo, all'esistente requisito occupazionale (impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero), come alternativa, anche quello di impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;

l'articolo 11, comma 1, che posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

esaminate le norme che specificamente attengono alla scuola e all'università, quali:

l'articolo 2, commi da 10 a 13, con cui si stanziavano 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014 a favore delle università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati;

l'articolo 2, comma 14, secondo cui con successivo decreto sono fissati i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premiano l'impegno e il merito;

l'articolo 6, che intende raccordare dal prossimo anno scolastico 2013-2014 in maniera più efficace i percorsi degli istituti professionali statali con quelli di istruzione e formazione professionale regionali, attraverso l'ulteriore estensione, per il primo anno del secondo biennio, della flessibilità dell'orario annuale già prevista solo per il primo biennio nella misura del 25 per cento del monte ore annuale;

rilevata l'esigenza di rendere effettivo lo svolgimento dei tirocini formativi, onde evitarne un uso distorto, mediante lo stanziamento di risorse per corrispondere una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

condiviso altresì l'obiettivo di incentivare le attività di tirocinio universitario curriculare, anche attraverso un cofinanziamento statale in aggiunta al rimborso spese di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante;

valutata positivamente l'intenzione di rendere compatibili i percorsi di istruzione e formazione professionale, che hanno durata triennale, con i percorsi statali;

giudicate negativamente le modifiche al contratto di lavoro intermittente per ciò che attiene ai lavoratori dello spettacolo, per i quali non dovrebbe essere applicata l'automatica trasformazione del contratto di lavoro in rapporto a tempo pieno e indeterminato, data la specificità dell'attività svolta;

manifestata piena condivisione sull'articolo 11, comma 17, che autorizza, per il 2013, il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fronteggiarne lo stato di crisi e di salvaguardarne i lavoratori, dato per acquisito che si tratta di somme specificatamente destinate al comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche;

ritenuto inoltre importante individuare soluzioni normative per permettere la mobilità del personale amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 12, comma 1, lettera *f*), la copertura di una parte degli oneri del provvedimento, pari a 7,6 milioni di euro per il 2014, non deve essere posta a carico del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università. Al riguardo, benché l'importo sia modesto, si manifesta infatti netta contrarietà alla riduzione del FFO, che farebbe fatica a tollerare ulteriori decurtazioni;

2. si reputa necessario escludere espressamente i lavoratori dello spettacolo dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, in quanto la trasformazione di tali forme di lavoro intermittente – che rappresentano la peculiarità di quel comparto – in rapporti di lavoro a tempo indeterminato comporterebbe la necessità di assumere figure che resterebbero inattive per lungo tempo o, in alternativa, di interrompere il rapporto di lavoro con i tecnici prima del raggiungimento del limite entro il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato. Ciò avrebbe ripercussioni negative sul settore, il cui mercato del lavoro ha delle proprie specificità.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 11, comma 17, si ritiene che l'intervento, pur condivisibile, non possa esaurire le iniziative a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali occorre un sostegno mirato anche attraverso risorse ulteriori;

b) si auspica che nel provvedimento in esame siano inserite norme per consentire la mobilità del personale amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche in esubero, ai fini di un loro passaggio nell'amministrazione del Ministero, in ambito provinciale;

c) si auspicano impegni diretti riguardanti l'occupazione nel settore dell'università e della ricerca. Si ritiene infatti che detto comparto, già oggetto di un intervento riguardante l'allentamento dei vincoli sul *turn over* contenuto nel decreto-legge n. 69 del 2013, debba essere oggetto di ulteriori misure per favorire l'assunzione di giovani ricercatori precari che attualmente costituiscono un grande bacino di competenze e un pilastro portante di molti progetti di ricerca;

d) si sollecita la promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a giovani fino a 29 anni di età, anche attraverso risorse specifiche.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 311 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (n. COM (2013) 311 definitivo),

premessi che:

1) l'atto in esame si prefigge l'obiettivo di rifondere il testo della direttiva 93/7/CEE con le modifiche nel frattempo intervenute (direttive 96/100/CE e 2001/38/CE), nonché con ulteriori modifiche che l'esperienza di questi venti anni di applicazione ha dimostrato essere necessarie;

2) la direttiva 93/7/CEE era stata adottata, nel 1993, in concomitanza con la soppressione delle frontiere interne, al fine di garantire la tutela dei beni culturali classificati come «beni del patrimonio nazionale»;

3) nel tempo, tale direttiva si è tuttavia dimostrata insufficiente a garantire la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e rinvenuti nel territorio di un altro Stato membro;

4) le principali lacune riscontrate nell'applicazione della summenzionata direttiva sono state le seguenti:

4.1 la redazione di un allegato alla direttiva, nel quale erano elencate le categorie di beni culturali per i quali poteva essere avanzata la richiesta di restituzione, con evidente limitazione rispetto alle codificazioni nazionali;

4.2 la fissazione di un termine troppo breve (un anno) per esercitare l'azione di restituzione;

4.3 il costo eccessivamente elevato dell'indennizzo da pagare allo Stato richiedente;

4.4 l'insufficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati e gli inadeguati strumenti di consultazione fra autorità centrali;

5) l'Italia è stata particolarmente attiva nel proporre modifiche alla direttiva del 1993 chiedendo in particolare:

5.1 che venisse ampliato fino a tre anni il termine per l'esercizio dell'azione di restituzione e che detto termine decorresse dalla effettiva conoscenza da parte dello Stato membro dell'illecita sottrazione;

5.2 che la qualifica di bene culturale fosse attribuita sulla base delle normative nazionali degli Stati membri, anziché dell'elenco allegato alla direttiva;

5.3 che la valutazione dell'illiceità dell'esportazione fosse valutata dallo Stato richiedente e non dallo Stato richiesto;

5.4 che la *due care and attention* fosse effettivamente dimostrata dal possessore del bene e non stabilita in base alla legislazione dello Stato richiesto;

5.5 che la buona fede del possessore fosse tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ma non per negare la restituzione del bene;

5.6 che l'appropriazione di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini fosse considerata alla stregua di un furto;

5.7 che fossero considerate prove le risultanze di studi scientifici circa il luogo di rinvenimento;

5.8 che l'azione di restituzione fosse considerata un'azione speciale, nella quale il giudice dello Stato richiesto debba limitarsi ad accertare la natura di bene culturale dell'oggetto della richiesta, nonché la sua illecita uscita dallo Stato richiedente;

6) molte delle richieste italiane sono state accolte nella proposta di direttiva in esame ed in particolare:

6.1 l'allargamento del campo di applicazione a tutti i beni culturali classificati come tali dalle legislazioni nazionali;

6.2 l'estensione dei termini per esercitare l'azione giudiziaria di restituzione;

6.3 l'onere della prova di *due diligence* a carico del possessore che chieda un indennizzo;

7) altre importanti modifiche della direttiva riguardano:

7.1 il ricorso al sistema IMI per le azioni di cooperazione amministrativa e gli scambi informativi fra le autorità centrali;

7.2 l'estensione dei termini per permettere allo Stato richiedente di verificare la natura del bene culturale ritrovato in altro Stato membro;

7.3 l'indicazione dell'autorità dello Stato richiedente competente a far decorrere i termini per l'azione di restituzione;

7.4 l'indicazione di criteri comuni atti ad interpretare la nozione di *due diligence*;

7.5 l'estensione dei termini per le relazioni sull'applicazione e valutazione della direttiva;

8) la direttiva in esame è stata sottoposta, dal 30 novembre 2011 al 5 marzo 2012, ad un'ampia consultazione pubblica diretta a tutte le parti interessate, il cui esito è stato diverso a seconda della natura dei partecipanti:

8.1 il 61 per cento dei partecipanti privati ha infatti ritenuto che la direttiva del 1993 non avesse bisogno di modifiche in quanto già rispondeva in modo adeguato alle necessità degli Stati membri;

8.2 il 54 per cento dei partecipanti pubblici ha invece espresso l'opinione che la direttiva del 1993 non garantisse efficacemente la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro;

9) il gruppo di esperti incaricato dalla Commissione europea di valutare l'opportunità di una radicale modifica della direttiva del 1993 si è poi espresso nettamente a favore della revisione, raccomandando altresì una migliore cooperazione amministrativa e più efficaci strumenti di consultazione fra le autorità centrali;

considerato inoltre che la proposta appare conforme:

– al principio di sussidiarietà, atteso che gli Stati membri avrebbero difficoltà ad ottenere la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal loro territorio in assenza di una procedura comune applicabile anche nello Stato membro in cui il bene si dovesse trovare. In questo senso, un'azione a livello dell'Unione è dunque indispensabile. Tuttavia, l'Unione non ha competenza nel definire quali beni rientrano nel patrimonio culturale nazionale o per determinare quali tribunali debbano occuparsi delle azioni di restituzione. Tali aspetti sono dunque rimessi alla competenza degli Stati membri e ad essi si applica il principio di sussidiarietà;

– al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche alla direttiva del 1993 si limitano agli aspetti necessari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Ad esempio, la proposta non riguarda i proprietari privati dei beni culturali che volessero intentare un'azione di restituzione, non interviene sul termine di prescrizione dell'azione di restituzione e non fissa un importo massimo per l'indennizzo del possessore,

condivise infine le osservazioni della 14^a Commissione,
esprime un parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 311 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 14)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (n. COM (2013) 311 definitivo),

premessi che:

1) l'atto in esame si prefigge l'obiettivo di rifondere il testo della direttiva 93/7/CEE con le modifiche nel frattempo intervenute (direttive 96/100/CE e 2001/38/CE), nonché con ulteriori modifiche che l'esperienza di questi venti anni di applicazione ha dimostrato essere necessarie;

2) la direttiva 93/7/CEE era stata adottata, nel 1993, in concomitanza con la soppressione delle frontiere interne, al fine di garantire la tutela dei beni culturali classificati come «beni del patrimonio nazionale»;

3) nel tempo, tale direttiva si è tuttavia dimostrata insufficiente a garantire la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e rinvenuti nel territorio di un altro Stato membro;

4) le principali lacune riscontrate nell'applicazione della summenzionata direttiva sono state le seguenti:

4.5 la redazione di un allegato alla direttiva, nel quale erano elencate le categorie di beni culturali per i quali poteva essere avanzata la richiesta di restituzione, con evidente limitazione rispetto alle codificazioni nazionali;

4.6 la fissazione di un termine troppo breve (un anno) per esercitare l'azione di restituzione;

4.7 il costo eccessivamente elevato dell'indennizzo da pagare allo Stato richiedente;

4.8 l'insufficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati e gli inadeguati strumenti di consultazione fra autorità centrali;

5) l'Italia è stata particolarmente attiva nel proporre modifiche alla direttiva del 1993 chiedendo in particolare:

5.9 che venisse ampliato fino a tre anni il termine per l'esercizio dell'azione di restituzione e che detto termine decorresse dalla effettiva conoscenza da parte dello Stato membro dell'illecita sottrazione;

5.10 che la qualifica di bene culturale fosse attribuita sulla base delle normative nazionali degli Stati membri, anziché dell'elenco allegato alla direttiva;

5.11 che la valutazione dell'illiceità dell'esportazione fosse valutata dallo Stato richiedente e non dallo Stato richiesto;

5.12 che la *due care and attention* fosse effettivamente dimostrata dal possessore del bene e non stabilita in base alla legislazione dello Stato richiesto;

5.13 che la buona fede del possessore fosse tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ma non per negare la restituzione del bene;

5.14 che l'appropriazione di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini fosse considerata alla stregua di un furto;

5.15 che fossero considerate prove le risultanze di studi scientifici circa il luogo di rinvenimento;

5.16 che l'azione di restituzione fosse considerata un'azione speciale, nella quale il giudice dello Stato richiesto debba limitarsi ad accertare la natura di bene culturale dell'oggetto della richiesta, nonché la sua illecita uscita dallo Stato richiedente;

6) molte delle richieste italiane sono state accolte nella proposta di direttiva in esame ed in particolare:

6.4 l'allargamento del campo di applicazione a tutti i beni culturali classificati come tali dalle legislazioni nazionali;

6.5 l'estensione dei termini per esercitare l'azione giudiziaria di restituzione;

6.6 l'onere della prova di *due diligence* a carico del possessore che chieda un indennizzo;

7) altre importanti modifiche della direttiva riguardano:

7.6 il ricorso al sistema IMI per le azioni di cooperazione amministrativa e gli scambi informativi fra le autorità centrali;

7.7 l'estensione dei termini per permettere allo Stato richiedente di verificare la natura del bene culturale ritrovato in altro Stato membro;

7.8 l'indicazione dell'autorità dello Stato richiedente competente a far decorrere i termini per l'azione di restituzione;

7.9 l'indicazione di criteri comuni atti ad interpretare la nozione di *due diligence*;

7.10 l'estensione dei termini per le relazioni sull'applicazione e valutazione della direttiva;

8) la direttiva in esame è stata sottoposta, dal 30 novembre 2011 al 5 marzo 2012, ad un'ampia consultazione pubblica diretta a tutte le parti interessate, il cui esito è stato diverso a seconda della natura dei partecipanti:

8.3 il 61 per cento dei partecipanti privati ha infatti ritenuto che la direttiva del 1993 non avesse bisogno di modifiche in quanto già rispondeva in modo adeguato alle necessità degli Stati membri;

8.4 il 54 per cento dei partecipanti pubblici ha invece espresso l'opinione che la direttiva del 1993 non garantisse efficacemente la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro;

9) il gruppo di esperti incaricato dalla Commissione europea di valutare l'opportunità di una radicale modifica della direttiva del 1993 si è poi espresso nettamente a favore della revisione, raccomandando altresì una migliore cooperazione amministrativa e più efficaci strumenti di consultazione fra le autorità centrali;

considerato inoltre che la proposta appare conforme:

– al principio di sussidiarietà, atteso che gli Stati membri avrebbero difficoltà ad ottenere la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal loro territorio in assenza di una procedura comune applicabile anche nello Stato membro in cui il bene si dovesse trovare. In questo senso, un'azione a livello dell'Unione è dunque indispensabile. Tuttavia, l'Unione non ha competenza nel definire quali beni rientrano nel patrimonio culturale nazionale o per determinare quali tribunali debbano occuparsi delle azioni di restituzione. Tali aspetti sono dunque rimessi alla competenza degli Stati membri e ad essi si applica il principio di sussidiarietà;

– al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche alla direttiva del 1993 si limitano agli aspetti necessari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Ad esempio, la proposta non riguarda i proprietari privati dei beni culturali che volessero intentare un'azione di restituzione, non interviene sul termine di prescrizione dell'azione di restituzione e non fissa un importo massimo per l'indennizzo del possessore,

condivise infine le osservazioni della 14^a Commissione,

esprime un parere favorevole, invitando il Governo a reiterare, ove possibile nelle sedi opportune, le proposte di modifica alla direttiva del 1993 con particolare riferimento a quelle per cui l'appropriazione di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini deve essere considerata alla stregua di un furto e la valutazione dell'illiceità dell'esportazione deve essere valutata dallo Stato richiedente e non dallo Stato richiesto.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in data 9 luglio 2013, ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali. Secondo le indicazioni emerse nell'Ufficio di Presidenza, tale proposta dovrebbe mirare a fare il punto sulla situazione attuale delle concessioni autostradali e sulle prospettive del settore, ivi comprese le ipotesi di accorpamento.

Molte concessioni sono in scadenza e, in vista del rinnovo, sarebbe quindi opportuno acquisire informazioni sugli investimenti effettuati, sulle modalità di controllo, nonché sul ruolo svolto da ANAS alla luce delle modifiche intervenute nella legislazione di settore e anche del preannunciato avvio delle procedure per l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il programma dell'indagine potrebbe prevedere le audizioni dei seguenti soggetti: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS S.p.A., AVCP, Autorità *Antitrust*, Corte dei Conti, AISCAT, Società Autostrade, eventuali altri concessionari, ANCE, AGI, Organizzazioni sindacali di settore.

Tale programma potrà naturalmente subire correzioni ed integrazioni alla luce dei rilievi e delle esigenze che emergeranno nel corso dei lavori.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone, quindi, che gli sia conferito mandato a richiedere al Presidente del Senato, ai sensi

dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma concordato.

La Commissione conviene.

Il senatore FILIPPI (*PD*) richiama la richiesta da lui precedentemente avanzata di poter audire i Commissari straordinari del Governo preposti alla gestione delle varie opere strategiche.

Il presidente MATTEOLI si riserva di assumere le necessarie iniziative per dare corso alla suddetta richiesta.

IN SEDE CONSULTIVA

(884) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, riguardante la ratifica dell'Accordo sul Gasdotto Trans Adriatico (*Trans Adriatic Pipeline*, meglio noto con l'acronimo TAP) tra Italia, Albania e Grecia, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

Per i profili di competenza dell'8^a Commissione fa presente che si tratta di un progetto di interesse comunitario: il gasdotto serve infatti a trasportare il gas naturale dai giacimenti del Mar Caspio all'Europa e quindi all'Italia. L'infrastruttura ha pertanto un ruolo essenziale nella politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico dell'Unione europea e anche del nostro Paese. Il gas trasportato dal TAP si aggancerà infatti alla rete nazionale già esistente, attraverso la quale sarà poi distribuito in Europa. Tale infrastruttura è destinata a soddisfare la domanda di gas sia attuale che futura, per la quale si prevede un aumento nei prossimi anni. Il gasdotto sarà comunque in grado di trasportare anche una maggiore quantità di gas, senza bisogno di costruire nuove strutture o posare nuovi tubi.

Per la realizzazione del progetto è stata costituita una società *ad hoc*, con sede in Svizzera, attualmente partecipata dalla società svizzera Axpo e dalla società norvegese Statoil, entrambe per il 42,5 per cento, nonché dalla società tedesca E.ON. Ruhrgas per il restante 15 per cento.

Il gasdotto è lungo circa 800 chilometri e il punto di arrivo nel nostro Paese è in Puglia. Il percorso dovrebbe essere interamente sotterraneo, in quanto sembrerebbe superata l'ipotesi iniziale di un tratto di circa 30 chilometri in superficie, notizia positiva in quanto si riduce sensibilmente l'impatto ambientale dell'opera.

Sottolinea che l'iniziativa rispetterà tutte le regole comunitarie e internazionali ed i trattati di settore. Ricorda che al momento della presentazione del disegno di legge in esame, il Consorzio Shah Deniz che gesti-

sce il giacimento del Mar Caspio doveva ancora selezionare il gasdotto attraverso il quale trasportare il gas in Europa, selezione che doveva avvenire tra due progetti: il TAP lungo la rotta mediterranea, e il *Trans Anatolian Pipeline* o TANAP lungo la rotta balcanica. Il 28 giugno 2013 il Consorzio ha annunciato ufficialmente di aver scelto il progetto TAP.

Passa, quindi, ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica che si compone di 4 articoli: l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 dispone le norme di copertura finanziaria (per le spese di missione previste dall'articolo 10 dell'Accordo) e, infine, l'articolo 4 regola l'entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'Accordo, questo a sua volta si articola in un Preambolo, in 14 Articoli ed in un'Appendice contenente un glossario dei termini, come stabilito all'articolo 1 concernente le definizioni.

L'articolo 2 sancisce i principi di collaborazione fra le Parti ed il sostegno al progetto, prevedendo che le disposizioni riguardanti il trasporto siano conformi ai dettami della libera circolazione, nonché alle norme dei Trattati internazionali di settore. Tale concetto è ribadito nel successivo articolo 3, che stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non imporranno agli Stati partecipanti deroghe alle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari, nonché del Trattato della Comunità dell'energia e del Trattato sulla Carta dell'energia.

L'articolo 4 individua i soggetti competenti per ciascun Paese (cosiddetti «enti autorizzati») a gestire le comunicazioni e gli avvisi e a coordinare tutte le attività legate all'Accordo. Per l'Italia, tale ruolo è affidato al Dipartimento per l'energia – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 fissa poi l'obbligo per i Governi della Grecia e dell'Albania (in cui si svilupperà maggiormente il gasdotto) di siglare accordi con gli investitori del progetto.

Nell'articolo 6 si riconosce l'importanza strategica del gasdotto, impegnando le Parti ad adottare ogni provvedimento per facilitarne la realizzazione, con particolare riguardo alle autorizzazioni richieste per la sua implementazione e conduzione.

L'articolo 7 stabilisce l'impegno delle Parti a non interrompere o limitare il flusso di gas naturale attraverso il gasdotto e, quindi, ad adottare tutte le iniziative necessarie per eliminare eventuali inconvenienti e ripristinare il regolare funzionamento del progetto.

L'articolo 8 afferma la necessità di rispettare *standard* uniformi con riferimento alle normative tecniche, nonché in materia di sicurezza, ambiente, società e lavoro.

L'articolo 9 definisce l'ambito giuridico, nonché il regime fiscale applicabili, mentre l'articolo 10 istituisce una Commissione composta da due delegati per ciascuna Parte con l'incarico di monitorare il progetto, nonché il rispetto degli *standard* già richiamati.

L'articolo 11 fissa le responsabilità delle Parti per le violazioni dell'Accordo, in conformità con i principi generali del diritto internazionale.

L'articolo 12 prevede una clausola di salvaguardia, che sarebbe dovuta scattare nel caso il progetto TAP non fosse stato scelto dal Consorzio Shah Deniz (come poi è invece avvenuto), consentendo al TAP di identificare entro 24 mesi fonti alternative di approvvigionamento, con l'accordo delle Parti.

Infine, l'articolo 13 e l'articolo 14 dispongono rispettivamente in merito alla risoluzione delle controversie per via diplomatica e all'entrata in vigore dell'Accordo.

Ricorda che secondo le ipotesi, l'avvio dei lavori dovrebbe iniziare verso il 2015 e concludersi verso il 2019.

Infine, non avendo osservazioni da formulare per i profili di competenza, propone di rendere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere della Relatrice, che risulta approvata.

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BORIOLI (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013, che è costituito da 6 articoli e reca misure tese a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive.

Per le parti di competenza dell'8^a Commissione segnala, in particolare, l'articolo 4, che amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, che viene integralmente richiamato.

Per quanto concerne tale quadro normativo, ricorda che il suddetto decreto del Presidente della Repubblica ha nominato Commissario straordinario per l'anno 2013 il Prefetto Angelo Sinesio (già Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3995 del 2012), al fine di completare gli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3861 del 2010, che affidava al Commissario delegato il compito di redigere il Piano di interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e la riorganizzazione, l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture già esistenti (cosiddetto «Piano carceri»). La gestione commissariale è stata quindi successivamente prorogata da vari provvedimenti fino al decreto-legge in esame.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario sono stati conferiti i poteri delle amministrazioni competenti in via ordinaria in materia di edilizia carceraria

(rispettivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esecuzione delle opere edilizie, e il Ministero della giustizia per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria). Il Commissario esercita inoltre i poteri previsti dall'articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009, che ha introdotto le prime misure per l'attuazione del «Piano carceri», prevedendo un *iter* più snello per la localizzazione e l'espropriazione delle aree dove realizzare le nuove strutture. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ha confermato poi le risorse umane, strumentali e finanziarie (queste ultime sulla contabilità speciale n. 5421) già attribuite al Commissario delegato, assegnandogli un organico di 15 unità ed autorizzando compensi per lavoro straordinario fino a un massimo di 50 ore mensili *pro-capite*.

Per quanto concerne le disposizioni del citato articolo 4, fa presente che il comma 1 stabilisce che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti, ulteriori compiti: programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria; manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale; individuazione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, al fine della realizzazione di strutture carcerarie; raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

Il comma 2 stabilisce che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrino nelle competenze assegnate all'Agenzia del demanio, siano adottati d'intesa con la stessa Agenzia e, in base al comma 4, siano assoggettati al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 3 conferma in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività svolta dal Commissario straordinario del Governo, che a tale riguardo riferisce trimestralmente agli stessi Ministri vigilanti.

In base al comma 5, gli atti del Commissario sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

Il comma 6 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, al medesimo Commissario siano attribuiti,

ove necessario, i poteri derogatori contenuti nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861 del 2010 («Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale») e 3995 del 2012 («Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale»). Tali deroghe operano limitatamente alle seguenti disposizioni: legge n. 717 del 1949 («Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»); decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 («Norme per l'arte negli edifici pubblici»), articolo 17 (sulle ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) della legge n. 127 del 1997 («Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»); articoli 49 (sull'avvalimento) e 70 (sui termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte) del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Il comma 7 dispone che, fermo restando già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di ulteriori 15 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro concernente le amministrazioni pubbliche»), conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

Con il comma 8 si confermano poi le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario, nonché quelle già disponibili sul capitolo 5421 assegnato alla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Infine, il comma 9 stabilisce espressamente che, in relazione alle attività compiute in attuazione della norma, al Commissario straordinario del Governo non spetta alcun tipo di compenso.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, con alcune osservazioni: poiché i nuovi poteri attribuiti dall'articolo 4 al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono estremamente ampi (in particolare quelli recati dalla lettere *d*) ed *e*) del comma 1), ritiene opportuno prevedere che il Commissario riferisca sull'avanzamento del «Piano carceri» non soltanto trimestralmente ai

Ministeri vigilanti, come previsto dall'articolo 4, comma 3, ma anche annualmente alle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Il presidente MATTEOLI condivide l'opportunità della osservazione del Relatore. Tale aspetto si lega alla questione più generale dell'attività svolta dai Commissari straordinari alle opere strategiche richiamati in precedenza dal senatore Filippi. In merito, ritiene senz'altro necessario che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca alla Commissione in modo che il Parlamento possa avere contezza dell'attività svolta dai Commissari straordinari. I compiti ad essi affidati sono, infatti, importanti, ma purtroppo non in tutti i casi si sono avuti risultati soddisfacenti.

Ricorda la complessità e la drammaticità del problema dell'emergenza carceraria, che non può essere purtroppo affrontato solo con le misure individuate dal provvedimento in esame, ma richiede significativi interventi in materia di edilizia. Al riguardo sottolinea le condizioni inaccettabili nelle quali si trovano a vivere non solo i detenuti, ma, spesso, gli stessi agenti di polizia penitenziaria, proprio per l'inadeguatezza delle strutture.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) esprime una valutazione assai negativa sull'intero provvedimento in esame, che il suo Gruppo ha rappresentato anche nella Commissione di merito.

Sottolinea che il decreto-legge in conversione offre una soluzione inadeguata per mascherare un'emergenza che non ha eguali in Europa e che è stata più volte censurata anche dal Capo dello Stato. Per gli aspetti di competenza della Commissione, l'articolo 4 si limita solo ad aumentare i poteri e la pianta organica dei collaboratori del Commissario straordinario, ma non risolve assolutamente il problema, legato ai tempi troppo lunghi necessari per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie.

I vari Governi negli anni passati hanno tentato invano di snellire l'*iter*, avanzando varie proposte. Ad esempio si era proposto di utilizzare lo strumento del *leasing*, ma l'ANCE si era opposta; ancora, si era tentato con la società Patrimonio S.p.A., nell'ambito della politica di dismissione dei beni demaniali, di cedere i vecchi edifici carcerari per costruirne di nuovi, ma anche questa iniziativa era fallita. Ricorda, poi, che nel giugno 2006 una mozione *bipartisan* presentata in Senato per formulare indirizzi circa la politica di dismissione del patrimonio dello Stato, non ebbe ugualmente seguito.

Segnalando, quindi, che il suo Gruppo si riserva di presentare nel merito una serie di emendamenti sul testo in Commissione Giustizia e in Aula, preannuncia un voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del Relatore.

Il senatore PAGNONCELLI (*PdL*) esprime la propria perplessità sull'articolo 4 del provvedimento in esame, in quanto ritiene che la proroga dell'attività del Commissario straordinario non sia sufficiente a risolvere una situazione di emergenza come quella delle carceri italiane. Inoltre,

il termine indicato del 31 dicembre 2014 appare troppo lontano nel tempo per impostare una corretta programmazione dell'attività.

Il PRESIDENTE invita il senatore Pagnoncelli, ove lo ritenga, a formulare una proposta di integrazione al parere del Relatore affinché la Commissione possa valutarla.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), dopo aver richiamato incidentalmente il disegno di legge n. 884 precedentemente trattato per esprimere la contrarietà del proprio Gruppo rispetto all'intero progetto del TAP, si sofferma sul decreto-legge in esame, contestando ancora una volta la logica del ricorso reiterato al metodo dei commissariamenti, delle proroghe e delle deroghe al Codice degli appalti.

Esprime, altresì, perplessità sulle 15 unità di personale aggiuntive comandate presso il Commissario straordinario, i cui oneri restano però a carico delle amministrazioni invianti. Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del Relatore.

Il presidente MATTEOLI, in merito agli aspetti finanziari del provvedimento, osserva che il Commissario straordinario non percepisce compensi per l'attività svolta e che le 15 unità di personale aggiuntive non comportano maggiori spese perché sono già in servizio presso la Pubblica Amministrazione. Il legislatore, al riguardo, ha solo previsto, in modo corretto, un tetto per gli straordinari effettuati, necessari trattandosi di un lavoro particolarmente gravoso.

In merito alla scelta del commissariamento, questo si era reso necessario perché, purtroppo, i due Ministeri competenti non sono riusciti nel tempo a dare attuazione al «Piano carceri» che ha subito numerosi ritardi. Per evitare di vanificare il lavoro svolto nel tempo, si è dovuto ricorrere ad una serie di proroghe successive. Ribadisce, quindi, la propria condivisione per il parere proposto dal Relatore.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime apprezzamento per le precisazioni del Presidente. Solleva, però, anch'egli perplessità sulle deroghe apportate dall'articolo 4, comma 6, al Codice degli appalti: questo testo, di per sé assai complesso, ha infatti subito così tanti stravolgimenti negli ultimi tempi da risultare ormai quasi illeggibile.

Si associa, quindi, alla proposta di parere del Relatore, ritenendo opportuno che il Commissario straordinario informi il Parlamento sui risultati dell'attività svolta e preannuncia la presentazione di un apposito emendamento in tal senso.

Naturalmente, il decreto-legge in conversione non può risolvere da solo l'emergenza del sovraffollamento delle carceri, legata soprattutto al problema dei troppi detenuti in attesa di giudizio che si configura come un vero e proprio dramma umano.

Auspica, quindi, una riflessione su questo tema, per i profili di competenza della Commissione, anche per quanto concerne possibili formule

innovative di reperimento degli immobili da destinare a strutture penitenziarie.

Il presidente MATTEOLI sottolinea come questo problema sia ormai annoso e censura l'istituto della carcerazione preventiva, che ha tempi troppo lunghi, come una vera e propria inciviltà giuridica. Richiama il nuovo carcere recentemente ultimato vicino a Sassari, sottolineando che purtroppo non tutte le strutture sono adeguate e offrono condizioni dignitose per i reclusi. Ritiene, quindi, indispensabile che il Parlamento si faccia carico del problema.

Dopo un intervento del senatore FILIPPI (*PD*) che ricorda la pesante situazione del carcere di Livorno, ha la parola il senatore GIBIINO (*PdL*) che, per i profili di competenza della Commissione, sottolinea come nei centri storici di molte città vi siano carceri vetuste che dovrebbero essere dismesse, per edificarne di nuove più moderne e funzionali al di fuori dei centri abitati. Questo potrebbe essere fatto in associazione tra Stato e privati utilizzando formule di permuta e prevedendo canoni di gestione ai privati che aderissero all'iniziativa. Di queste esigenze si potrebbe dare conto nel parere della Commissione.

Dopo che il presidente MATTEOLI ha ricordato che progetti di questo tipo erano stati avanzati in passato, ma si erano poi bloccati per il sopraggiungere della crisi economica, il senatore GIBIINO (*PdL*) sottolinea che, sia pure limitatamente ad alcune zone d'Italia, ora sembrerebbe esserci nuovamente la convenienza per avviare operazioni di questo tipo.

Il senatore FLORIS (*PdL*) osserva che il carcere di Sassari è stato sì completato, ma manca purtroppo il personale di polizia penitenziaria necessario per farlo funzionare. Ricorda, poi, la situazione fatiscente del carcere di Cagliari, i cui detenuti dovranno sicuramente essere trasferiti, in quanto le attuali condizioni non offrono quelle condizioni dignitose di rieducazione che il carcere dovrebbe invece consentire.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del Relatore, il senatore PAGNONCELLI (*PdL*) chiede di inserire nel parere una osservazione sulla necessità che il Commissario straordinario riferisca al Parlamento già entro il 31 dicembre 2013, per consentire un'adeguata valutazione della programmazione per il 2014.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(120) D'ALÌ. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(370) FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai disegni di legge in titolo, il PRESIDENTE segnala di aver nominato come relatori senatori diversi dai firmatari degli stessi e di volersi attenere, anche per il futuro, alla suddetta prassi, peraltro ormai consolidata.

Per quanto concerne i provvedimenti in esame, gli stessi sono congiunti in quanto di identico tenore. Ricorda in proposito il lungo e faticoso lavoro svolto dalla Commissione nella passata legislatura che ha condotto all'approvazione in prima lettura al Senato del relativo testo, come ben evidenziato nella documentazione predisposta dagli Uffici.

Il relatore FLORIS (*PdL*) sottolinea l'importanza strategica della materia affrontata dai disegni di legge in esame e la complessità della stessa, sulla quale sarà quindi necessario un adeguato approfondimento. Auspica in proposito il contributo di tutti quanti i Commissari, per poter addivenire all'esito migliore.

Il senatore FILIPPI (*PD*), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 370, dopo aver confermato che i due disegni di legge in esame sono identici, evidenzia come la Commissione abbia sostanzialmente due possibili percorsi per l'esame. Il primo consiste nel chiedere all'Assemblea la dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, il che consentirebbe di velocizzare i tempi: visto l'ampio lavoro svolto nella passata legislatura, non si capirebbe la necessità di riaprire una procedura formale con dibattiti, audizioni e così via. Se anche il senatore D'Alì, in qualità di firmatario del disegno di legge n. 120, concorda, si potrebbe quindi attivare questa procedura per accelerare i tempi di riesame e inviare il disegno di legge quanto prima alla Camera.

Segnala che, attraverso contatti informali con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si era cercato di inserire nel decreto-legge n. 69 del 2013 («decreto del fare») una serie di norme volte a modificare il testo della legge n. 84 del 1994 coerenti con le modifiche proposte dai provvedimenti in esame, ma purtroppo tale iniziativa non ha sortito l'effetto sperato.

Qualora la procedura di urgenza non potesse essere attivata, l'altra scelta davanti alla Commissione sarebbe quella di ricominciare *ex novo* l'esame dei testi: in questo caso, si potrebbe cogliere l'occasione per una riflessione più ampia sulla materia portuale, affrontando anche quelle questioni che, nella passata legislatura, non era stato possibile esaminare adeguatamente, come la forma giuridica da dare alle Autorità portuali, la questione delle concessioni (anche in considerazione della proposta di

direttiva comunitaria presentata in materia) e il tema delle grandi attività portuali.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ringrazia il Presidente per l'attenzione e sollecita anch'egli l'attivazione della procedura d'urgenza *ex* articolo 81 del Regolamento del Senato. In tal modo si potrebbe concludere la prima lettura in Senato con la massima velocità consentita dagli strumenti regolamentari e accelerare conseguentemente anche la trasmissione alla Camera per la seconda lettura.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi del citato articolo 81 del Regolamento, la richiesta della dichiarazione di urgenza deve essere avanzata da almeno venti senatori entro termini precisi e sulla stessa deve comunque decidere l'Assemblea. Osserva, comunque, che il «decreto del fare» modifica alcune parti della legge n. 84 del 1994 sulle quali intervengono i provvedimenti congiunti in esame e questo potrebbe richiedere delle riformulazioni.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) conferma di aver provveduto a depositare la richiesta della procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Qualora la richiesta venga assentita, il testo congiunto potrebbe essere inviato comunque in Assemblea e, ove necessario, potrebbero poi essere stralciate eventuali parti da riformulare.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) contesta recisamente l'approccio che sottosta alla proposta di ricorrere alla procedura di urgenza *ex* articolo 81 del Regolamento. Pur formalmente legittima, tale proposta impedirebbe a tutti quei senatori che, come il suo Gruppo, non hanno seguito i lavori nella passata legislatura, di approfondire adeguatamente un tema di enorme rilevanza, ponendoli quasi di fronte al fatto compiuto. Chiede quindi che sia, invece, assicurata a tutte le forze politiche la possibilità di un adeguato esame e spazio di discussione in merito.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) osserva che i disegni di legge in esame, come altri provvedimenti dalla precedente legislatura, sono stati più volte discussi in passato e sarebbe quindi giusto riprenderli velocemente, evitando discussioni, audizioni e altri appesantimenti, dato che molto lavoro è stato già fatto e c'è una grande attesa da parte degli operatori del settore.

Peraltro, la procedura di urgenza non precluderebbe la possibilità di modificare il testo, soprattutto nella fase di Aula, ed è probabile che ulteriori modifiche possano essere apportate anche in seconda lettura presso la Camera dei deputati. Si dichiara, pertanto, favorevole a richiedere l'adozione della suddetta procedura.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) osserva che sul testo dei disegni di legge congiunti in esame esistono sensibilità molto diverse tra gli operatori del settore, divisi tra chi vorrebbe mantenere lo stesso e chi invece

preferirebbe una sua radicale riscrittura. Ferma restando questa situazione, si dichiara comunque favorevole alla richiesta della dichiarazione di urgenza, per cercare di velocizzare quanto più possibile un *iter* certamente complesso.

Il PRESIDENTE in considerazione delle indicazioni emerse dal dibattito e, in particolare, della richiesta del senatore Cioffi, propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame congiunto, per consentire a tutti i Commissari di approfondire la questione e, in particolare, di prendere contezza dell'ampio lavoro svolto nella passata legislatura, anche per quanto concerne le numerose audizioni dei vari soggetti interessati, che hanno poi condotto all'approvazione del testo all'esame.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si dichiara favorevole alla proposta del Presidente.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e il seguito dell'esame congiunto viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria**9^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, l'onorevole Paolo De Castro, presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo e l'onorevole Giovanni La Via, membro della medesima Commissione.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PIGNEDOLI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, del Presidente e dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, eletti in Italia, sulla riforma della politica agricola comune

La presidente PIGNEDOLI ringrazia gli auditi per la loro disponibilità e ricorda l'importanza dell'accordo politico, oggetto della presente audizione, in materia di riforma della politica agricola comune. Si tratta di

un importante risultato che giunge al termine di una complessa procedura che ha visto una serrata trattativa e un acceso confronto.

L'onorevole DE CASTRO dà conto dei contenuti dell'accordo politico sulla riforma della politica agricola comune raggiunto lo scorso 26 giugno, al termine di negoziati che sono iniziati nell'ottobre del 2011. Si è arrivati alla definizione di quattro testi normativi che riguardano i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale, l'organizzazione comune di mercato unica e il finanziamento e monitoraggio. Nell'ambito del confronto, durato parecchi mesi, sono stati presentati moltissimi emendamenti ed è stato costituito un *team* di negoziazione formato da deputati europei. La parte finale della trattativa si è svolta sotto la Presidenza irlandese fino a giungere all'intesa del trilatero Commissione, Consiglio e Parlamento europeo.

Segnala le numerose novità introdotte nella riforma della politica agricola comune. Si sofferma anzitutto sulla nozione di agricoltore attivo, in origine legata essenzialmente a parametri reddituali ed oggi invece maggiormente flessibile e adattabile alle specificità nazionali. Si è introdotta una elencazione di attività professionali che gli Stati membri sono tenuti ad escludere dai pagamenti diretti, che può essere ampliata dagli Stati membri aggiungendovi altre attività economiche, ma che non può essere diminuita.

A livello di convergenza interna, gli Stati membri che attualmente mantengono dotazioni basate sui riferimenti storici, devono passare a livelli di pagamento per ettaro più omogenei. Con le correzioni introdotte nel corso del negoziato, il passaggio sarà graduale e ciò permetterà di tutelare meglio le caratteristiche dell'agricoltura italiana, favorendo il riequilibrio dei pagamenti. Ciascun agricoltore ha la garanzia di un pagamento minimo pari al 60 per cento della media regionale oppure nazionale entro il 2019. Gli Stati membri hanno inoltre il diritto di procedere a pagamenti redistributivi per i primi ettari, utilizzando fino al 30 per cento della dotazione nazionale a favore degli agricoltori per i loro primi 30 ettari.

Segnala l'ulteriore importante tema dell'inverdimento nella politica agricola comune. La proposta iniziale prevedeva limiti molto stringenti, mentre a seguito del negoziato si è raggiunto un risultato che garantisce meglio le prerogative italiane, stante l'ampia presenza di colture arboree sul territorio. Le misure attualmente previste impongono una diversificazione delle colture per cui per superfici che superano 10 ettari vi devono essere almeno due colture e per superfici superiori a 30 ettari, almeno tre colture. Nelle aree di interesse ecologico, prescritte per le aziende con una superficie superiore a 15 ettari, sono specificamente considerate, tra le altre, le aree arboree e le colture sommerse e parzialmente sommerse (segnatamente, le risaie). Sono previste specifiche ipotesi di equivalenza di misure agroambientali rispetto alle pratiche di inverdimento.

Ricorda che gli Stati membri avranno la possibilità di erogare pagamenti «accoppiati» di importo limitato, collegati ad un prodotto specifico. Inoltre, è previsto uno specifico regime per i giovani agricoltori, di età inferiore a 40 anni: il pagamento di base accordato al primo insediamento

dovrebbe essere integrato da un ulteriore 25 per cento per i primi cinque anni di attività.

Sul versante della semplificazione amministrativa, si è agito soprattutto per l'alleggerimento delle procedure per i finanziamenti al di sotto dei 5000 euro.

Sottolinea infine che le organizzazioni professionali e interprofessionali saranno sostenute tramite una regolamentazione specifica in materia di concorrenza settoriale. A partire dal 2016 verrà modificato il regime dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo, tramite un meccanismo dinamico che coinvolge maggiormente gli operatori del settore.

Interviene quindi l'onorevole LA VIA richiamando a sua volta la finalità di semplificazione che ispira il nuovo regolamento orizzontale. L'impegno nelle trattative è stato quello di scongiurare l'applicazione di sanzioni legate ad irregolarità causate dalla scarsa conoscenza di un nuovo e complesso sistema. Da un lato quindi si è agito sul versante della semplificazione e, dall'altro, sui sistemi di avvertimento. I primi anni di applicazione avranno un regime differenziale.

I controlli saranno alleggeriti nelle regioni in cui le precedenti verifiche hanno avuto esito positivo, e sarà previsto un servizio di consulenza alle aziende agricole da parte degli Stati membri. A livello di condizionalità, tutti i pagamenti diretti continueranno a essere subordinati al rispetto di requisiti obbligatori, ma l'elenco è stato semplificato. Ogni anno sarà creata una riserva di crisi dell'ammontare di 400 milioni di euro che, se non utilizzato, sarà restituito agli agricoltori sotto forma di pagamenti diretti nell'anno successivo.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) chiede chiarimenti sull'esatto ammontare delle risorse per i giovani agricoltori e sulle misure di primo insediamento.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede a sua volta delucidazioni sul sostegno agli imprenditori agricoli montani.

Il senatore RUVOLO (*PdL*) osserva come, in generale, si sarebbero potuti compiere ulteriori passi avanti nella riforma della politica agricola comune. Pur tenendo conto della difficile trattativa, risposte più concrete avrebbero potuto essere apprestate, soprattutto per le imprese agricole di piccole dimensioni. Chiede con l'occasione chiarimenti in ordine all'attuazione dell'accordo tra Unione europea e Marocco sul commercio dei prodotti agricoli, ritenendolo fortemente lesivo delle prerogative nazionali.

L'onorevole DE CASTRO replica ai quesiti posti e ricorda che il finanziamento per i giovani agricoltori sarà dell'entità massima del 2 per cento della dotazione nazionale degli aiuti diretti. Per l'Italia il totale degli aiuti si attesta sui 4 miliardi di euro e una stima è quindi quella del 2 per cento di tale somma, che sarà distribuita tra tutti gli agricoltori italiani di

età inferiore a 40 anni. Si tratta circa di 80 euro in più ad ettaro. Tale previsione va ad aggiungersi alle altre misure per i giovani agricoltori nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda le zone montane, richiama la clausola di garanzia prevista per ciascun agricoltore, che deve raggiungere un pagamento minimo del 60 per cento della media nazionale oppure regionale entro il 2019. Ciò è previsto a livello di convergenza interna per ottenere livelli di pagamento per ettaro più omogenei.

Ritiene che, sebbene ulteriori risultati avrebbero potuto essere conseguiti nella riforma della politica agricola comune, si tratti comunque di un riassetto apprezzabile, che lascia ancora aperte alcune opzioni soprattutto sul piano del riequilibrio dei finanziamenti.

L'onorevole LA VIA sottolinea a sua volta come la cifra stimata per il sostegno al primo insediamento ai giovani agricoltori sia comunque significativa. Quanto al citato accordo tra Unione europea e Marocco, ricorda che esso prevede clausole di salvaguardia che, ad oggi, non sono state attivate non ricorrendone i presupposti, ma sono comunque esistenti.

La presidente PIGNEDOLI ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA
AGRARIA (INEA) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 135 E 136, 137 E 139 E 287*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Corrado Clini, Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accompagnato da Fabrizio Penna, capo segreteria del Direttore e da Salvatore Bianca, addetto stampa.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana: audizione del Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al professor Clini e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il professor CLINI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, e riassume i contenuti dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione allo stabilimento Ilva di Taranto il 4 agosto 2011. Un'autorizzazione rilasciata dopo cinque anni di istruttoria, che conteneva 462 prescrizioni in gran parte in contraddizione tra loro, a causa della lunga trattativa servita a tenere insieme istanze di natura politica ed esigenze dell'impresa.

Dopo aver richiamato gli aspetti intrinseci della procedura di rilascio dell'AIA, rileva come sia mancato, nel caso di Taranto, un chiaro riferimento alle migliori tecnologie disponibili (BAT) nella prospettazione degli interventi indicati dall'azienda: ragione per la quale si è proceduto alla predisposizione di una nuova AIA, che è stata tuttavia vanificata dal successivo sequestro dei prodotti finiti disposto dalla magistratura.

Segnala quindi la rilevanza dell'intera vicenda sul piano internazionale, ai fini di una valutazione circa l'affidabilità dell'Italia sia nella gestione delle procedure di autorizzazione e controllo ambientali sia nella coerenza con la normativa comunitaria. Considera peraltro destituita di fondamento l'idea che la chiusura dello stabilimento siderurgico di Taranto possa costituire la soluzione ai problemi di inquinamento ambientale e di pericolo per la salute. Ricorda in proposito come quel territorio abbia avuto in passato gli strumenti e le risorse economiche per effettuare interventi di bonifica del quartiere Tamburi come del Mar Piccolo, senza però portarli mai a termine. Le cause dell'inquinamento vanno ricercate nella storica presenza nell'area della cantieristica legata all'arsenale militare, del cementificio, delle raffinerie oltre che del centro siderurgico.

Sottolinea infine come le prescrizioni contenute nella nuova AIA, anticipando i parametri di futura introduzione a livello europeo, finiscano per spiazzare anche i *competitor* dell'Ilva, atteso che questi ultimi si vedrebbero costretti ad adeguarsi anzitempo a quei parametri dei quali hanno peraltro chiesto il rinvio in sede comunitaria.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) chiede al professor Clini, una valutazione delle recenti dichiarazioni del commissario Bondi, secondo cui i numerosi casi di danni alla salute sarebbero da far risalire a cause estranee ai processi produttivi dell'Ilva.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) domanda in che tempi potrà avvenire il risanamento dell'intera area su cui insiste l'impianto siderurgico.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) solleva perplessità in ordine al decreto-legge sull'Ilva, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, laddove prevede sanzioni solo in caso di reiterate violazioni e assegna un ruolo troppo debole alla figura del sub-commissario.

Il presidente MUCCHETTI richiama i senatori ad un rigoroso rispetto del ruolo ricoperto oggi dal professor Clini, non più ministro, evitando, in particolare, di chiedergli valutazioni e commenti di natura politica sugli atti adottati dall'attuale Esecutivo.

Coglie quindi l'occasione per rivolgere anch'egli una domanda rispetto al danno sanitario, per conoscere in che modo si collochi rispetto all'AIA in carenza di un nuovo piano ambientale.

Il senatore GALIMBERTI (*PdL*), dopo aver dichiarato la massima considerazione per la salute pubblica, esprime preoccupazione per lo zelo mostrato dalla magistratura nell'adozione di provvedimenti interdittivi della produzione, uno zelo che, laddove reiterato, potrebbe vanificare gli sforzi in direzione di una bonifica dello stabilimento.

Il senatore BILARDI (*GAL*) interviene per chiedere chiarimenti riguardo al danno biologico e al danno sanitario.

Interviene in risposta il professor CLINI, ricordando come l'azienda si sia impegnata ad effettuare, entro 36 mesi, tutti gli interventi previsti dall'AIA, attraverso *step* successivi che portino alla progressiva riduzione del rischio per la salute. Per quanto concerne la valutazione del danno sanitario, ritiene che vada gestita con competenza, secondo protocolli che tengano nel dovuto conto il processo di risanamento. Riconosce infine alla magistratura di aver svolto un ruolo fondamentale, talvolta perfino di supplenza rispetto agli altri poteri pubblici; una supplenza che, però, deve cessare nel momento in cui i poteri stessi si dimostrano attivi.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il professor Clini per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dall'audito, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO INDESIT, MARCO MILANI, SULLA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DEL GRUPPO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria**24^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), pur ringraziando le relatrici per il pregevole lavoro svolto e il Sottosegretario per la presenza, pone in rilievo la contrarietà della sua parte politica rispetto all'impianto complessivo del provvedimento in esame, preannunciando sin da ora di non poter dare sostegno ad un eventuale parere favorevole, ancorché sottoposto a condizioni o osservazioni.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) sottolinea l'importanza delle misure di raccordo tra le autorità che dispongono gli arresti domiciliari e le strutture del Servizio sanitario nazionale. In merito alla valorizzazione del lavoro esterno dei detenuti, quale strumento di rieducazione, ravvisa l'opportunità di una riflessione in ordine agli aspetti legati ai costi assicurativi. Rileva criticamente che il testo sembra equiparare in maniera impropria i

soggetti tossicodipendenti e i meri assuntori di sostanze. Auspica, conclusivamente, che l'esame del disegno di legge di conversione possa rappresentare l'occasione per una riflessione approfondita sullo stato della sanità penitenziaria e sulle condizioni delle strutture carcerarie.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), nell'associarsi all'auspicio testé formulato per una riflessione generale sulla sanità penitenziaria e sugli esiti del trasferimento delle relative competenze al Servizio sanitario nazionale, pone in rilievo alcuni aspetti critici del testo. Ritiene necessario, nell'ambito del parere, l'invito ad una riflessione sulla reale possibilità dei datori di lavoro di farsi carico dei costi assicurativi collegati al lavoro esterno dei detenuti. Al contempo, ravvisa l'opportunità di prevedere che, qualora il datore di lavoro sia un ente locale, i costi connessi al lavoro di pubblica utilità siano esclusi dal Patto di stabilità interno. Sempre in tema di lavoro esterno dei detenuti, esprime l'opinione che sia necessaria una valutazione clinica sulle condizioni psico-fisiche della persona prima di dare corso alla misura. Infine, rileva che l'estensione dell'istituto della pena domiciliare per i detenuti che versano in gravi condizioni di salute andrebbe coniugata ad un incremento delle risorse per coprire il conseguente maggiore ricorso alle strutture assistenziali.

La senatrice PADUA (*PD*), nel ringraziare il Sottosegretario per la presenza, esprime l'avviso che il tema centrale sia quello relativo alla rieducazione attraverso il lavoro, in relazione al quale andrebbero incentivate le realtà, anche di modeste dimensioni, che si spendono nel sostegno a tale fondamentale attività e che soffrono particolarmente l'attuale situazione di penuria di risorse.

Si chiude la discussione generale.

Il sottosegretario BERRETTA sottolinea che il provvedimento in esame segna, nell'intendimento del Governo, un cambio di passo nella direzione dell'attenzione al lavoro come forma di rieducazione e dell'allenamento della pressione sulle strutture penitenziarie. Comprende e fa proprie le preoccupazioni della Commissione sull'importanza di uno stretto raccordo tra organi del circuito giudiziario e penitenziario e strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cautele da adottare nel settore dei lavori di pubblica utilità. Quanto, infine, ai rilievi circa l'equiparazione tra tossicodipendenti e assuntori di sostanze, evidenzia che il testo non introduce una equipollenza di portata generale, ma limitata al solo settore dei lavori di pubblica utilità.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), relatrice, rinuncia alla replica e dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, elaborato d'intesa con la relatrice Bianconi, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore ROMANO (*SCpI*), pur manifestando apprezzamento per lo schema di parere, chiede che venga espunta o riformulata una parte di osservazione riguardante i costi assicurativi gravanti sui datori di lavoro.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alla richiesta di modificazione testé avanzata.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), relatrice, dichiara di accoglie la proposta sotto forma di riformulazione e modifica conseguentemente lo schema di parere.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice TAVERNA (*M5S*), e favorevole dei senatori RIZZOTTI (*PdL*), PETRAGLIA (*Misto-SEL*), DIRINDIN (*PD*), ROMANO (*SCpI*) e LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere, nel testo risultante dalla modificazione apportata in corso di seduta.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, in relazione all'esame del disegno di legge n. 896, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile, poiché nulla vi osta, sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 896**

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, contiene misure volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Torregiani c. Italia* dell'8 gennaio 2013;

l'articolo 1 apporta modifiche agli articoli 284 e 656 del codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive;

in particolare la lettera b), al numero 2), prevede l'innalzamento a quattro anni del limite di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede (negli stessi limiti di pena da espiare) la detenzione domiciliare;

tra i predetti condannati rientrano la persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richieda costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; la persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; la persona di età minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;

le citate categorie di soggetti, anche qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre e i quattro anni, potranno accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente ingresso in carcere;

la lettera b), numero 3), del medesimo articolo 1 introduce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per alcune condanne, tra cui quelle inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'articolo 2 contiene modifiche in materia di ordinamento penitenziario, in particolare, con la lettera a) è aggiunto il comma 4-ter nell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione a titolo volontario e gratuito a progetti di

pubblica utilità presso lo Stato e gli enti locali o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

la novella di cui al numero 3) della lettera *b*) del medesimo articolo 2 estende i casi in cui il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, in attesa dell'esame dell'istanza di applicazione della medesima detenzione domiciliare;

il predetto istituto concerne le ipotesi in cui l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare sia proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena;

la novella estende la possibilità dell'applicazione provvisoria alle fattispecie di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena – le fattispecie di rinvio obbligatorio sono costituite dai casi di donne incinte o di donne che abbiano figli di età inferiore ad un anno e dai casi di soggetti affetti da malattia particolarmente grave; tra le fattispecie di rinvio facoltativo rientrano le ipotesi di grave infermità fisica del soggetto e le donne che abbiano figli di età inferiore a tre anni e pari o superiore ad un anno;

l'articolo 3 prevede l'inserimento nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di un nuovo comma *5-ter*, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma *5-bis* per tutti i reati, salvo quelli più gravi indicati al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 407 del codice di procedura penale;

il decreto segnala certamente un cambio di passo in quanto rafforza il fine di reinserimento sociale dei condannati attraverso un uso più meditato della sanzione detentiva, ma sarebbe necessario che il Parlamento affrontasse il ricorrente problema del sovraffollamento delle carceri in modo organico, senza attendere che di volta in volta si debba intervenire con decretazione d'urgenza quando la situazione ormai perennemente drammatica assume caratteri di più acuta criticità;

il problema del sovraffollamento dovrebbe essere risolto anche nell'ambito di un adeguato piano di edilizia carceraria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda alla Commissione di merito di prevedere misure di raccordo tra l'istituto degli arresti domiciliari e le strutture del sistema sanitario nazionale in modo da assicurare per tutti i soggetti interessati alle misure previste dal provvedimento in esame, un'assistenza sanitaria adeguata in tutte le regioni, in particolare in questa fase di grave restrizioni economiche per l'assistenza domiciliare;

con particolare riguardo alle norme che introducono all'articolo 2 forme di lavoro gratuito, presso lo Stato e gli enti locali o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, come strumento alternativo al carcere, si invita la Commissione di merito a svolgere una riflessione circa la reale sostenibilità da parte dei datori di lavoro dei costi per le assicurazioni da infortunio o per danno a terzi;

nel caso in cui il datore di lavoro sia un ente locale si preveda che i predetti costi siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

sempre in relazione all'articolo 2, riguardo alla partecipazione dei detenuti a progetti di pubblica utilità, si ritiene che tale affidamento debba avvenire previa valutazione clinica sulle condizioni psicofisiche del detenuto;

con particolare riguardo all'articolo 3, valuti la Commissione di merito se sia corretto equiparare la nozione di tossicodipendente con quella di assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che potrebbe indurre nei detenuti comportamenti tesi a falsificare le proprie reali condizioni di salute;

si consideri, in fine, la necessità di cogliere l'occasione della discussione sul presente provvedimento per una riflessione generale sulla sanità penitenziaria, sugli effetti del trasferimento delle relative competenze dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale con particolare riguardo al diritto dei detenuti ad un trattamento rispondente ai criteri di rieducazione cui dovrebbe essere ispirata l'esecuzione della pena, con particolare attenzione al grave problema della sussistenza delle più elementari condizioni di vivibilità.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE RELATRICI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 896

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, contiene misure volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Torregiani c. Italia* dell'8 gennaio 2013;

l'articolo 1 apporta modifiche agli articoli 284 e 656 del codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive;

in particolare la lettera *b*), al numero 2), prevede l'innalzamento a quattro anni del limite di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede (negli stessi limiti di pena da espiare) la detenzione domiciliare;

tra i predetti condannati rientrano la persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richieda costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; la persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; la persona di età minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;

le citate categorie di soggetti, anche qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre e i quattro anni, potranno accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente ingresso in carcere.

la lettera *b*), numero 3), del medesimo articolo 1 introduce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per alcune condanne, tra cui quelle inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l'articolo 2 contiene modifiche in materia di ordinamento penitenziario, in particolare, con la lettera *a*) è aggiunto il comma 4-ter nell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione a titolo volontario e gratuito a progetti di

pubblica utilità presso lo Stato e gli enti locali o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

la novella di cui al numero 3) della lettera *b*) del medesimo articolo 2 estende i casi in cui il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, in attesa dell'esame dell'istanza di applicazione della medesima detenzione domiciliare;

il predetto istituto concerne le ipotesi in cui l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare sia proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena;

la novella estende la possibilità dell'applicazione provvisoria alle fattispecie di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena – le fattispecie di rinvio obbligatorio sono costituite dai casi di donne incinte o di donne che abbiano figli di età inferiore ad un anno e dai casi di soggetti affetti da malattia particolarmente grave; tra le fattispecie di rinvio facoltativo rientrano le ipotesi di grave infermità fisica del soggetto e le donne che abbiano figli di età inferiore a tre anni e pari o superiore ad un anno;

l'articolo 3 prevede l'inserimento nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di un nuovo comma *5-ter*, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma *5-bis* per tutti i reati, salvo quelli più gravi indicati al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 407 del codice di procedura penale;

il decreto segnala certamente un cambio di passo in quanto rafforza il fine di reinserimento sociale dei condannati attraverso un uso più meditato della sanzione detentiva, ma sarebbe necessario che il Parlamento affrontasse il ricorrente problema del sovraffollamento delle carceri in modo organico, senza attendere che di volta in volta si debba intervenire con decretazione d'urgenza quando la situazione ormai perennemente drammatica assume caratteri di più acuta criticità;

il problema del sovraffollamento dovrebbe essere risolto anche nell'ambito di un adeguato piano di edilizia carceraria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda alla Commissione di merito di prevedere misure di raccordo tra l'istituto degli arresti domiciliari e le strutture del sistema sanitario nazionale in modo da assicurare per tutti i soggetti interessati alle misure previste dal provvedimento in esame, un'assistenza sanitaria adeguata in tutte le regioni, in particolare in questa fase di grave restrizioni economiche per l'assistenza domiciliare;

con particolare riguardo alle norme che introducono all'articolo 2 forme di lavoro gratuito, presso lo Stato e gli enti locali o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, come strumento alternativo al carcere valuti la Commissione di merito se sia realistico prevedere che i datori di lavoro possano sostenere i costi per le assicurazioni da infortunio o per danno a terzi;

nel caso in cui il datore di lavoro sia un ente locale si preveda che i predetti costi siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;

sempre in relazione all'articolo 2, riguardo alla partecipazione dei detenuti a progetti di pubblica utilità, si ritiene che tale affidamento debba avvenire previa valutazione clinica sulle condizioni psicofisiche del detenuto;

con particolare riguardo all'articolo 3, valuti la Commissione di merito se sia corretto equiparare la nozione di tossicodipendente con quella di assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che potrebbe indurre nei detenuti comportamenti tesi a falsificare le proprie reali condizioni di salute;

si consideri, in fine, la necessità di cogliere l'occasione della discussione sul presente provvedimento per una riflessione generale sulla sanità penitenziaria, sugli effetti del trasferimento delle relative competenze dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale con particolare riguardo al diritto dei detenuti ad un trattamento rispondente ai criteri di rieducazione cui dovrebbe essere ispirata l'esecuzione della pena, con particolare attenzione al grave problema della sussistenza delle più elementari condizioni di vivibilità.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 16 luglio 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA E DI ASSOMI-
NERARIA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRA-
ZIONE IDROCARBURI IN MARE)*

Sottocommissione per i pareri

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il seguente provvedimento deferito:

alle Commissioni 6^a e 11^a riunite:

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti: parere favorevole con osservazioni.

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,40.

AFFARE ASSEGNATO

Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali (n. 52)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito delle audizioni, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato n. 52 sono state e potranno essere consegnate documentazioni che, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 16 luglio 2013

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Riccardo Olivo, difensore di Alma Shalabayeva.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: seguito dell'audizione degli avvocati Riccardo e Federico Olivo, e Ernesto Gregorio Valenti, difensori di Alma Shalabayeva

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 luglio scorso.

Il presidente MANCONI ricorda che la Commissione si è occupata del caso di Alma Shalabayeva lo scorso 9 luglio nel quadro di un'audizione con rappresentanti dell'associazione Open Dialog sul rispetto dei di-

ritti umani in Kazakistan. Considerati gli impegni contestuali di altre Commissioni, martedì scorso si era convenuto di rinviare il dibattito ad una seduta successiva, seduta che, appunto, ha luogo oggi. I senatori presenti potranno pertanto rivolgere all'avvocato Riccardo Olivo, difensore di Alma Shalabayeva, le domande che riterranno opportune.

Prendono la parola le senatrici DE PIN (*Misto*) e SERRA (*M5S*), rilevando l'opportunità che venga organizzata una missione in Kazakistan allo scopo di incontrare Alma Shalabayeva e verificare direttamente la sua situazione attuale. Tale richiesta viene successivamente condivisa dal senatore FALANGA (*PdL*).

Seguono gli interventi dei senatori MAZZONI (*PdL*), SIMEONI (*M5S*), VICECONTE (*PdL*), ALICATA (*PdL*), LO GIUDICE (*PD*), FASANO (*PdL*), Elena FERRARA (*PD*), DONNO (*M5S*), ROMANO (*SCpI*), i quali chiedono all'avvocato Olivo di chiarire alcuni dei passaggi che hanno portato, tra il 29 e il 31 maggio scorsi, al trattenimento della signora Shalabayeva e della figlia di appena 6 anni nel Cie di Ponte Galeria ed alla successiva espulsione dall'Italia con l'uso di un velivolo privato, informandosi inoltre sulle condizioni di salute della donna e della bimba, sull'attuale posizione legale di Alma Shalabayeva nel paese asiatico, nonché su eventuali contatti dei legali con le autorità kazake.

Risponde l'avvocato Riccardo OLIVO il quale, nel riassumere la vicenda, sottolinea l'estrema difficoltà di ricostruire l'insieme dei passaggi in ragione dei problemi incontrati nel reperire la documentazione riguardante la sua assistita, aggiungendo che è recentissimamente giunto il documento relativo al provvedimento di espulsione, già convalidato dal giudice di pace e asserendo inoltre di aver riscontrato scorrettezze nella procedura di trattenimento e di espulsione della donna, a cominciare dal fatto che nelle ore trascorse all'interno del Cie di Ponte Galeria, Alma Shalabayeva non avrebbe avuto la possibilità di essere assistita da un interprete né di parlare con un avvocato. La donna, dopo essere stata prelevata dalla sua abitazione, risulta essere stata portata dapprima in questura, successivamente all'ufficio immigrazione di Roma e infine, intorno alla mezzanotte del 29 luglio, al Cie di Ponte Galeria. Solo il giorno successivo avrebbe avuto modo di incontrare i suoi difensori di fiducia. Va specificato in particolare che prima del 29 maggio Alma Shalabayeva non ha fatto richiesta d'asilo, poiché – così ha detto successivamente – temeva per la sua incolumità. È questo anche il motivo per il quale la stessa signora Shalabayeva ha chiesto alla Repubblica Centrafricana un passaporto diplomatico e lo status di console onorario di un altro stato africano. Peraltro, proprio sul piano della sicurezza va ricordato che le autorità inglesi, quando essa si trovava in quel paese, avrebbero fatto sapere alla famiglia Ablyazov di non poter garantire adeguata protezione, inducendo il nucleo familiare a lasciare l'isola. Tornando ai momenti cruciali della sua vicenda, va ricordato che purtroppo la signora Alma Shalabayeva non è

stata messa nelle condizioni di poter avanzare richiesta di asilo in Italia nelle forme e nelle sedi proprie. Per quanto riguarda i maltrattamenti che la donna avrebbe subito nel corso del trattenimento, non risultano elementi se non dal racconto della signora stessa.

Il presidente MANCONI, nell'informare che sulla vicenda riferirà molto presto il Ministro dell'interno, e che la Commissione potrebbe essere successivamente informata su ulteriori dettagli dal Capo della Polizia, ringrazia l'avvocato Olivo e i senatori per la partecipazione al dibattito e chiude la seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 16 luglio 2013

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 16 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 10,55

Plenaria

6^a Seduta

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 11,05.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai deputati FAVA (*SEL*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e TOFALO (*M5S*) e dai senatori ESPOSITO (*PdL*), CRIMI (*M5S*) e MARTON (*M5S*).

La seduta termina alle ore 14,15.

